

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI
annotate a cura dell'Avv. Gaetano Aita.
DAL C.U. FIGC N. 61/A DEL 09 NOVEMBRE 2022
CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL C.U FIGC N. 232/A DEL 28/06/2023
DI ADEGUAMENTO AL D.LGS. n. 36/2021 e alle sue successive modifiche e integrazioni

Parte I - I SOGGETTI

TITOLO I. - LA F.I.G.C.

Art. 1 - Organizzazione Federale

1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) realizza le proprie finalità istituzionali per mezzo degli organi ed enti indicati dallo Statuto e dalle altre norme organizzative o costituiti per particolari determinate funzioni, con deliberazione del Consiglio Federale.

Art. 2 - Le Assemblee Federali

1. Le Assemblee Federali, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate con le modalità previste dallo Statuto. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

2. I criteri di composizione ed elezione delle Assemblee Federali sono stabiliti dall'art. 20 dello Statuto Federale.

3. Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dalla Corte Federale di Appello, costituita in apposito collegio di garanzia elettorale.

4. Nel corso delle Assemblee Federali possono essere trattati e discussi soltanto gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le votazioni si svolgono con le modalità fissate da apposito regolamento elettorale emanato dal Consiglio Federale.

5. I verbali delle Assemblee Federali, firmati dal Presidente e dal Segretario, debbono essere depositati presso la sede federale entro cinque giorni dalla data di conclusione delle stesse.

6. Contro la validità delle Assemblee e delle deliberazioni ivi adottate può essere proposto reclamo al Tribunale Federale a livello nazionale - sezione disciplinare entro il trentesimo giorno successivo alla data in cui le Assemblee si sono tenute da parte degli aventi diritto che sono stati presenti, purché gli stessi abbiano proposto riserva scritta e succintamente motivata prima della dichiarazione di chiusura dei lavori. Gli aventi diritto che dimostrino di non aver potuto partecipare alle Assemblee possono proporre reclamo entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in comunicato ufficiale delle deliberazioni ivi adottate. Il diritto di ricorrere avverso la validità di decisioni adottate nelle Assemblee Federali compete al Presidente della F.I.G.C. entro il trentesimo giorno successivo a quello del deposito dei verbali.

Art. 3 - Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti della F.I.G.C.

1. Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea della FIGC.

2. I candidati all'elezione di Presidente federale devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria federale almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. Le candidature a Presidente federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall'accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica.

La preliminare verifica dei requisiti di legge in capo ai candidati alla presidenza federale è effettuata dal Collegio di Garanzia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

3. L'elezione del Presidente federale avviene al primo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di tre quarti dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea.

L'elezione avviene al secondo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. L'elezione avviene al terzo scrutinio

quando un candidato riporti la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. Se al terzo scrutinio tale maggioranza non è conseguita si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale di voti espressi. È eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. Tutte le votazioni di cui al presente comma avvengono con voto segreto e ponderato.

4. Il Presidente resta in carica per un quadriennio, può essere riconfermato e non può svolgere più di tre mandati.

5. In caso di decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente federale, decade immediatamente l'intero Consiglio federale. In caso di dimissioni del Presidente federale, decadono immediatamente il Presidente e l'intero Consiglio federale. L'espletamento dell'ordinaria amministrazione è garantita in prorogatio dal Presidente federale e dal Consiglio federale. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente federale, l'espletamento dell'ordinaria amministrazione è garantita in prorogatio dal Vice Presidente federale e dal Consiglio federale. In ogni caso, l'Assemblea viene convocata senza indugio ai sensi dell'art. 21, comma 3, dello Statuto federale.

6. Nella prima riunione utile, il Consiglio federale elegge due Vice Presidenti. I Consiglieri federali interessati presentano in tale sede, prima dell'apertura delle operazioni di voto, la loro candidatura a Vice Presidente Federale.

Ciascun Consigliere federale può esprimere al massimo due preferenze. La votazione avviene a scrutinio segreto.

Il Vice Presidente che consegue il maggior numero di voti o, in caso di parità, quello designato dal Presidente, assume la carica di Vice Presidente vicario.

Eletto il Vice Presidente Vicario, qualora tra gli altri candidati vi sia parità di voti, si procede al massimo a cinque ulteriori votazioni, fino a quando non viene eletto l'altro Vice Presidente.

In questa fase ciascun Consigliere federale può esprimere una sola preferenza. Il candidato che consegue il maggior numero di voti è eletto Vice Presidente. In caso di ulteriore parità, dopo cinque votazioni, assume tale carica il più anziano di età.

7. In caso di dimissioni o decadenza dei due Vicepresidenti o di un Vice Presidente, il Consiglio federale procede alla sostituzione secondo le modalità di cui al comma 6, con il sistema della doppia preferenza se le cariche da sostituire sono due e della preferenza unica se la carica da sostituire è singola.

Art. 4 - Composizione del Consiglio Federale ed elezione dei Consiglieri Federali

1. Il Consiglio Federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, dal Presidente Federale, nonché da diciannove componenti eletti in numero di:

- a) sei dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi compreso il relativo Presidente;
- b) sette dalle Leghe Professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, ripartiti in numero di tre per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, uno per la Lega Nazionale Professionisti Serie B, tre per la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- c) quattro atleti e due tecnici.

2. L'elezione dei Consiglieri Federali da parte delle Leghe nonché da parte degli Atleti e dei Tecnici, avviene, prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea federale elettiva con esito da comunicare non oltre il settimo giorno anteriore a tale data, secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, ai sensi dell'art. 26, comma 4 dello Statuto.

3. Non può assumere la carica di Consigliere federale, in quanto membro dell'organo direttivo, chi abbia già svolto tre mandati.

Ciascuna componente promuove inoltre, anche in sede di elezione dei consiglieri federali, le pari opportunità tra donne e uomini.

La preliminare verifica dei requisiti di legge in capo ai Consiglieri federali designati da ciascuna componente, è effettuata dal Collegio di Garanzia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

4. In conformità all'art. 26 dello Statuto Federale, sono membri di diritto: il Presidente dell'A.I.A., con diritto di voto; e, senza diritto di voto, i membri italiani del Comitato Esecutivo della FIFA e dell'UEFA.

Art. 5 - Elezione dei componenti del Comitato di Presidenza

1. Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente federale, dal Vice Presidente vicario, e da tre componenti del Consiglio federale eletti in seno allo stesso in modo da assicurare complessivamente la presenza di due rappresentanti delle Leghe professionistiche, uno della Lega nazionale dilettanti ed uno delle Componenti tecniche.

2. Gli interessati presentano in Consiglio Federale, prima dell'apertura delle operazioni di voto, la propria candidatura a componente del Comitato di Presidenza.

3. Vighe il sistema della preferenza unica per singola area, ad eccezione del caso in cui debbano eleggersi due rappresentanti delle Leghe professionistiche. In tale ipotesi ed esclusivamente per detta area, possono esprimersi due preferenze. La votazione avviene a scrutinio segreto.

4. Salvo quanto in appresso, è eletto per ciascuna area di rappresentanza, il candidato che, in tale ambito, consegue il maggior numero di voti. Nel caso in cui debbano eleggersi due rappresentanti delle Leghe professionistiche, sono eletti, per detta area, i due candidati che conseguono nell'ordine il maggior numero di voti.

In ipotesi di parità di voti fra candidati appartenenti alla stessa area, si procede ad una nuova votazione per tale area. In caso di ulteriore parità è eletto il più anziano di età.

Art. 6 - Elezione di tre componenti effettivi e di un componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti

1. L'Assemblea Federale, per la elezione di tre componenti effettivi e di un componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti, vota sulle candidature presentate alla Segreteria Federale dai Consigli Direttivi della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C e della Lega Nazionale Dilettanti almeno venti giorni liberi prima della data per la quale l'Assemblea è stata convocata.

Art. 7 - Funzionamento degli organi collegiali

1. Salvo diverse disposizioni legislative o regolamentari, il funzionamento degli organi collegiali operanti nell'ambito federale è disciplinato dai commi che seguono.

2. Le riunioni ordinarie degli organi collegiali sono convocate dai rispettivi Presidenti.

3. Le riunioni degli organi collegiali sono convocate straordinariamente quando ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti.

4. Gli organi collegiali sono regolarmente costituiti con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Gli organi collegiali possono operare e decidere anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza.

5. Il componente di un organo collegiale operante nell'ambito federale che non partecipi, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive indette dall'organo di cui fa parte, incorre nella decadenza dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Federale.

6. Nel caso di vacanza della maggioranza dei componenti elettivi degli organi collegiali operanti nell'ambito federale, gli stessi decadono e si procede ad immediate nuove elezioni. Negli altri casi si procede all'integrazione per l'elezione dei componenti mancanti in occasione della prima Assemblea ordinaria.

Art. 8 - Durata delle cariche

1. Le cariche attribuite per elezione hanno la durata di un quadriennio olimpico.

2. La durata delle cariche attribuite per nomina è fissata dalle rispettive norme organizzative. Ove non sia espressamente indicata, la durata si intende riferita alla sola stagione sportiva nel corso della quale la nomina è avvenuta.

Art. 9 - I Commissari Straordinari

1. Nel caso in cui il Consiglio Federale, avvalendosi della facoltà attribuitagli dall'art. 21 lett. l) dello Statuto, nomini un Commissario Straordinario, questi assume, nei limiti fissati dal provvedimento di nomina, le funzioni dell'organo decaduto e provvede, se trattasi di organo elettivo, a convocare entro sei mesi l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo ordinario. La gestione commissariale, su motivata richiesta del Commissario, può essere prorogata dal Consiglio Federale.

Art. 10 - I Dirigenti Federali

1. Sono Dirigenti Federali coloro che sono preposti a organismi federali ovvero ne costituiscono, quali componenti, i collegi direttivi, di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare. I dirigenti delle Leghe che svolgono uguali funzioni nel rispettivo organismo sono considerati, ad ogni effetto, Dirigenti Federali.
2. I Dirigenti Federali sono responsabili della rettitudine sportiva e morale della loro condotta e della riservatezza degli atti del proprio ufficio.
3. Non possono ricoprire cariche federali coloro che traggono lucro da attività inerente al trasferimento dei calciatori.
4. Le cariche di componenti di organi disciplinari sono incompatibili con ogni altra carica federale e con quella di dirigente di società.
5. Non possono ricoprire cariche federali elettive o di nomina coloro che incorrano in delitti non colposi sanzionati con condanna dal giudice penale.
6. I Dirigenti Federali che siano anche Dirigenti di società che militano in ambito di L.N.P. Serie A, L.N.P. Serie B e **di Divisione Calcio Femminile**, non possono in alcun caso svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di addetto agli ufficiali di gara durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata una squadra della loro società. I Dirigenti Federali che siano anche dirigenti di società che militano in ambito di Lega Pro e di L.N.D., non possono in alcun caso svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di addetto agli ufficiali **di gara** né essere presenti nel recinto di giuoco durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata una squadra della loro società.
7. I Dirigenti Federali che violano le norme statutarie o regolamentari sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 11 - Uffici della F.I.G.C.

1. Gli Uffici della FIGC operano secondo principi di imparzialità e trasparenza e sono organizzati in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
2. La struttura amministrativa è diretta da un Segretario generale responsabile della gestione amministrativa che risponde al Presidente e al Consiglio Federale. I funzionari della struttura amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività.
3. Il Segretario generale assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e del Comitato di presidenza, cura la raccolta e pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare disciplinate dallo Statuto federale, dai regolamenti federali e dai regolamenti internazionali, in esecuzione delle decisioni dei competenti organi federali. Il Segretario generale può essere coadiuvato nello svolgimento delle attività di propria competenza da uno o più Vice-Segretari nominati dal Presidente Federale.
4. Il Segretario del Settore Tecnico ed il Segretario del Settore per l'attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente Federale, sentiti i rispettivi Presidenti dei Settori. Nello svolgimento delle loro funzioni, i Segretari dei Settori possono essere coadiuvati da uno o più Vice-Segretari, nominati dal Presidente Federale, sentiti i rispettivi Presidenti dei Settori.

Art. 11 bis Il Corpo degli Ispettori Federali

1. E' istituito presso la F.I.G.C. il Corpo degli Ispettori Federali in materia amministrativa e contabile.
2. Il Corpo degli Ispettori Federali, è nominato, per due anni dal Presidente Federale ed è coordinato dal Direttore generale della F.I.G.C.
3. Possono essere nominati Ispettori Federali coloro che siano iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nel registro dei revisori legali.
4. Il Corpo degli Ispettori risponde operativamente al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo della F.I.G.C.

Norma Transitoria

Il mandato degli Ispettori federali attualmente in carica scadrà il 28 febbraio 2012

Art. 11 ter - Le Commissioni Federali (in vigore dal 1° marzo 2015)

1. Le Commissioni Federali, salvo diversa e specifica previsione normativa, sono costituite da sette membri di cui un Presidente, un Vice-Presidente e cinque componenti.
2. La durata delle cariche attribuite per nomina è fissata, salvo diversa e specifica previsione normativa, in due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

Art. 11 quater - Commissione Carte Federali (in vigore dal 1° marzo 2015)

1. La Commissione Carte Federali è nominata per un quadriennio olimpico dal Presidente Federale.
2. La Commissione è composta da un Presidente e da un Vice Presidente indicati dal Presidente Federale, da un rappresentante designato da ciascuna componente e da un rappresentante designato dall'AIA .
3. Il Presidente Federale riceve le proposte di modifica dei Regolamenti federali e dei Regolamenti delle componenti e dell'AIA per i quali è necessaria l'approvazione del Consiglio federale, le invia alla Commissione per l'esame.
4. Il Presidente può richiedere alla Commissione l'esame di Sue proposte di modifica delle NOIF e degli altri Regolamenti federali.

Art. 11 quinquies - Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi

1. È istituita presso la F.I.G.C. la Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi.
2. **La Commissione è formata da almeno sette componenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vice-Presidente.**
3. **Tra i componenti, il Presidente ed il Vice-Presidente devono essere individuati tra persone in possesso di specifica esperienza pluriennale in materia di formazione professionale, almeno due componenti devono essere in possesso di specifiche competenze in materie giuridiche e gli altri componenti devono aver maturato una esperienza manageriale pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali.**
4. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.
5. **In caso di particolare urgenza, il Presidente può adottare gli atti o i provvedimenti di competenza della Commissione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.**
6. La Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi, **oltre all'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dal Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, organizza, sulla base di specifiche esigenze formative, i corsi di formazione ed aggiornamento per le figure professionali amministrative previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, secondo i programmi e le modalità di svolgimento dalla stessa approvati.**

Art. 11 sexies - Commissione Federale Antidoping

1. È istituita presso la F.I.G.C. la Commissione Federale Antidoping.
2. La Commissione è formata da almeno sette componenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vice-Presidente. Almeno uno dei componenti deve avere la qualità di Medico tesserato per la FMSI.

3. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.
4. La Commissione - nel rispetto delle direttive della NADO ITALIA e ferma restando l'attività di supporto nell'ambito delle procedure inerenti al gruppo di monitoraggio dei Calciatori (Registered Testing Pool - RTP), ha il compito di:
- a) proporre la programmazione annuale dei controlli antidoping in competizione e fuori competizione (Test Distribution Plan - TDP aggiuntivo);
 - b) mantenere, secondo le direttive del Presidente Federale o di suo delegato federale, rapporti e contatti operativi con gli organismi ufficiali preposti ai controlli antidoping;
 - c) provvedere alla designazione **degli Chaperone** per le gare soggette a controllo antidoping, secondo le richieste della NADO ITALIA e le indicazioni della Federazione;
 - d) effettuare studi, elaborare e attuare progetti e programmi di formazione e di prevenzione al doping, secondo le indicazioni della Federazione;
 - e) svolgere ogni altra funzione necessaria a supportare, nelle materie di propria competenza, la FIGC nei rapporti con la FIFA, la UEFA e le altre Istituzioni;
 - f) effettuare le designazioni **degli Chaperone** secondo criteri di equità, nel rispetto dei vincoli finanziari¹.
5. **Gli Chaperone** nominati ogni due stagioni sportive dal Consiglio Federale, **hanno i compiti e le responsabilità previste dalle Linee Guida WADA e dalle Norme Sportive Antidoping di Nado Italia**².
6. I componenti della Commissione e **gli Chaperone** sono tenuti al vincolo di riservatezza assoluta su tutto quanto attiene all'attività antidoping³.
7. I componenti la Commissione e **gli Chaperone** non possono ricoprire cariche o incarichi nelle società affiliate alla Federazione, né possono avere incarichi di assistenza professionale continuativa ovvero di assistenza o simile attività in materia di doping con tesserati della Federazione. La violazione di tale divieto comporta la decadenza immediata dalla carica o dall'incarico ricoperto⁴.

Art. 11 septies - Commissione Medico-Scientifica Federale

1. È istituita presso la F.I.G.C. la Commissione Medico-Scientifica Federale.
2. La Commissione è formata da almeno sette componenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, tra cui il Medico Federale con funzioni di Presidente ed un Vice-Presidente.
3. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

¹ Comma così modificato dal CU FIGC n. 140/A del 14/03/2023. Si riporta il testo del previgente comma:

4. La Commissione - nel rispetto delle direttive della NADO ITALIA e ferma restando l'attività di supporto nell'ambito delle procedure inerenti al gruppo di monitoraggio dei Calciatori (*Registered Testing Pool* - RTP), ha il compito di:

- a) proporre la programmazione annuale dei controlli antidoping in competizione e fuori competizione (*Test Distribution Plan* - TDP aggiuntivo);
- b) mantenere, secondo le direttive del Presidente Federale o di suo delegato federale, rapporti e contatti operativi con gli organismi ufficiali preposti ai controlli antidoping;
- c) provvedere alla designazione dei rappresentanti degli atleti per le gare soggette a controllo antidoping, secondo le richieste della NADO ITALIA e le indicazioni della Federazione;
- d) effettuare studi, elaborare e attuare progetti e programmi di formazione e di prevenzione al doping, secondo le indicazioni della Federazione;
- e) svolgere ogni altra funzione necessaria a supportare, nelle materie di propria competenza, la FIGC nei rapporti con la FIFA, la UEFA e le altre Istituzioni;
- f) effettuare le designazioni dei rappresentanti degli atleti, secondo criteri di equità, nel rispetto dei vincoli finanziari.

² Comma così modificato dal CU FIGC n. 140/A del 14/03/2023. Si riporta il testo del previgente comma:

5. I Rappresentanti degli atleti nominati ogni due stagioni sportive dal Consiglio Federale, hanno il compito di assistere l'atleta sottoposto al controllo antidoping, assicurando che i propri diritti siano rispettati ed il controllo avvenga nel rispetto della normativa vigente.

³ Comma così modificato dal CU FIGC n. 140/A del 14/03/2023. Si riporta il testo del previgente comma:

6. I componenti della Commissione e i Rappresentanti degli atleti sono tenuti al vincolo di riservatezza assoluta su tutto quanto attiene all'attività antidoping.

⁴ Comma così modificato dal CU FIGC n. 140/A del 14/03/2023. Si riporta il testo del previgente comma:

7. I componenti la Commissione e i Rappresentanti degli atleti non possono ricoprire cariche o incarichi nelle società affiliate alla Federazione, né possono avere incarichi di assistenza professionale continuativa ovvero di assistenza o simile attività in materia di doping con tesserati della Federazione. La violazione di tale divieto comporta la decadenza immediata dalla carica o dall'incarico ricoperto.

4. La Commissione, secondo le direttive del Presidente Federale, ha il compito di:

- a) indirizzare e coordinare le attività delle differenti strutture operative della FIGC sui temi della tutela della salute;
- b) mantenere i rapporti e contatti operativi con gli organismi ufficiali governativi preposti alle materie medico - scientifiche;
- c) promuovere studi, elaborare e attuare progetti e programmi di formazione e di prevenzione, indirizzati alla tutela della salute, secondo le indicazioni della FIGC;
- d) svolgere ogni altra funzione necessaria a supportare sul piano medico-scientifico la FIGC nei rapporti con la FIFA, la UEFA e le altre Istituzioni;
- e) supportare le Leghe, le Divisioni ed i Settori della FIGC, nonché le componenti tecniche, riguardo le materie medico-scientifiche;
- f) rappresentare la FIGC nei consessi medico-scientifici nazionali e internazionali.

Art. 12 - Ordinamento finanziario

1. L'esercizio finanziario della F.I.G.C. ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La F.I.G.C. regola con disposizioni interne il proprio ordinamento contabile e l'attività relativa alle procedure negoziali.

Art. 13 - Pubblicazione delle decisioni

1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.
2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.

TITOLO II.- LE SOCIETÀ

Art. 14 - Ambito di applicazione

1. Ai fini delle presenti norme organizzative e di ogni altra disposizione avente efficacia nell'ambito della F.I.G.C., con il termine "società" si indicano tutti gli enti a struttura associativa che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, svolgono l'attività sportiva del giuoco del calcio.

Art. 15 - Affiliazione

1. Per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti in copia autentica:
 - a) atto costitutivo e statuto sociale;
 - b) elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi;
 - c) dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.
2. La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere inoltrata per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere.
3. La F.I.G.C., attraverso i propri comunicati ufficiali, fornisce notizia delle domande di affiliazione accolte.
4. Le società, costituite in S.p.A. o S.r.l., devono fornire alla F.I.G.C. prova della omologazione, una volta ottenuta la stessa dal Tribunale competente.
5. Le società affiliate alla F.I.G.C. si associano nelle Leghe e nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica in relazione alle funzioni demandate a tali enti dagli articoli 6 e 9 dello Statuto.
6. Le società devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione all'atto della iscrizione al Campionato ed al versamento, ove previsto, della relativa tassa.
7. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo annuale della stessa, le società costituite in forma

di società per azioni o di società a responsabilità limitata sono tenute ad inoltrare alla F.I.G.C. un estratto notarile del libro soci. Sono altresì tenute a comunicare, nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, ogni mutamento nella loro partecipazione. Nel caso in cui il capitale sia detenuto in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, da società di capitali, la F.I.G.C. può richiedere, sempre nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, alla propria affiliata la comunicazione dei documenti necessari alla identificazione delle persone fisiche che detengono, attraverso le suddette società, il capitale delle società affiliate.

7. bis Le società professionistiche con azioni quotate in borsa, avutane notizia, sono tenute a comunicare, entro le 48 ore, i mutamenti nella loro partecipazione quando questi superino il 2% del capitale sociale; le successive variazioni nelle partecipazioni devono essere comunicate entro 30 giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale. Qualora il capitale di dette società sia detenuto direttamente o indirettamente in misura superiore al 10% da società di capitali, la F.I.G.C. può chiedere alla propria affiliata la comunicazione dei documenti atti a identificare le persone fisiche che lo detengono.

8. L'inosservanza alle prescrizioni di cui al comma che precede comporta le sanzioni previste dall'art. 90 delle presenti norme.

Art. 16 - Decadenza e revoca della affiliazione

1. Il Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche e dilettantistiche dalla affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:

a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l'attività ufficiale;

b) se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell'affiliazione e della tassa di partecipazione all'attività ufficiale.

Il Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, può mantenere l'affiliazione della società ove ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle disponibilità di fatto esistenti negli stessi, e disponendo a tale fine, in casi eccezionali, l'ampliamento della composizione numerica di uno o più gironi in cui si articola la relativa attività.

2. Il Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche dall'affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:

a) se partecipano a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC⁵;

b) se disputano gare e tornei amichevoli senza l'autorizzazione della FIGC.

Il Consiglio Federale delibera altresì la decadenza delle società dalla affiliazione alla F.I.G.C., ai sensi dell'art. 16 bis.

3. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. La revoca può essere deliberata, a seconda della infrazione, anche su proposta della Co.Vi.So.C., dei Consigli Direttivi delle Leghe, **della Divisione Calcio Femminile** e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:

a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;

b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;

c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;

d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale.

5. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

⁵ Lett. a) sospesa temporaneamente con **CU FIGC n. 224/A del 24/05/2024**

6. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione giudiziale prevista dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019. Gli effetti della revoca, qualora la liquidazione giudiziale sia intervenuta nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in liquidazione giudiziale venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo⁶.

6 bis. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in tutti gli altri casi di adozione delle procedure di cui al D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 con finalità liquidatorie⁷.

6 ter. Il Consiglio Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di ricorso ad istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale indiretta e quindi che comportino l'esercizio dell'impresa, in qualsiasi forma, da parte di soggetto diverso dal debitore. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 20 delle NOIF in materia di conferimento di azienda⁸.

7. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile.

Art. 16 bis - Partecipazioni societarie

1. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente ed affine entro il quarto grado.

1.bis Il divieto di cui al comma 1) non si applica ai casi di conclusione di accordi di licenza o acquisizione di partecipazioni di controllo, che vedono interessate, per una sola operazione, società professionistiche di calcio maschile e società operanti nel calcio femminile.

2. Fermo quanto disposto dal comma 1bis, qualora a seguito del passaggio di una società dal settore dilettantistico al settore professionistico si incorra nella situazione vietata dal comma 1, i soggetti interessati devono porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza.

3. L'inosservanza del termine di cui al comma 2 comporta la decadenza della affiliazione della società proveniente dal settore dilettantistico. Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all'art. 20 Bis delle N.O.I.F..

Norma Transitoria

a) Fatti salvi i provvedimenti già adottati dal Consiglio Federale in base alla previgente formulazione dell'art. 16 Bis, i soggetti, che alla data di entrata in vigore della presente disposizione si trovano nella condizione di cui al comma 1, dovranno porvi fine entro e non oltre

5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza della Stagione Sportiva **2028/2029**.

Qualora antecedentemente alla stagione sportiva **2028/2029** si verificchino, nell'ambito della medesima categoria, per due o più società professionistiche, le condizioni vietate dal comma 1, i

⁶ Comma così modificato dal CU FIGC n. 167/A del 21/04/2023. Si riporta il testo del previgente comma.

6. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo.

⁷ Comma introdotto dal CU FIGC n. 167/A del 21/04/2023.

⁸ Comma introdotto dal CU FIGC n. 167/A del 21/04/2023.

soggetti interessati dovranno porvi ine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza⁹.

b) L'inosservanza del termine sub a) comporta la decadenza della affiliazione della società, o delle società, la cui partecipazione societaria è stata acquisita per ultima.

c) Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all'art. 20 Bis delle N.O.I.F..

Art. 16 ter Partecipazioni societarie nella Divisione Calcio Femminile¹⁰

1. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società partecipanti ai campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente ed affine entro il quarto grado.

2. Qualora a seguito del passaggio di categoria si incorra nella situazione vietata dal comma 1, i soggetti interessati devono porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato di competenza.

3. L'inosservanza del termine di cui al comma 2 comporta la decadenza della affiliazione della società proveniente dalla categoria inferiore. Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all'art. 20 Bis delle N.O.I.F. se è interessata una società professionistica.

Art. 16 quater - Partecipazioni societarie in conflitto d'interessi (abrogato)

Art. 17 - Denominazione sociale

1. La denominazione sociale risultante dall'atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo i principi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività sportive.

2. Il mutamento di denominazione sociale delle società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega o della Divisione Calcio Femminile **competente** o del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare **improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno**. All'istanza vanno allegati in copia autentica, il verbale dell'Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l'atto costitutivo, lo Statuto sociale e l'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi. Non è ammessa l'integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario¹¹.

3. Per la **Lega Italiana Calcio Professionistico** è ammessa l'integrazione della denominazione sociale con il nome dell'eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al riguardo nel regolamento di detta Lega.

Art. 18 - Sede sociale

1. La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione.

⁹ Lett. a) così modificata dal CU FIGC n. 22/A del 28/07/2022. Si riporta la previgente lettera:

a) Fatti salvi i provvedimenti già adottati dal Consiglio Federale in base alla previgente formulazione dell'art. 16 Bis, i soggetti, che alla data di entrata in vigore della presente disposizione si trovano nella condizione di cui al comma 1, dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza della Stagione Sportiva 2024/2025.

Qualora antecedentemente alla stagione sportiva 2024/2025 si verificchino, nell'ambito della medesima categoria, per due o più società professionistiche, le condizioni vietate dal comma 1, i soggetti interessati dovranno porvi ine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza

¹⁰ Articolo introdotto dal CU FIGC n. 286/A del 28/06/2022.

¹¹ Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma:

2. Il mutamento di denominazione sociale delle società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente o della Divisione Calcio Femminile o del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare **improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno**; per le società associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine è anticipato al 5 luglio. All'istanza vanno allegati in copia autentica, il verbale dell'Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l'atto costitutivo, lo Statuto sociale e l'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi. Non è ammessa l'integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.

2. Il trasferimento della sede di una società in altro Comune è approvato dal Presidente Federale. L'approvazione è condizione di efficacia del trasferimento di sede. La relativa delibera deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.
3. La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con allegata la copia autentica del verbale della assemblea della società che ha deliberato il trasferimento di sede, lo statuto della società, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. **Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno**¹².
4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega **competente o le rispettive Divisioni Calcio Femminili competenti**¹³.
5. Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni:
- a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
 - b) la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per società del settore professionistico;
 - c) la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbia trasferito la sede sociale in altro Comune e non sia stata oggetto di fusione, di scissione o di conferimento di azienda.

Art. 19 - Impianto sportivo

1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto della iscrizione al Campionato. L'impianto sportivo, dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale.
2. In ambito professionistico e di Divisione Calcio Femminile, l'utilizzo di un impianto sportivo ubicato in un Comune diverso, è regolato dalle norme sulle Licenze Nazionali, emanate annualmente dal Consiglio Federale.
3. **Le Leghe professionistiche e la Divisione Calcio Femminile**, su richiesta delle società o d'ufficio, in situazioni eccezionali e di assoluta urgenza correlate alla singola gara, possono disporre secondo la rispettiva competenza e per fondati motivi, che le medesime società svolgano la loro attività in impianti diversi.
4. In ambito dilettantistico e di settore giovanile, su richiesta delle società, la L.N.D., i Comitati e i **Dipartimenti**, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti diversi e, per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e ai Campionati di Calcio Femminile **non organizzati dalla Divisione Calcio Femminile**, necessariamente non al di fuori della Provincia in cui ha sede la società, ovvero in Comune confinante di Province e/o Regioni diverse. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l'obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di province limitrofe, dotati di campi coperti.
5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di cui ai commi 3 e 4, le società possono chiedere il riesame della stessa: - al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico; - al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore dilettantistico o di settore

¹² Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma:

3. La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con allegata la copia autentica del verbale della assemblea della società che ha deliberato il trasferimento di sede, lo statuto della società, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate, in ambito professionistico e di Divisione Calcio Femminile, entro il 15 luglio di ogni anno, in ambito dilettantistico, entro il 5 luglio di ogni anno.

Comma così modificato dal C.U. FIGC n. 234/A del 26 giugno 2020. Si riporta il testo del previgente comma:

3. La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con allegata la copia autentica del verbale della assemblea della società che ha deliberato il trasferimento di sede, lo statuto della società, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate, in ambito professionistico, entro il 15 luglio di ogni anno, in ambito dilettantistico, entro il 5 luglio di ogni anno.

¹³ Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma:

4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega o la Divisione Calcio Femminile.

giovanile; - al Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile, se sono società partecipanti ai Campionati Nazionali Femminili **non professionistici**.

6. Salvo deroga, per quanto di competenza della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra.

7. Abrogato

Art. 20 - Fusioni – Scissioni – Conferimenti d'Azienda

1. La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. In caso di scissione di una società o di conferimento dell'azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l'approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l'unitarietà dell'intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell'attività sportiva.

2. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d'azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.

3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell'azienda sportiva, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. **Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l'attività giovanile e scolastica, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno. In ambito professionistico, le domande di approvazione della fusione debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno, mentre le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d'azienda possono essere presentate anche oltre detto termine.**¹⁴

4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti o, in caso di società partecipanti a Campionati Nazionali Femminili, **delle Divisioni Calcio Femminile**. Nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile, il Presidente Federale acquisisce,

anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La CO.VI.SO.C esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva¹⁵.

¹⁴ Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma:

3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell'azienda sportiva, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l'attività giovanile e scolastica, debbono essere presentate entro il 5 luglio di ogni anno. Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico e di Divisione Calcio Femminile, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno. Le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d'azienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine.

¹⁵ Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma:

4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti o, in caso di società partecipanti a Campionati Nazionali Femminili, della Divisione Calcio Femminile. Nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile, il Presidente Federale acquisisce, anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La CO.VI.SO.C esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva.

5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima. In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa. In caso di conferimento approvato in conto capitale dell'azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente.

6. In ambito dilettantistico **e di calcio professionistico femminile**, al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione.

Analoga procedura è consentita, qualora si intenda separare il settore calcio femminile professionistico dal settore calcio maschile e del settore calcio a cinque. In tale ultimo caso è necessario acquisire il parere vincolante della CO.VI.SO.C..

7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:

a) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;

b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l'attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;

c) tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.

Art. 20bis - Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico

1. Le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o mortis causa, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche (di seguito: Acquisizioni), possono essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria rispettivamente previsti dai commi 5 e 6 del presente articolo (di seguito: requisiti). Nel caso in cui gli acquirenti mortis causa siano più di uno, ciascuno di essi deve rispettare i predetti requisiti, ove la quota acquisita comporti, anche in comunione, il raggiungimento di una partecipazione non inferiore al 10%.

2. Ove l'Acquisizione avvenga ad opera di società o enti, nazionali o esteri, di qualsiasi genere (anche aventi la natura di trust), i requisiti di onorabilità devono essere soddisfatti da coloro che ne detengano il controllo (per tale intendendosi la condizione di cui al n. 1 dell'art. 2359 del codice civile) nonché da coloro i quali ne esercitino i poteri di rappresentanza o ancora ne risultino i beneficiari effettivi.

3. I requisiti di onorabilità devono essere, in ogni caso, soddisfatti anche da coloro che, attraverso la catena delle partecipazioni, controllino, anche indirettamente, almeno il 10% del capitale della società sportiva. Qualora l'acquisizione della partecipazione sia effettuata da una società o altro ente neocostituito (per tale intendendosi una società o ente costituiti da meno di un anno), i requisiti di onorabilità devono essere soddisfatti da tutti i soggetti partecipanti alla nuova società o ente indipendentemente dalla partecipazione detenuta.

4. Le medesime previsioni di cui ai commi 2 e 3 che precedono si applicano anche a coloro che subentrino nel controllo, ai sensi dell'art. 2359, n. 1, del codice civile, di società o enti nazionali o esteri di qualsiasi genere (anche aventi natura di trust) che abbiano una partecipazione non inferiore

al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche.

5. Requisiti di onorabilità.

A) I soggetti interessati alle Acquisizioni (di seguito: Acquirenti) non devono avere riportato le seguenti condanne penali: A1. Condanna passata in giudicato a pena detentiva superiore ad un anno, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p., per reati puniti con pena edittale massima non inferiore a 5 anni; A2. Condanna passata in giudicato a pena detentiva, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p. o convertita in pena pecuniaria, per i reati di cui agli artt.: - 1, 4, 6 bis, comma 1, 6 quater e 6 quinquies legge n. 401/1989; - 9 della legge n. 376/2000; - 640 (truffa), 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 644 (Usura), 646 (Appropriazione indebita, 648 bis (Riciclaggio), 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648 ter comma 1 (Autoriciclaggio) c.p.; A3. Condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 4 anni per qualsiasi reato, diverso da quelli di cui alla lett. A4); A4. Condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 3 anni per i reati di cui: - alla precedente lett. A2); - agli artt. 216 (Bancarotta fraudolenta) compresa l'ipotesi preferenziale di cui al comma 3, 223 (fatti di bancarotta fraudolenta) e 218, comma 2 (Ricorso abusivo al credito) R.D. 16 marzo 1942, n. 267; - agli artt. 314 (Peculato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 356 (Frode in pubbliche forniture), 416 bis (associazione di tipo mafioso), 416 ter (Scambio elettorale politicomafioso).

B) Gli Acquirenti non devono essere stati attinti da misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo I e II del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

C) Gli Acquirenti non devono inoltre: C1) essere stati soci o aver ricoperto, nella stagione in corso alla data della acquisizione e nelle cinque precedenti, la carica di amministratore e/o di dirigente, in società professionistiche destinatarie di provvedimenti di fallimento, di decadenza e/o revoca della affiliazione, di non ammissione al campionato di competenza, di esclusione dal campionato di competenza, assunti entro l'anno dalla perdita della qualità di socio o della carica di amministratore e/o dirigente; C2) aver effettuato acquisizioni e poi cessioni di cui al comma 1, nel corso della medesima stagione sportiva o nel corso di due stagioni sportive consecutive, nel periodo compreso tra la stagione sportiva in cui è intervenuta l'acquisizione e le cinque precedenti.

D) Le condizioni di cui alla lett. A) devono essere certificate mediante il deposito dei certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti rilasciati non oltre i 15 giorni antecedenti la data dell'Acquisizione.

D1) Per gli Acquirenti di nazionalità estera le condizioni di cui alla lett. A) devono essere provate mediante il deposito di certificazioni equipollenti a quelli indicati alla lett. D), accompagnate da traduzione giurata in lingua italiana, nonché in ogni caso mediante deposito di dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

E) Le condizioni di cui alle lett. B) e C) devono essere certificate dagli Acquirenti mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

6. Requisiti di solidità finanziaria.

A) Gli Acquirenti devono depositare in F.I.G.C.:

A1) la dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri, che, in forma di lettera di referenze bancarie: a.i) attestino di intrattenere rapporti ordinari con gli Acquirenti senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e inoltre aii) attestino che il merito creditizio degli Acquirenti in relazione all'attività professionale o di impresa dagli stessi svolta non sia inferiore a B+ o comunque ad una classe di merito di credito equipollente a B+ secondo la scala di valutazione delle principali agenzie di rating sul mercato.

A2) una fideiussione bancaria a prima richiesta, per le società di Serie B e Serie C, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata rispettivamente in favore della LNPNB o della Lega

Pro, a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita e deve essere emessa da una banca autorizzata ad operare in Italia secondo la normativa tempo per tempo vigente.

7. La documentazione richiesta dai commi 5 e 6 lettera A1), unitamente alla copia dell'atto dal quale consegue l'Acquisizione di cui al comma 1 ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell'atto, unitamente ad una attestazione di avvenuta stipula, deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla Acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal comma 6 lettera A2) deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire.

8. Nel caso la Commissione (Co.A.P.S. - Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) di cui al comma 11 rilevi una qualunque irregolarità o carenza nella documentazione o nella fideiussione di cui ai commi 5 e 6 che precedono, essa provvede a chiedere ai soggetti interessati l'integrazione della documentazione o della fideiussione, fissando un termine aggiuntivo, non prorogabile, di 15 giorni. La concessione del termine aggiuntivo previsto dal presente comma 8 è comunque subordinata a che, nel termine di cui al comma 6, sia stato quanto meno depositato l'atto dal quale consegue l'Acquisizione ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell'atto, sia stata quanto meno depositata l'attestazione di avvenuta stipula.

9. Non possono essere esaminati o presi in considerazione documenti presentati successivamente al termine aggiuntivo come sopra fissato e il mancato adempimento alla richiesta di regolarizzazione, entro il medesimo termine, equivale ad assenza dei requisiti richiesti dai commi 5 e 6.

10. L'art. 32, commi da 5-bis a 5-octies del Codice di Giustizia Sportiva disciplina le sanzioni applicabili alle violazioni concernenti la dimostrazione dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dal presente articolo.

11. La FIGC si avvale di una Commissione consultiva (Co.A.P.S. - Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) per accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo. La Commissione è formata da 7 componenti, esperti in materie giuridiche e/o economiche, nominati dal Presidente Federale, sentiti i Presidenti delle Leghe Professionistiche. La Commissione è validamente costituita con la partecipazione di 4 componenti e decide a maggioranza dei presenti computando il voto del presidente con valore doppio. La Commissione adotta i propri atti di valutazione entro 20 giorni dalla scadenza di ciascun termine previsto dal presente articolo. L'esito delle verifiche svolte dalla Commissione, comprensive del procedimento aggiuntivo disciplinato dal comma 8 del presente articolo, è comunicato al Presidente Federale e alla società sportiva interessata, e, nel caso in cui la Commissione rilevi inadempienze o la mancanza dei requisiti, è comunicato altresì alla Procura Federale.

Art. 21 - I dirigenti delle società

1. Sono qualificati "dirigenti" delle società gli amministratori e tutti i soci che abbiano comunque responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C..

2. Non possono essere "dirigenti" né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società cui sia stata revocata l'affiliazione a termini dell'art. 16.

3. Possono essere colpiti dalla preclusione di cui al precedente comma gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio. Competente a decidere in prima istanza è la Commissione Disciplinare ed in ultima istanza la C.A.F. su deferimento della Procura Federale nell'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

4. I dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore in altra società associata nella stessa Lega **o nella stessa Divisione** o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico.

Art. 22 - I collaboratori

1. Sono collaboratori nella gestione sportiva delle società coloro che, svolgendo per esse attività retribuita o comunque compensata, siano incaricati di funzioni che comportino responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C..
2. I collaboratori delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici, né assumere la qualifica di collaboratore o di dirigente in altra società associata nella stessa Lega **o nella stessa Divisione** o che svolgono attività **esclusivamente** nel Settore Giovanile e Scolastico.

Art. 22 bis - Disposizioni per la onorabilità

1. Non possono assumere la carica di dirigente di società o di associazione (art. 21, 1° comma, N.O.I.F.), e l'incarico di collaboratore nella gestione sportiva delle stesse (art. 22, 1° comma, N.O.I.F.), e se già in carica decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. (interdetti, inabilitati, falliti e condannati a pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi) nonché coloro che siano stati o vengano condannati con sentenza passata in giudicato a pene detentive superiori ad un anno: a) per i delitti previsti dalle seguenti leggi:
 - Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401).
 - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge 14/12/2000, n. 376).
 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (legge 16/03/1942, n. 267) – Titolo VI – Capo I e II – Reati commessi dal fallito – Reati commessi da persone diverse dal fallito – da art. 216 a art. 235.
 - Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 75).
 - Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.).
 - Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.).
 - Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet (legge 6/02/2000, n. 38).
 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159).
 - Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui agli art. 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 320, 321, 322, c.p.
 - Delitti contro la fede pubblica (da art. 453 a art. 498 c.p.).
 - Delitti contro il patrimonio di cui agli art. 628, 629, 630, 640, 640 bis, 644, 646, 648, 648 bis, 648 ter c.p.
 - Delitti associativi di cui agli art. 416, 416 bis c.p.
 - Interferenze illecite nella vita privata (615 bis, 623 bis c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire conversazioni telefoniche o telegrafiche (617 bis, 623 bis c.p.).
 - Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.
- b) Per i delitti, puniti con pena edittale detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, previsti dalle seguenti leggi:
 - Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990, n. 309).
 - Disposizioni penali in materia di società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI Libro V). Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25/01/1982, n. 17).
 - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58).
2. Le incompatibilità e le decadenze previste dal comma che precede cessano con il conseguimento, da parte degli interessati, della riabilitazione deliberata dal competente organo dell'autorità giudiziaria ordinaria. Al fine del successivo tesseramento gli interessati debbono preventivamente formulare documentata istanza alla F.I.G.C.

3. (ABROGATO)

4. Restano sospesi dalla carica coloro che vengono sottoposti a misure di prevenzione (Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159) o a misure di sicurezza personale (art. 215 c.p.). La sospensione permane sino alla scadenza della misura o alla revoca della stessa.

5. In caso di emissione di provvedimento restrittivo della libertà personale, anche per reati diversi da quelli previsti nella precedente elencazione, opera parimenti la sospensione dalla carica sino alla remissione in libertà.

6. All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di società o di associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal primo comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le società ed associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle società ed associati stessi, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

6 bis. I dirigenti di società o di associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega, **alla Divisione** od al Comitato competente.

7. In caso di mendace dichiarazione all'atto del tesseramento o di omessa immediata comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti interessati incorrono nella decadenza dalla carica o dall'incarico per il sopravvenire di una situazione di incompatibilità di cui al primo comma e nella sospensione dalla carica o dall'incarico per il sopravvenire di una situazione di cui al quarto o quinto comma, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del codice di giustizia sportiva.

Art. 22 ter.

1) la sospensione di cui all'art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del CONI deve essere disposta dal Presidente Federale 2) Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte di Giustizia Federale entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso al Presidente Federale

3) La sospensione di cui all'art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del CONI si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012.

4) E' fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati nell'art. 11, comma 1 del Codice di comportamento sportivo del CONI, che ricoprano cariche negli organismi delle federazioni sportive nazionali o negli organismi rappresentativi delle società, di comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta. L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 23 - I tecnici

1. Le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico.

2. I tecnici sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel Regolamento del Settore Tecnico e di tutte le altre norme federali.

3. I tecnici tesserati sono soggetti alla disciplina ed agli organi della giustizia sportiva ordinari per le infrazioni inerenti l'attività agonistica, salvo la speciale competenza prevista dal Regolamento del Settore Tecnico.

4. Il Consiglio Federale stabilisce i criteri per il riconoscimento delle associazioni di categoria previste dagli articoli 14, 20 e 22 dello Statuto e del grado della rispettiva rappresentatività ai fini statutari.

TITOLO III. - LE LEGHE

Art. 24 - Le Leghe

1. Nell'esplicazione dei compiti ad esse demandate dalla F.I.G.C., a norma dell'art. 9 dello Statuto, le Leghe operano secondo le disposizioni ed i principi direttivi stabiliti nelle presenti norme organizzative interne e ad essi conformano la rispettiva autonomia normativa ed organizzativa.

TITOLO IV. – I SETTORI E LA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

Art. 25 - I Settori

1. Il Settore Tecnico e il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica disciplinano la propria attività con norme dell'ordinamento interno in conformità alle presenti norme organizzative ed ai principi in esse contenuti.

Art. 25 bis - Divisione Calcio Femminile

1. La Divisione Serie A Femminile Professionistica e la Divisione Serie B Femminile sono inquadrata nella F.I.G.C., esercitano le funzioni amministrative e di gestione attribuite loro dalla Federazione ed **assolvono**, nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali nonché dei loro Regolamenti **approvati dal Consiglio Federale, ai compiti ad esse demandati, ivi compresi quelli riguardanti l'organizzazione e la disciplina dell'attività delle società disputanti le competizioni nazionali di Calcio Femminile di rispettiva competenza**¹⁶.

2. La Divisione Serie A Femminile Professionistica e la Divisione Serie B Femminile hanno sede presso la F.I.G.C.¹⁷

3. L'attività di indirizzo strategico della Divisione Serie A Femminile Professionistica è demandata a un Consiglio Direttivo, formato da cinque componenti, tra cui un Presidente e un Vice Presidente, eletti dall'Assemblea delle società di Serie A Femminile, nel rispetto dei principi di democrazia e con

le modalità stabilite dal Regolamento della Divisione¹⁸.

4. L'attività di indirizzo strategico della Divisione Serie B Femminile è demandata a un Consiglio Direttivo, formato da quattro componenti eletti dal Consiglio Federale e da tre componenti eletti dall'Assemblea delle società di Serie B Femminile, nel rispetto dei principi di democrazia e con modalità stabilite dal Regolamento della Divisione. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti¹⁹.

5. I requisiti previsti per i componenti degli organi delle Divisioni, le modalità della loro elezione, la durata del mandato, nonché le attribuzioni e il funzionamento di detti organi sono disciplinati dai Regolamenti di ciascuna Divisione, approvati dal Consiglio Federale²⁰.

¹⁶ Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma

1. La Divisione calcio femminile è inquadrata nella F.I.G.C., esercita le funzioni amministrative e di gestione attribuitegli dalla Federazione ed assolve ad ogni compito ad essa demandato nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali.

¹⁷ Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma

2. La Divisione Calcio Femminile ha sede presso la F.I.G.C., organizza e disciplina l'attività delle società disputanti le competizioni nazionali di Calcio Femminile nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali e sotto il controllo amministrativo, preventivo e consuntivo della F.I.G.C..

¹⁸ Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma

3. L'attività di indirizzo strategico della Divisione Calcio Femminile è demandata a un Consiglio Direttivo, formato da quattro componenti eletti dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale e da tre componenti eletti dall'Assemblea delle società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione, nel rispetto dei principi di democrazia e con modalità stabilite dalla Federazione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, con le modalità stabilite dalla FIGC.

¹⁹ Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma

4. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un quadriennio olimpico e si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.

²⁰ Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile hanno facoltà di assistere il Presidente Federale e il Direttore Generale della F.I.G.C., o loro delegati. E', altresì, invitato a partecipare il Presidente della Commissione per lo sviluppo del Calcio Femminile costituita ai sensi del successivo art. 48 bis.

6. La Federazione, ove ritenuto, al fine di garantire il livello della qualità organizzativa delle competizioni, può demandare alle Leghe l'organizzazione delle competizioni nazionali di calcio femminile.

7. L'organizzazione dell'attività di calcio femminile in ambito territoriale è demandata ai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti.

NORMA TRANSITORIA Fino alla costituzione del primo Consiglio Direttivo della Divisione calcio Femminile, le funzioni allo stesso demandate sono svolte dal Consiglio Federale, che può delegare a tal fine il Presidente Federale.

Art. 25 ter - Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale

1. La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale è inquadrata nella F.I.G.C..

2. La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale organizza e disciplina le competizioni calcistiche per atleti disabili, la partecipazione delle società e dei tesserati alle stesse. La Federazione, ove ritenuto, può demandare alle Leghe l'organizzazione delle competizioni della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.

3. Le Norme organizzative e di funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale sono approvate dal Consiglio Federale.

4. Il tesseramento quale tecnico, dirigente, collaboratore o educatore di società partecipanti alle competizioni di calcio sperimentali organizzati dalla Divisione, qualificato come tesseramento del *Dirigente anche con funzioni tecniche*, autorizza la conduzione tecnica della squadra ed è compatibile con il tesseramento quale calciatore/calciatrice, tecnico, dirigente o collaboratore di società associata alle Leghe o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico²¹.

NORMA TRANSITORIA - Abrogata²²

TITOLO V. - L'A.I.A.

Art. 26 - L'A.I.A.

1. L'A.I.A. disciplina autonomamente il proprio ordinamento interno in conformità alle presenti norme organizzative ed ai principi in esse contenuti.

TITOLO VI - I CALCIATORI

Art. 27 I calciatori e le calciatrici²³

²¹ Comma introdotto dal **CU 33/A FIGC del 13/07/2023**.

²² Norma abrogata dal **CU 33/A FIGC del 13/07/2023**. Si riporta il testo della previgente:

NORMA TRANSITORIA

1. Sino al **30 giugno 2022**, il tesseramento quale tecnico, dirigente, collaboratore o educatore di società partecipanti alle competizioni di calcio sperimentali organizzati dalla Divisione, qualificato come tesseramento del *Dirigente anche con funzioni tecniche*, autorizza la conduzione tecnica della squadra ed è compatibile con il tesseramento quale calciatore/calciatrice, tecnico, dirigente o collaboratore di società associata alle Leghe o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico.

²³ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 27 - I calciatori e le calciatrici

1. I calciatori e le calciatrici tesserati per la F.I.G.C. sono qualificati nelle seguenti categorie:

a) "professionisti";

b) "non professionisti";

c) "giovani";

d) "giocatori/giocatrici di Calcio a 5 (non professionisti o giovani)". Detta qualifica, ove non specificatamente riportata nelle norme successive, deve intendersi ricompresa nella definizione di calciatori/calciatrici "non professionisti" o "giovani".

1. I calciatori e le calciatrici tesserati per la F.I.G.C. sono qualificati nelle seguenti categorie:

a) "professionisti";

b) "non professionisti";

c) "giovani";

d) "giocatori/giocatrici di Calcio a 5 (non professionisti o giovani)". Detta qualifica, ove non specificatamente riportata nelle norme successive, deve intendersi ricompresa nella definizione di calciatori/calciatrici "non professionisti" o "giovani".

2. L'impiego dei calciatori e delle calciatrici, a seconda della categoria di appartenenza, è stabilito dalle presenti norme nonché da quelle delle Leghe, delle Divisioni di calcio femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

3. **Ove non diversamente specificato** l'età del/della calciatore/calciatrice è computata con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno²⁴.

Art. 28 I "professionisti" ²⁵

1. Sono qualificati "professionisti" i calciatori e le calciatrici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe professionistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile.

2. Il rapporto di prestazione da "professionista", con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione²⁶.

3. Il primo contratto da "professionista" può essere stipulato dai calciatori/calciatrici che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età²⁷.

Art. 29 I "non professionisti" ²⁸

2. L'impiego dei calciatori e delle calciatrici, a seconda della categoria di appartenenza, è stabilito dalle presenti norme nonché da quelle delle Leghe, della FIGC - Divisione Calcio Femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

²⁴ Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma

3. Ad ogni effetto l'età del calciatore è computata con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno.

²⁵ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 28 - I "professionisti"

1. Sono qualificati "professionisti" i calciatori e le calciatrici che esercitano l'attività sportiva a titolo

oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile.

2. Il rapporto di prestazione da "professionista", con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.

3. Il primo contratto da "professionista" può essere stipulato dai calciatori/calciatrici che abbiano compiuto almeno il 19° anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 33.

²⁶ Comma così modificato dal CU FIGC n. 247/A del 14/06/2024. Si riporta il testo del previgente comma

2. Il rapporto di prestazione da "professionista", con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione e contratti ad efficacia differita

Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma

2. Il rapporto di prestazione da "professionista", con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.

²⁷ Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma

3. Il primo contratto da "professionista" può essere stipulato dai calciatori/calciatrici che abbiano compiuto almeno il 19° anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 33.

²⁸ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

1. Sono qualificati “non professionisti” i calciatori/calciatrici che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., svolgono attività di Calcio a 5, svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati non professionistici di Calcio femminile.

2.bis ABROGATO.

2. I “non professionisti” possono instaurare rapporti di lavoro sportivo sotto forma di contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, sottoscrivere contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, nonché svolgere prestazioni sportive come volontari, secondo le prescrizioni di legge. Il contratto di lavoro sportivo deve essere stipulato dai “non professionisti”, quando ricorrono i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021. Il contratto di apprendistato può essere stipulato dai “non professionisti”, quando ricorrono i requisiti di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

3. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato possono avere una durata, complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice, non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.

4. Il tesseramento dei “non professionisti” dura una stagione sportiva, salvo che gli stessi non abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennale di durata maggiore. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Art. 30 - I calciatori e le calciatrici dell'attività ricreativa

1. I calciatori/calciatrici che giocano in particolari manifestazioni a carattere ricreativo e propagandistico, indette o autorizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono tesserati dai Comitati della stessa Lega, previo nulla-osta della società per la quale siano eventualmente tesserati.

2. Il vincolo di tesseramento per l'attività ricreativa è limitato alla durata della manifestazione e non pregiudica diverso ed eventuale vincolo contemporaneo dello stesso calciatore.

3. Non possono essere tesserati per l'attività ricreativa coloro che siano colpiti da squalifiche od inibizioni, non ancora scontate, per infrazioni disciplinari commesse quali soggetti dell'attività sportiva nell'ambito della F.I.G.C.. I Comitati di appartenenza possono derogare a questo divieto nel caso di soggetti colpiti da squalifica per una o più giornate di gara, o per squalifica a tempo determinato di durata non superiore a un mese.

Art. 31 I “giovani” ²⁹

Art. 29 - I “non professionisti”

1. Sono qualificati “non professionisti” i calciatori/calciatrici che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., svolgono attività di Calcio a 5, giocano il “Calcio a Cinque”, svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati non professionistici di Calcio femminile.

1.bis ABROGATO.

2. Per tutti i “non professionisti” è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato.

3. I rimborsi forfettari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, ovvero le somme lorde annuali secondo il disposto dei successivi artt. 94 ter e 94 quinquies e e 94 septies, possono essere erogati esclusivamente ai calciatori e alle calciatrici tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D., e alle calciatrici e allenatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali non professionistici di Calcio femminile, ai giocatori e alle giocatrici di Calcio a 5 tesserati per società partecipanti ai campionati nazionali, nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.

²⁹ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 31 - I “giovani”

1. Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che all'inizio della stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno²⁹.

2. I calciatori/calciatrici “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e nella Divisione Calcio Femminile.

3. Il calciatore/calciatrice “giovane”, è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto.

Norma Transitoria

Restano invariate le scadenze per i vincoli biennali in essere alla data di entrata in vigore del nuovo comma 3.

1. Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che non abbiano ancora compiuto il 16° anno.
2. I calciatori/calciatrici “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nella Divisione Serie A Femminile Professionistica e nella Divisione Serie B Femminile.
3. Il calciatore/calciatrice “giovane” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tal caso, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Norme transitorie

Nella stagione sportiva 2023/2024, le società di Puro settore giovanile possono tesserare con vincolo annuale calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell'anno 2007.

Art. 32 I “giovani dilettanti”³⁰

³⁰ Articolo così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente articolo:

Art. 32

1. I calciatori/calciatrici:

a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulato un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulato un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

1.bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF.

2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionista”. Il loro tesseramento dura una stagione sportiva, salvo che abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulato un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Norme transitorie in applicazione dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021 La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per detti calciatori, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno della stagione in cui compiono il 18° anno di età, salvo che non stipolino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per detti calciatori, il tesseramento permane: a) fino al 30 giugno 2025 se sono nati negli anni 2003 e 2004, salvo che non stipolino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società; b) fino al 30 giugno 2026, se sono nati dal 1° gennaio 2005 in poi, salvo che non stipolino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e alle lettere a) e b) del quarto capoverso, l'importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell'art. 99 è raddoppiato.

Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2002 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2024, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.

Nella stagione 2023/2024, per i calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell'anno 2007, è consentito assumere il vincolo anche per una sola stagione sportiva e fino ad un massimo di due, al termine della quale sono liberi/e di diritto.

Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 32 - I “giovani dilettanti”

1. I calciatori/calciatrici:

a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti o con le società di Serie B della Divisione Calcio Femminile, per la quale sono già tesserati/e vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”.

b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età anno di età assumeranno con la società della Lega Nazionale Dilettanti o con le società di Serie B della Divisione Calcio Femminile per la quali si tesserano, vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti” (1).

1. I calciatori/calciatrici:

a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento, **in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società**, può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che i “**giovani dilettanti**” **instaurino** un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero **stipulino** un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età **sono qualificati** “giovani dilettanti” se **si tesserano** con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo **instaurino** un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero **stipulino** un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

c) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 17° anno di età **sono qualificati** “giovani dilettanti” se **si tesserano** con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. **Il loro tesseramento dura una stagione sportiva, salvo che instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.**

1. bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall’art. 39.1bis delle NOIF.

2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionisti”.

Il loro tesseramento, **in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società** dura una stagione sportiva, salvo che i “**non professionisti**” **instaurino** un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero **stipulino** un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

1.bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall’art.118 delle NOIF.

2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionista”.

(1) Comma 1 così modificato dal CU FIGC n. 283/A del 15/06/2022. Si riporta il testo del previgente comma 1:

1. I calciatori/calciatrici “giovani” dal 14° anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile, per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”.

Norme transitorie

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2022, salvo quanto previsto nelle disposizioni successive.

Nella stagione 2022/2023, per i calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2006, è consentito assumere il vincolo anche per una sola stagione sportiva, al termine della quale sono liberi/e di diritto.

Nella stagione 2023/2024, per i calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2007, è consentito assumere il vincolo anche per una sola stagione sportiva, al termine della quale sono liberi/e di diritto.

Norme transitorie³¹

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2025, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Per i calciatori nati dal 1° luglio 2005 in poi, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno 2026, salvo che non stipolino, a partire dal 1° luglio 2025, un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2025, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

³¹ Norma transitoria così dal CU FIGC n. 233/A del 16/07/2024. Si riporta il testo della previgente norma transitoria

Norme transitorie

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2025, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per i calciatori nati dal 1° luglio 2005 in poi, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno 2026, salvo che non stipolino, a partire dal 1° luglio 2025, prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società. La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano

con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2025, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Per detti calciatori, se sono nati nel primo semestre del 2005, il tesseramento permane fino al 30 giugno 2026, salvo che a partire dal 1° luglio 2025 non stipolino un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società, nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND.

Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e del quarto capoverso, l'importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell'art. 99 è raddoppiato.

Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2004 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2025, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.

Norma transitoria così dal CU FIGC n. 273/A del 29/06/2024. Si riporta il testo della previgente norma transitoria

Norme transitorie in applicazione dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per i calciatori nati dal 1° luglio 2005 in poi, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno 2026, salvo che non stipolino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Per detti calciatori, il tesseramento permane:

a) fino al 30 giugno 2025 se sono nati negli anni 2003 e 2004, salvo che non stipolino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società;

b) fino al 30 giugno 2026, se sono nati **nel primo semestre del 2005**, salvo che non stipolino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e alle lettere a) e b) del quarto capoverso, l'importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell'art. 99 è raddoppiato.

Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2002 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2024, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.

Comma così modificato dal CU FIGC n. 247/A del 14/06/2024. Si riporta il testo del previgente comma

Norme transitorie in applicazione dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per i calciatori **nati dal 1° luglio 2005 in poi**, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno 2026, salvo che non stipolino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Per detti calciatori, il tesseramento permane:

a) fino al 30 giugno 2025 se sono nati negli anni 2003 e 2004, salvo che non stipolino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società;

b) fino al 30 giugno 2026, se sono nati dal 1° gennaio 2005 in poi, salvo che non stipolino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e alle lettere a) e b) del quarto capoverso, l'importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell'art. 99 è raddoppiato.

Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2002 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2024, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.

Per detti calciatori, se sono nati nel primo semestre del 2005, il tesseramento permane fino al 30 giugno 2026, salvo che a partire dal 1° luglio 2025 non stipulino un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società, nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND. Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e del quarto capoverso, l’importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell’art. 99 è raddoppiato.

Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2004 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2025, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.

In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali accordi preliminari intervenuti tra le parti e depositati presso i competenti uffici.

Art. 32 bis Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza ³²

1. I calciatori e le calciatrici, che entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 24° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali. Qualora i calciatori o le calciatrici siano tesserati, con la medesima società, sia per l’attività di Calcio a 11 sia per l’attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, separatamente, per le singole attività.

2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva.

2 bis. A seguito dello svincolo per decadenza, il calciatore/calciatrice potrà essere tesserato/a per la sola durata di una stagione sportiva, al termine della quale sarà libero/a di diritto. In caso di

³² Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 32 bis Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza

1. I calciatori e le calciatrici, che entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 24° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell’art. 94 quinquies, nonché all’art. 94 septies. Qualora i calciatori o le calciatrici siano tesserati, con la medesima società, sia per l’attività di Calcio a 11 sia per l’attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, separatamente, per le singole attività (1).

2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza

entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva.

2 bis. A seguito dello svincolo per decadenza, il calciatore/calciatrice potrà essere tesserato/a per la sola durata di una stagione sportiva, al termine della quale sarà libero/a di diritto. In caso di sottoscrizione di accordi economici pluriennali, di cui ai successivi artt. 94 ter, 94 quinquies e 94 septies, la durata del tesseramento coinciderà con la durata dell’accordo economico.

3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al “Campionato Carnico”, le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.

(1) Comma 1 così modificato dal CU FIGC n. 283/A del 15/06/2022. Si riporta il testo del previgente comma 1:

1. I calciatori e le calciatrici, che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell’art. 94 quinquies, nonché all’art. 94 septies. Qualora i calciatori o le calciatrici siano tesserati, con la medesima società, sia per l’attività di Calcio a 11 sia per l’attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, separatamente, per le singole attività.

Norma transitoria

La modifica al comma 1 entra in vigore: a) dal 1° luglio 2022 per i vincoli assunti ai sensi del nuovo comma 1 dell’art. 32 delle N.O.I.F.;

b) dal 1° luglio 2023 per i vincoli assunti ai sensi del comma 1 dell’art. 32 delle N.O.I.F., vigente fino al 30 giugno 2022. In tal caso le istanze di svincolo possono essere presentate dal 15 giugno 2023 al 15 luglio 2023.

sottoscrizione di accordi economici pluriennali, di cui ai successivi artt. 94 ter, 94 quinquies e 94 septies, la durata del tesseramento coinciderà con la durata dell'accordo economico.

3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.

Norma transitoria

Le disposizioni del presente articolo restano in vigore fino ad esaurimento dei tesseramenti per i quali trovano applicazione.

Art. 32 ter Norma transitoria ABROGATA³³

Art. 33 I "giovani di serie" ³⁴

³³ Articolo abrogato dal CU n. 232/A del 28/06/2023.

Art. 32 ter - Norma transitoria

1. Il termine del 25° anno di età, fissato per avvalersi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento, entrerà in vigore a decorrere dal 1° luglio 2004.

2. Potranno avvalersi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento, con le modalità di cui ai punti 2 e 3 del precedente art. 32 bis, i calciatori che nel corso degli anni solari 2002 e 2003 abbiano anagraficamente compiuto, rispettivamente, il 29° ed il 27° anno di età.

³⁴ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 33 - I "giovani di serie"

1. I calciatori e le calciatrici "giovani", dal 14° anno di età, assumono la qualifica di "giovani di serie" quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile.

2. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di "giovani di serie" assumono un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all'impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età. Nell'ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore e la calciatrice "giovane di serie", entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, hanno diritto, quali soggetti di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l'acquisizione dello status di "professionista", ad un'indennità determinata annualmente dalla Lega o dalla FIGC Divisione Calcio Femminile cui appartiene la società. La società per la quale è tesserato/a il/la "giovane di serie" ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di calciatore/calciatrice "professionista" di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di pendenza del tesseramento quale "giovane di serie", con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il calciatore/calciatrice "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:

- a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
- b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
- c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Divisione Unica – Lega Pro;
- d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Tale durata, in ogni caso, non può superare quella che sarebbe conseguita alla stipulazione effettuata a termini del comma 2.

5. Nel caso di calciatore/calciatrice "giovane di serie", il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale "professionista" con l'osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest'ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall'età del calciatore/calciatrice.

6. Il calciatore e la calciatrice "giovane di serie" in rapporto di addestramento tecnico può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.

7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021

Norme transitorie valevoli per il calcio femminile nelle stagioni sportive 2022/23 e 2023/24.

Per la stagione sportiva 2022/2023

Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al comma 2 dell'art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate negli anni 2001 e 2002, al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 1 anno per le calciatrici nate nell'anno 2001 e a 2 anni per le calciatrici nate nell'anno 2002.

In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.

Per la stagione sportiva 2023/2024

Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al comma 2 dell'art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell'anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni.

In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.

Per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/24

Nell'ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2021/2022 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell'art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un'indennità netta non inferiore a quella pattuita nell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2021/2022.

1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.

2. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, **del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca**, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto. Al termine del periodo di apprendistato, la società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie” con contratto di apprendistato ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di calciatore/calciatrice “professionista”, di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di durata del contratto di apprendistato, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale³⁵.

2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il calciatore/ calciatrice compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale³⁶.

2-ter. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” può, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui compie anagraficamente il 18° anno di età, concedere alla società presso la quale è tesserato/a il diritto di opzione per la stipulazione del primo contratto di apprendistato professionalizzante, di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 19° anno di età, a condizione che:

a) la pattuizione che prevede la concessione di tale diritto di opzione risulti espressamente indicata nel modulo federale di tesseramento e riporti, a pena di nullità, il consenso del

Per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/24

In relazione al diritto della calciatrice “giovane di serie” ad ottenere la qualifica di “professionista” e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l’atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2020/21 e 2021/22, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia.

Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2022/23 e 2023/24 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.

In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

³⁵ Comma così modificato dal **CU 59/A FIGC del 27/07/2023**. Si riporta il testo del previgente comma:

2. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, ovvero del contratto di apprendistato professionalizzante, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto. Al termine del periodo di apprendistato, la società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie” con contratto di apprendistato ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di calciatore/calciatrice “professionista”, di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di durata del contratto di apprendistato, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

³⁶ Comma introdotto dal **CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024**.

calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio del diritto di opzione da parte della società;

b) nel modulo federale di tesseramento sia precisato il corrispettivo convenuto tra il calciatore/calciatrice e la società per la concessione a quest'ultima del diritto di opzione, il cui importo non potrà comunque essere inferiore al 5% del trattamento economico minimo di categoria previsto per la prima annualità contrattuale in caso di esercizio dell'opzione;

c) il diritto di opzione abbia durata massima di due anni, ovvero di un anno qualora lo stesso sia concesso dopo il compimento del 15° anno di età, e sia esercitabile nell'ultimo mese di durata del tesseramento con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

In assenza di concessione del diritto di opzione, il calciatore/calciatrice "giovane di serie" può essere vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito o confermato tale qualifica prima del compimento del 17° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di lavoro sportivo, nelle diverse forme consentite. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto ³⁷.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il calciatore/calciatrice "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:

- a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
- b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
- c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in **Serie C**;
- d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un'unica stagione sportiva, per la medesima società³⁸.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione³⁹

5. Nel caso di calciatore/calciatrice "giovane di serie", il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale "professionista" con l'osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest'ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall'età del calciatore/calciatrice.

³⁷ Comma introdotto dal C.U. n. 159/A FIGC del 30/01/2025

³⁸ Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico

Il calciatore/calciatrice "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:

- a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
- b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
- c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Divisione Unica - Lega Pro;
- d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

³⁹ Comma così modificato dal CU FIGC n. 247/A del 14/06/2024. Si riporta il testo del previgente comma

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni.

Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione e contratti ad efficacia differita

Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Tale durata, in ogni caso, non può superare quella che sarebbe conseguita alla stipulazione effettuata a termini del comma 2.

6. Il calciatore e la calciatrice "giovane di serie" in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.

7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Norme transitorie⁴⁰

⁴⁰ Norma transitoria così modificata dal CU FIGC n. **159/A del 30/01/2025**. Si riporta il testo della previgente norma transitoria

Norme transitorie

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/calciatrici che si tesserano con una nuova società **dalla** stagione sportiva 2023/2024.

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio **2025**, per i/le calciatori/calciatrici che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Di conseguenza, per tutti calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani di serie" prima del 1° luglio 2023, l'eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno **2025**, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

Il comma 2 bis trova applicazione dal 1° luglio 2024 per i calciatori/calciatrici che sottoscriveranno un nuovo tesseramento dalla stagione sportiva 2024/2025.

Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024.

Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i calciatori contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima dell'entrata in vigore del comma 2 bis mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 vigente fino alla introduzione del comma 2 bis.

Il comma 2 bis trova altresì applicazione per i calciatori/calciatrici tesserati/e come Giovani di Serie entro il 30 giugno 2023 ed il diritto ivi previsto deve essere esercitato **nell'ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale**.

Norma transitoria così modificata dal CU FIGC n. **273/A del 29/06/2024**. Si riporta il testo della previgente norma transitoria

Norme transitorie

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/calciatrici che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2024, per i/le calciatori/calciatrici che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Di conseguenza, per tutti calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani di serie" prima del 1° luglio 2023, l'eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2024, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

Il comma 2 bis trova applicazione dal 1° luglio 2024 per i calciatori/calciatrici che sottoscriveranno un nuovo tesseramento dalla stagione sportiva 2024/2025.

Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024.

Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie **con sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i calciatori contratti di apprendistato ad efficacia differita)** prima dell'entrata in vigore del comma 2 bis mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 vigente fino alla introduzione del comma 2 bis.

Il comma 2 bis trova altresì applicazione per i calciatori/calciatrici tesserati/e come Giovani di Serie entro il 30 giugno 2023 ed il diritto ivi previsto deve essere esercitato dal 1° giugno 2024 al 30 giugno 2024.

Norma transitoria così modificata dal n. **247/A del 14/06/2024**. Si riporta il testo della previgente norma transitoria

Norme transitorie

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/calciatrici che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2024, per i/le calciatori/calciatrici che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Di conseguenza, per tutti calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani di serie" prima del 1° luglio 2023, l'eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2024, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

Il comma 2 bis trova applicazione dal 1° luglio 2024 per i calciatori/calciatrici che sottoscriveranno un nuovo tesseramento dalla stagione sportiva 2024/2025.

Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie con contratto di apprendistato prima dell'entrata in vigore del comma 2 bis mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 vigente fino alla introduzione del comma 2 bis.

Il comma 2 bis trova altresì applicazione per i calciatori/calciatrici tesserati/e come Giovani di Serie entro il 30 giugno 2023 ed il diritto ivi previsto deve essere esercitato dal 1° giugno 2024 al 30 giugno 2024.

Norma transitoria così modificata dal CU FIGC n. **233/A del 31/05/2024**. Si riporta il testo della previgente norma transitoria

Norme transitorie in applicazione dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/ci che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2024, per i/le calciatori/ci che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Di conseguenza, per tutti calciatori/calciatrici tesserati come "giovani di serie" prima del 1° luglio 2023, l'eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2024, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/calciatrici che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2025, per i/le calciatori/calciatrici che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Di conseguenza, per tutti calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l’eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2025, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

Il comma 2 bis trova applicazione **esclusivamente nella stagione sportiva 2024/2025** per i calciatori/calciatrici “giovani di serie” che **sottoscrivono** un nuovo tesseramento **nella medesima** stagione sportiva. **Qualora detto nuovo tesseramento sia biennale, il diritto di cui al comma 2 bis va esercitato esclusivamente nel mese di giugno 2025, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Di conseguenza, dopo il 30 giugno 2025 il comma 2 bis non sarà più applicabile.** Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024.

Il comma 2 ter trova applicazione dal 1° luglio 2025.

Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i calciatori contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima dell’entrata in vigore del comma 2 bis mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista previsto dall’ultimo capoverso del comma 2 vigente fino alla introduzione del comma 2 bis.

Norme transitorie per il calcio femminile per la stagione 2023/2024

Le disposizioni transitorie che seguono alle lettere A) e B) dettate per il calcio femminile restano in vigore fino al 30 giugno 2024 esclusivamente per le calciatrici in continuità di tesseramento. Dal 1° luglio 2024 troverà comunque applicazione la nuova disciplina dettata in sostituzione di quella sull’addestramento tecnico.

A) Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al previgente comma 2 dell’art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell’anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni.

B) In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.

Nell’ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell’art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un’indennità netta non inferiore a quella pattuita nell’accordo economico relativo alla stagione sportiva 2022/2023.

In relazione al diritto della calciatrice “giovane di serie” ad ottenere la qualifica di “professionista” e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l’atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.

In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Articolo 33 bis - Gli “apprendisti in ambito professionistico” o “apprendisti prof”⁴¹

⁴¹ Articolo introdotto dal CU 59/A FIGC del 27/07/2023.

1. Sono qualificati "apprendisti in ambito professionistico", di seguito per brevità "apprendisti prof":

- a) i/le calciatori/calciatrici, titolari di un contratto di apprendistato di cui all'art. 33, comma 2, per il periodo compreso tra la stagione sportiva successiva a quella iniziata nell'anno in cui hanno compiuto anagraficamente il 19° anno di età ed il termine del contratto di apprendistato;**
- b) i/le calciatori/calciatrici che stipulano con società professionistiche un contratto di apprendistato professionalizzante o di apprendistato di alta formazione e ricerca nelle stagioni sportive successive a quella iniziata nell'anno in cui hanno compiuto anagraficamente il 19° anno di età.**

2. Per gli "apprendisti prof" trovano applicazione:

- a) le disposizioni dell'art. 33, comma 2, sulla durata massima dei contratti di apprendistato;**
- b) le disposizioni di legge vigenti riguardanti il limite minimo e massimo di età per la stipula dei contratti di apprendistato;**
- c) le disposizioni degli Accordi Collettivi.**

Art. 34 - Limiti di partecipazione dei calciatori e delle calciatrici alle gare ⁴²

1. Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori/calciatrici che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. La F.I.G.C., le Leghe, le Divisioni Calcio Femminile ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga.

2. Nello stesso giorno un calciatore/calciatrice non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore/calciatrice possa disputare più di una gara nello stesso giorno.

3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle delle Divisioni Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalle Divisioni Calcio Femminile, purché autorizzati dalla Lega o **Divisione, Dipartimento**, Comitato Regionale L.N.D., o Divisione Calcio Femminile che organizza la competizione. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

⁴² Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 34 - Limiti di partecipazione dei calciatori e delle calciatrici alle gare

1. Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori/calciatrici che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. La F.I.G.C., le Leghe, la Divisione Calcio Femminile ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga.

2. Nello stesso giorno un calciatore/calciatrice non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore/calciatrice possa disputare più di una gara nello stesso giorno.

3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;

b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione Calcio Femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 10, comma 6, del C.G.S.⁴².

3 bis. Ai Campionati di Calcio di Serie A e di Serie B Femminile possono partecipare calciatrici che

abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Al campionato Primavera Femminile è consentita, alle condizioni di cui al precedente comma 3, la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età.

4. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e della Divisione Calcio Femminile possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori e delle calciatrici alle gare.

- a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
- b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione **della Lega o della Divisione, Dipartimento**, Comitato Regionale **L.N.D.**, o della Divisione di calcio femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 10, comma 6, del C.G.S.⁴³.
- 3 bis. Ai Campionati di Calcio di Serie A e di Serie B Femminile possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Al campionato Primavera Femminile è consentita, alle condizioni di cui al precedente comma 3, la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età.
4. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e delle Divisioni Calcio Femminile possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori e delle calciatrici alle gare.

Art. 34 bis - Obbligo di impiego dei calciatori e delle calciatrici alle gare ⁴⁴

1. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe e delle Divisioni Calcio Femminile possono prevedere particolari obblighi di impiego di calciatori e di calciatrici alle gare.
2. Il mancato impiego dei calciatori/calciatrici alle gare, in violazione degli obblighi stabiliti dall'ordinamento interno delle Leghe e delle Divisioni Calcio Femminile, comporta l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 35 - Associazioni di categoria

1. Il Consiglio Federale stabilisce i criteri per il riconoscimento delle associazioni di categoria dei calciatori previsti dagli articoli 14, 20 e 22 dello Statuto e del grado della rispettiva rappresentatività ai fini statutari.

TITOLO I - IL TESSERAMENTO

⁴³ Comma così modificato dal CU FIGC n. **89/A del 01/10/2024**. Si riporta il testo del previgente comma:

3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle delle Divisioni Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalle Divisioni Calcio Femminile, purché autorizzati **dalla Lega o Comitato Regionale L.N.D. o Divisione Calcio Femminile che organizza la competizione**.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

- a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
- b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione di calcio femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 10, comma 6, del C.G.S (1)

(1) Comma così modificato dal CU FIGC n. **233/A del 31/05/2024**. Si riporta il testo del previgente comma

3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle delle Divisioni Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalle Divisioni Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalle Divisioni Calcio Femminile. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

- a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
- b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione di calcio femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 10, comma 6, del C.G.S.

⁴⁴ Articolo modificato dal CU n. **232/A del 28/06/2023**. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 34 bis - Obbligo di impiego dei calciatori e delle calciatrici alle gare

1. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe e della Divisione Calcio Femminile possono prevedere particolari obblighi di impiego di calciatori e di calciatrici alle gare.
2. Il mancato impiego dei calciatori/calciatrici alle gare, in violazione degli obblighi stabiliti dall'ordinamento interno delle Leghe e della Divisione Calcio Femminile, comporta l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 36 I tesserati ⁴⁵

1. Sono tesserati dalla F.I.G.C.:

- a) i dirigenti federali;
- b) gli arbitri;
- c) i dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva delle società; d) i tecnici;
- d) i calciatori e le calciatrici.

2. Gli arbitri sono suddivisi nelle categorie previste dalle norme sull'ordinamento interno dell'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) che ne disciplina il tesseramento e l'attività.

3. I tecnici sono iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico ed assoggettati alla disciplina del relativo ordinamento interno. Sono considerati tecnici federali quei tecnici che svolgono contrattualmente attività per la F.I.G.C..

4. Sono considerati tesserati in qualità di titolari di incarichi federali coloro che, pur svolgendo attività retribuita o comunque compensata per la F.I.G.C. o per organismi operanti nell'ambito di essa, sono incaricati di funzioni proprie dei dirigenti federali ai cui obblighi devono uniformarsi. Essi non possono altresì svolgere attività di qualsiasi tipo presso società affiliate alla F.I.G.C.. Per eventuali violazioni disciplinari sono giudicati dal Presidente Federale.

5. Possono essere tesserati tutti coloro che, pur non appartenendo alle categorie di cui ai commi che precedono, operano con titolo formale nell'ambito federale. Essi sono tenuti all'osservanza dello Statuto e di tutte le norme federali e, per eventuali infrazioni, sono giudicati dal Presidente Federale.

6. Non possono essere tesserati coloro nei cui confronti è stata dichiarata la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.. Coloro che hanno subito la sanzione della squalifica o della inibizione per durata non inferiore a trenta giorni non possono essere tesserati con diversa classificazione durante l'esecuzione della sanzione.

7. E' vietato il tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ad un procedimento instaurato o ad una sanzione irrogata nei suoi confronti.

8. Ricorrendone i presupposti, ai soggetti tesserati dalla FIGC ai sensi del presente articolo si applica la disciplina del lavoro sportivo di cui al decreto n. 36/2021.

Art. 37 - Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva

1. Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe, **alle Divisioni** o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro

⁴⁵ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 36 - I tesserati

1. Sono tesserati dalla F.I.G.C.:

- a) i dirigenti federali;
- b) gli arbitri;
- c) i dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva delle società;
- d) i tecnici;
- e) i calciatori e le calciatrici.

2. Gli arbitri sono suddivisi nelle categorie previste dalle norme sull'ordinamento interno dell'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) che ne disciplina il tesseramento e l'attività.

3. I tecnici sono iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico ed assoggettati alla disciplina del relativo ordinamento interno. Sono considerati tecnici federali quei tecnici che svolgono contrattualmente attività per la F.I.G.C..

4. Sono considerati tesserati in qualità di titolari di incarichi federali coloro che, pur svolgendo attività retribuita o comunque compensata per la F.I.G.C. o per organismi operanti nell'ambito di essa, sono incaricati di funzioni proprie dei dirigenti federali ai cui obblighi devono uniformarsi. Essi non possono altresì svolgere attività di qualsiasi tipo presso società affiliate alla F.I.G.C.. Per eventuali violazioni disciplinari sono giudicati dal Presidente Federale.

5. Possono essere tesserati tutti coloro che, pur non appartenendo alle categorie di cui ai commi che precedono, operano con titolo formale nell'ambito federale. Essi sono tenuti all'osservanza dello Statuto e di tutte le norme federali e, per eventuali infrazioni, sono giudicati dal Presidente Federale.

6. Non possono essere tesserati coloro nei cui confronti è stata dichiarata la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.. Coloro che hanno subito la sanzione della squalifica o della inibizione per durata non inferiore a trenta giorni non possono essere tesserati con diversa classificazione durante l'esecuzione della sanzione.

7. E' vietato il tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ad un procedimento instaurato o ad una sanzione irrogata nei suoi confronti

venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

2. Il Consiglio Federale può stabilire che i collaboratori cui le società intendono affidare compiti ed incarichi che comportino responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C. debbano essere in possesso di particolari requisiti.

Art. 38 Il tesseramento dei tecnici ⁴⁶

1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.

2. Le Leghe professionistiche e la FIGC, ognuna per quanto di propria competenza, provvedono agli adempimenti relativi al visto di esecutività degli eventuali contratti economici.

3. Il tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva per cui è richiesto, o per una frazione di essa nel caso degli operatori sanitari ausiliari, indipendentemente dalla durata degli accordi contrattuali.

4. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo il disposto di cui all'art. 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché quanto disciplinato negli Accordi Collettivi fra l'Associazione di categoria e le Leghe e/o la FIGC non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società.

Tale preclusione non opera per i preparatori atletici, medici sociali e operatori sanitari ausiliari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario ausiliario.

Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della I squadra presso Società delle rispettive Leghe, possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva solo nell'ambito di Società appartenenti alle medesime Leghe con l'incarico di responsabile della I squadra.

5. I tecnici possono assumere impegni preliminari di tesseramento a favore di una società per la stagione sportiva successiva soltanto se abbiano risolto ogni rapporto con la società per la quale è in corso un tesseramento oppure se è giunto a conclusione il Campionato da questa disputato. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'accordo Collettivo o del Contratto-tipo.

6. Per quanto non previsto nelle presenti norme si applicano le disposizioni delle norme sull'ordinamento del Settore Tecnico.

Art. 39 - Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici ⁴⁷

⁴⁶ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 38 - Il tesseramento dei tecnici

1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.

2. Le Leghe professionistiche e la FIGC, ognuna per quanto di propria competenza, provvedono agli adempimenti relativi al visto di esecutività degli eventuali contratti economici.

3. Il tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva per cui è richiesto, o per una frazione di essa nel caso degli operatori sanitari ausiliari, indipendentemente dalla durata degli accordi contrattuali.

4. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo il disposto di cui all'art. 30, comma 2 del Regolamento del Settore tecnico, nonché quanto disciplinato negli accordi collettivi fra l'Associazione di categoria e le Leghe Professionistiche o la FIGC, o nei protocolli d'intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale dilettanti e ratificati dalla FIGC, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società.

Tale preclusione non opera per i preparatori atletici, medici sociali e operatori sanitari ausiliari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario ausiliario.

Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della I squadra presso Società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva solo nell'ambito di Società appartenenti alla medesima L.N.P. con l'incarico di responsabile della I squadra.

5. I tecnici possono assumere impegni preliminari di tesseramento a favore di una società per la stagione sportiva successiva soltanto se abbiano risolto ogni rapporto con la società per la quale è in corso un tesseramento oppure se è giunto a conclusione il Campionato da questa disputato. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'accordo Collettivo o del Contratto-tipo.

6. Per quanto non previsto nelle presenti norme si applicano le disposizioni delle norme sull'ordinamento del Settore Tecnico.

⁴⁷ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 39 - Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici

1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.

1bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.

Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice. e, nel caso di minori, esclusivamente dall'esercente la responsabilità genitoriale. **Nel caso di minore con età pari o superiore ai 14 anni**, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta anche dal minore. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere.

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, in ambito dilettantistico, è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa⁴⁸.

1. I calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.

1bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula degli accordi economici, di cui all'art. 94 ter delle N.O.I.F., la società di Calcio a 11 e il calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula degli accordi economici, di cui all'art. 94 septies delle N.O.I.F., la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.

Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall'esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere.

Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività

Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice "professionista", la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega competente o, per le calciatrici, presso la FIGC, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega o Federazione.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito professionistico è consentito dal giorno successivo al rilascio del visto di esecutività della Lega competente o della Federazione e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa. L'utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Calcio Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la FIGC, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.

5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.

⁴⁸ Comma così modificato dal CU FIGC n. 247/A del 14/06/2024. Si riporta il testo del previgente comma

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice. e, nel caso di minori, esclusivamente dall'esercente la responsabilità genitoriale. Nel caso di minore con età superiore ai 13 anni, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta anche dal minore. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere

Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno

successivo al rilascio della stessa.

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, è consentito:

i) in ambito dilettantistico, dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento;

ii) per i Giovani di Serie, dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stata rilasciata l'autorizzazione dalla Lega o Divisione professionistica competente (se non diversamente previsto dalla stessa);

iii) per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo alla data di rilascio della stessa⁴⁹.

4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.

5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall'esercente la responsabilità genitoriale. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere. Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività. Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

⁴⁹ Comma così modificato dal CU FIGC n. 23/A del 16/07/2024. Si riporta il testo del previgente comma

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato o Giovane di Serie è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa. L'utilizzo del calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, in ambito dilettantistico, è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/ calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa

Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega o la Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega o Divisione.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito dal giorno successivo al rilascio del visto di esecutività della Lega o della Divisione competente e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa. L'utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

Art. 40 - Limitazioni del tesseramento di calciatori e calciatrici ⁵⁰

1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori/calciatrici. Il calciatore e la calciatrice che si iscrivono nell'albo degli allenatori professionisti o se conseguano la qualifica di arbitro decadono dal tesseramento e non possono più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore/calciatrice rilasciato da parte della Società cui il/la richiedente era vincolato/a all'atto dell'assunzione della qualifica di arbitro.

1 bis. Le limitazioni al tesseramento come arbitro di cui al precedente comma non si applicano ai calciatori tesserati con Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti o al Settore per l'attività giovanile e scolastica, che al termine della stagione sportiva, cioè al 30 giugno, non abbiano ancora compiuto il **diciannovesimo** anno di età e, **se titolari di un rapporto di lavoro sportivo, siano stati autorizzati dalla società con la quale hanno stipulato il contratto**⁵¹.

⁵⁰ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 40 - Limitazioni del tesseramento di calciatori e calciatrici

1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori/calciatrici. Il calciatore e la calciatrice che si iscrivono nell'albo degli allenatori professionisti o se conseguano la qualifica di arbitro decadono dal tesseramento e non possono più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore/calciatrice rilasciato da parte della Società cui il/la richiedente era vincolato/a all'atto dell'assunzione della qualifica di arbitro.

1 bis. Le limitazioni al tesseramento come arbitro di cui al precedente comma non si applicano ai calciatori tesserati con Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti o al Settore per l'attività giovanile e scolastica, che al termine della stagione sportiva, cioè al 30 giugno, non abbiano ancora compiuto il diciassettesimo anno di età.

1 ter. Gli arbitri, con doppio tesseramento, non possono essere impiegati nella direzione di gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici.

2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori/calciatrici solo per la società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori/calciatrici per qualsiasi società. I calciatori/calciatrici non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici.

3. Il tesseramento di giovani calciatori/calciatrici che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore/calciatrice.

3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori/calciatrici sopra indicati dovranno pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore/calciatrice sarà svincolato d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.

4. Salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1bis delle N.O.I.F. sul tesseramento contemporaneo per società di Calcio a 11 non professionistiche e per società di Calcio a 5, non è altrimenti consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore/calciatrice che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 5. I calciatori/calciatrici non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe e della FIGC-Divisione Calcio Femminile. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto.

6. Possono essere tesserati i calciatori/calciatrici residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori/calciatrici provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti.

7. Le società che disputano i Campionati organizzati in ambito professionistico possono tesserare liberamente calciatori/calciatrici provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori/calciatrici cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale.

7 bis. ABROGATO

8. ABROGATO

9. ABROGATO

10. ABROGATO

11. ABROGATO

11 bis. ABROGATO

12. I calciatori e le calciatrici residenti nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, a quelli italiani.

13. I calciatori e le calciatrici con cittadinanza sammarinese sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.

⁵¹ Comma così modificato dal **CU 49/A FIGC del 27/07/2023**. Si riporta il testo del previgente comma:

1bis. Le limitazioni al tesseramento come arbitro di cui al precedente comma non si applicano ai calciatori tesserati con Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti o al Settore per l'attività giovanile e scolastica, che al termine della stagione sportiva, cioè al 30 giugno, non abbiano ancora compiuto il diciassettesimo anno di età.

1ter. Gli arbitri, con doppio tesseramento, non possono essere impiegati nella direzione di gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici.

2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori/calciatrici solo per la società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori/calciatrici per qualsiasi società. I calciatori/calciatrici non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici.

3. Il tesseramento di giovani calciatori/calciatrici che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore/calciatrice.

3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori/calciatrici sopra indicati dovranno pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore/calciatrice decadrà dal tesseramento d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.

4. Salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1bis delle N.O.I.F. sul tesseramento contemporaneo per società di Calcio a 11 non professionistiche e per società di Calcio a 5, non è altrimenti consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore/calciatrice che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

5. I calciatori/calciatrici non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe e delle Divisioni di calcio femminile.

Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto.

6. Possono essere tesserati i calciatori/calciatrici residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori/calciatrici provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti.

7. Le società che disputano i Campionati organizzati in ambito professionistico possono tesserare liberamente calciatori/calciatrici provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori/calciatrici cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale.

7 bis. ABROGATO

8. ABROGATO

9. ABROGATO

10. ABROGATO

11. ABROGATO

11 bis. ABROGATO

12. I calciatori e le calciatrici residenti nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, a quelli italiani.

13. I calciatori e le calciatrici con cittadinanza sammarinese sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.

Art. 40 bis

1. La società affiliata, quando intende sottoporre a prova giovane extracomunitario di età inferiore agli anni 16, è tenuta a darne immediata e preventiva comunicazione alla Federazione, previo l'avvenuto riscontro della posizione dell'interessato con riguardo alla normativa statale.

2. Il giovane extracomunitario di età inferiore agli anni 16 sottoposto a prova da parte di società affiliata è assimilato, in quanto a trattamento, al giovane calciatore tesserato per tutta la durata del periodo di prova, compatibilmente con la specificità della natura di questa.

3. A conclusione della prova di cui al comma 1) la società deve dare immediata comunicazione alla Federazione del relativo esito positivo o negativo. In caso di esito negativo, cui non faccia seguito il tesseramento, la società deve darne altresì immediata comunicazione alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, conservando idonea documentazione dell'intera vicenda.

4. La società affiliata è tenuta a dare immediata comunicazione alla Federazione e alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza di ogni verificatasi ipotesi di cessazione di efficacia del tesseramento di giovane extracomunitario di età inferiore agli anni 16.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4, la società affiliata è soggetta alle sanzioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c), f), g), h), i), l), del Codice di Giustizia Sportiva.

6. Ogni tesserato che, a qualsiasi titolo, concorra all'inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c), d), e), f), del Codice di Giustizia Sportiva.

7. Gli Organi periferici della Federazione sono tenuti ad attuare un rigoroso e completo riscontro della documentazione in materia, necessaria ai sensi delle norme statali e federali, nel rispetto delle istruzioni volte anche a precisare gli ambiti ed i limiti di ammissibilità del ricorso all'autocertificazione.

8. La Federazione controlla, avvalendosi anche **della Procura Federale**, l'assolvimento da parte delle società affiliate e di ogni tesserato di tutti gli obblighi nei confronti del giovane extracomunitario di età inferiore agli anni 16 ammesso alla prova, in relazione e durante lo svolgimento della medesima, nonché il corretto assolvimento delle incombenze in materia da parte degli Organi periferici della Federazione

Art. 40 ter - Commissione Operazioni Estere – Abrogato

Art. 40 quater - Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche

52

⁵² Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 40 quater - Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e quelle della Divisione Calcio Femminile partecipanti al Campionato Nazionale di Serie B possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, di due soli calciatori cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività maschile e di due sole calciatrici cittadine di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività femminile che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nonché di un numero illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

1.1. Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente all'UE/EEE: a) certificato internazionale di trasferimento; b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento; c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati; d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia; e) documento di identità.

1.2. Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente all'UE/EEE: a) certificato internazionale di trasferimento; b) certificato di residenza in Italia; c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, prima di venire in Italia; d) documento di identità.

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e quelle della Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, di due soli calciatori cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività maschile e di due sole calciatrici cittadine di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività femminile che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nonché di un numero illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

1.1. Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente all'UE/EEE: a) certificato internazionale di trasferimento; b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento; c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati; d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia; e) documento di identità.

1.2. Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente all'UE/EEE: a) certificato internazionale di trasferimento; b) certificato di residenza in Italia; c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, prima di venire in Italia; d) documento di identità.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo. Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti dall'art. 94 quinquies.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza

delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza

delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento in caso

di stipula di accordi economici pluriennali previsti dall'art. 94 quinquies. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente alla UE/EEE e calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente alla UE/EEE di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

2. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. I calciatori/calciatrici "non professionisti", trasferiti all'estero, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Per le calciatrici della Divisione Calcio Femminile detto obbligo sussiste nella ipotesi in cui si siano trasferite all'estero senza il consenso della società originaria. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori/calciatrici possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

3. I calciatori/calciatrici cittadini di paese non aderente all'UE/EEE, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati e il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici cittadini di paese aderente all'UE/EEE, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica e il documento di identità. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e agli artt. 94 ter e 94 quinquies N.O.I.F.,

i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, fermi i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate.

i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente alla UE/EEE e calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente alla UE/EEE di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. I calciatori/calciatrici “non professionisti” e giovani dilettanti, trasferitisi all'estero, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia nella stagione sportiva in cui è intervenuto il trasferimento all'estero e, nel caso di tesseramento biennale, anche nella seconda stagione sportiva dell'originario vincolo biennale, soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero.

Tale limitazione non è prevista nei casi in cui la Società rinunci espressamente al proprio diritto di ritesserare il calciatore.

Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori/calciatrici possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

3. I calciatori/calciatrici cittadini di paese non aderente all'UE/EEE, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Serie B Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati e il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici cittadini di paese aderente all'UE/EEE, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Serie B Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica e il documento di identità. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e agli artt. 94 ter e 94 quinquies N.O.I.F., i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, nel rispetto della normativa vigente in materia di permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società

interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate.

4. Per tutte le richieste di tesseramento a norma del presente articolo, il deposito dei contratti di lavoro sportivo o di apprendistato verrà effettuato ai sensi di quanto disposto ai successivi artt. 94 ter e 94 quinquies.

Art. 40 quinquies - Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque⁵³

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale:

1) di un solo giocatore e/o giocatrice cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

a) certificato internazionale di trasferimento;

b) copia del permesso di soggiorno, o di documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;

⁵³ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 40 quinquies Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale:

1) di un solo giocatore e/o giocatrice cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

a) certificato internazionale di trasferimento;

b) copia del permesso di soggiorno, o di documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;

c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati;

d) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia;

2) di un numero illimitato di giocatori/giocatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato:

a) certificato internazionale di trasferimento

b) certificato di residenza in Italia;

c) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia;

d) documento di identità.

2. I giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) non possono essere svincolati nella stessa stagione sportiva e possono essere trasferiti esclusivamente da e per Società che disputano i Campionati Regionali nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti.

I/le giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.2) possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia dei/delle giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) e 1.2) decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo per i calciatori cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all'art. 94 septies, punto 7, delle NOIF. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1) e 1.2). In caso di richiesta di primo tesseramento di giocatori/giocatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

3. I giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza e copia di un documento di identità.

4. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5, trasferiti all'estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.

5. I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.-Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia e, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno, o documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento.

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del presente comma possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia dei giocatori/giocatrici tesserati a norma del presente comma decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo per i/le giocatori/giocatrici cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all'art. 94 septies, punto 7, delle NOIF.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati;

d) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia;

2) di un numero illimitato di giocatori/giocatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato:

a) certificato internazionale di trasferimento

b) certificato di residenza in Italia;

c) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia;

d) documento di identità.

2. I giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) non possono decadere dal tesseramento nella stessa stagione sportiva e possono essere trasferiti esclusivamente da e per Società che disputano i Campionati Regionali nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti.

I/le giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.2) possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Il primo tesseramento in Italia dei/delle giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) e 1.2) decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1) e 1.2). In caso di richiesta di primo tesseramento di giocatori/giocatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

3. I giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza e copia di un documento di identità.

4. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5, trasferitisi all'estero, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia nella stagione sportiva in cui è intervenuto il trasferimento all'estero e, nel caso di tesseramento biennale, anche nella seconda stagione sportiva dell'originario vincolo biennale, soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Tale limitazione non è prevista nei casi in cui la Società rinunci espressamente al proprio diritto di ritesserare il calciatore.

Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.

5. I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.-Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia e, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno, o documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento.

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del presente comma possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Il primo tesseramento in Italia dei giocatori/giocatrici tesserati a norma del presente comma decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

6. Per tutte le richieste di tesseramento a norma del presente articolo, il deposito dei contratti di lavoro sportivo o di apprendistato verrà effettuato ai sensi di quanto disposto al successivo art. 94 septies.

Art. 41 - Il tesseramento militare (abrogato)

Art. 42 - Revoca del tesseramento

1. Il tesseramento può essere revocato dallo stesso ufficio che lo ha effettuato:

- a) per invalidità o per illegittimità. La revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Se si tratta di revoca disposta per violazione alle disposizioni di cui all'art. 40, commi 1, 2 e 3, la stessa retroagisce a far data dal giorno del tesseramento;
- b) per inidoneità fisica dei calciatori/**calciatrici** a termini dell'art. 43, comma 5: in tal caso la revoca ha effetto immediato;
- c) per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione.

TITOLO II.- LE TUTELE

Art. 43 - Tutela medico-sportiva

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori/**calciatrici** fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per **coloro che** compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori **e le calciatrici** di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.
4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.
5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la **Segreteria Generale**, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore/**calciatrice** tesserato/a, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.
6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.
8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

Art. 44 - Adempimenti per la tutela medico sportiva delle società professionistiche⁵⁴

1. Le società devono provvedere a sottoporre i calciatori e le calciatrici, gli allenatori e le allenatrici, i direttori tecnici ed i preparatori atletici agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle presenti disposizioni.
2. Ogni società ha l'obbligo di tesserare un Medico sociale responsabile sanitario, specialista in medicina dello sport, che in tale veste deve essere iscritto in apposito elenco presso il Settore Tecnico della F.I.G.C..

Tale sanitario assume la responsabilità della tutela della salute dei professionisti di cui al comma 1, ed assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale.

⁵⁴ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 44 - Adempimenti per la tutela medico sportiva delle società professionistiche

1. Le società devono provvedere a sottoporre i calciatori e le calciatrici, gli allenatori, i direttori tecnici ed i preparatori atletici professionisti agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle presenti disposizioni.

2. Ogni società ha l'obbligo di tesserare un Medico sociale responsabile sanitario, specialista in medicina dello sport, che in tale veste deve essere iscritto in apposito elenco presso il Settore Tecnico della F.I.G.C..

Tale sanitario assume la responsabilità della tutela della salute dei professionisti di cui al comma 1, ed assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale.

In particolare, il medico sociale responsabile sanitario provvede a sottoporre i medesimi professionisti

agli accertamenti clinico-diagnostici previsti dalla scheda sanitaria di cui al successivo comma 4), con periodicità almeno semestrale, nonché in ogni altro momento si verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute del professionista. Le risultanze degli accertamenti sanitari devono essere annotate sulla scheda sanitaria, che viene aggiornata e custodita esclusivamente dal medico sociale responsabile sanitario.

Il medico sociale responsabile sanitario può disporre l'effettuazione di ogni altro ulteriore accertamento che egli ritenga opportuno, avvalendosi, se necessario, di strutture pubbliche o private di propria fiducia.

3. In caso di malattia o di infortunio del professionista, le società sono altresì tenute all'osservanza degli obblighi previsti dagli accordi collettivi e dai contratti-tipo.

4. E' istituita una scheda sanitaria ai sensi dell'art. 7 della legge 23 marzo 1981 n. 91 e del decreto del Ministero della Sanità 13 marzo 1995.

La scheda sanitaria, predisposta dalla F.I.G.C. in conformità al modello allegato al predetto D.M., viene fornita alle società dalle Leghe Professionistiche e dalla Divisione Calcio Femminile.

Le schede attestano l'avvenuta effettuazione degli accertamenti sanitari prescritti e contengono una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute attuale del professionista, nonché dell'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva. La redazione della scheda sanitaria spetta alla società sportiva all'atto della costituzione del rapporto di lavoro con lo sportivo di cui all'art. 4 della legge 23.3.1981, n. 91, e deve essere costantemente aggiornata a cura del medico sociale responsabile sanitario che ne ha la custodia per la durata del rapporto di lavoro.

Al momento del trasferimento del professionista ad altra società professionistica, e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, la scheda sanitaria, il cui ultimo aggiornamento non deve essere anteriore agli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, deve essere trasmessa d'ufficio in originale dal medico della società sportiva di provenienza al medico della nuova società.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra società professionistica, o in caso di trasferimento temporaneo di una calciatrice professionista a una società partecipante ad un campionato femminile dilettantistico, la scheda sanitaria è inviata, in originale, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, al responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. il quale ne garantisce la conservazione

fino alla istituzione di un nuovo rapporto di lavoro, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, o fino al rientro presso della calciatrice professionistica presso la società cedente, nel caso di trasferimento temporaneo di una calciatrice professionista a una società partecipante a un campionato femminile dilettantistico.

5. A completamento ed integrazione della scheda sanitaria, è istituita una cartella clinica predisposta dal responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. in conformità al modello approvato dal Ministero della Sanità.

Il medico sociale responsabile sanitario provvede alla compilazione ed all'aggiornamento della cartella clinica e la custodisce per l'intera durata del rapporto di lavoro tra il professionista e la società sportiva, con il vincolo del segreto professionale e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge e regolamentare.

Alla cessazione del rapporto di lavoro con la società la cartella clinica dovrà essere consegnata in copia esclusivamente al professionista.

Il medico sociale responsabile sanitario conserva la cartella clinica presso la società sportiva per almeno dieci anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro del professionista.

Nel caso che la società, per qualsiasi motivo, passi dall'area professionistica a quella dilettantistica, il medico responsabile sanitario deve trasmettere immediatamente ai singoli atleti interessati gli originali delle relative cartelle cliniche, con un mezzo che assicuri la documentazione del ricevimento.

6. Il tesserato /la tesserata professionista ha facoltà di sottoporsi a trattamenti sanitari presso medici specialisti di sua fiducia previa informativa alla società di appartenenza. Questa deve renderne edotto il medico sociale responsabile sanitario, il quale ha facoltà di assistervi, ovvero ne è tenuto a richiesta della società.

7. Le società sono tenute a concorrere alle spese sostenute dai tesserati che non intendano usufruire dell'assistenza sanitaria dalle stesse proposte, ivi comprese quelle relative agli interventi chirurgici ed alla degenza presso presidi ospedalieri o case di cura, in misura congrua in relazione al costo normalmente necessario a garantire una assistenza specialistica qualificata.

8. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili a cura della Procura Federale.

In particolare, il medico sociale responsabile sanitario provvede a sottoporre i medesimi professionisti agli accertamenti clinico-diagnostici previsti dalla scheda sanitaria di cui al successivo comma 4), con periodicità almeno semestrale, nonché in ogni altro momento si verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute del professionista.

Le risultanze degli accertamenti sanitari devono essere annotate sulla scheda sanitaria, che viene aggiornata e custodita esclusivamente dal medico sociale responsabile sanitario.

Il medico sociale responsabile sanitario può disporre l'effettuazione di ogni altro ulteriore accertamento che egli ritenga opportuno, avvalendosi, se necessario, di strutture pubbliche o private di propria fiducia.

3. In caso di malattia o di infortunio del professionista, le società sono altresì tenute all'osservanza degli obblighi previsti dagli Accordi Collettivi e dai contratti-tipo.

4. E' istituita una scheda sanitaria ai sensi delle disposizioni di legge in vigore.

La scheda sanitaria, predisposta dalla F.I.G.C. in conformità al modello di cui alle suddette disposizioni di legge, viene fornita alle società dalle Leghe Professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica.

Le schede attestano l'avvenuta effettuazione degli accertamenti sanitari prescritti e contengono una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute attuale del professionista, nonché dell'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva. La redazione della scheda sanitaria spetta alla società sportiva all'atto della costituzione del rapporto di lavoro con lo sportivo, e deve essere costantemente aggiornata a cura del medico sociale responsabile sanitario che ne ha la custodia per la durata del rapporto di lavoro.

Al momento del trasferimento del professionista ad altra società professionistica, e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, la scheda sanitaria, il cui ultimo aggiornamento non deve essere anteriore agli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, deve essere trasmessa d'ufficio in originale dal medico della società sportiva di provenienza al medico della nuova società.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra società professionistica, o in caso di trasferimento temporaneo di una calciatrice professionista a una società partecipante ad un campionato femminile dilettantistico, la scheda sanitaria è inviata, in originale, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, al responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. il quale ne garantisce la conservazione fino alla istituzione di un nuovo rapporto di lavoro, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, o fino al rientro della calciatrice professionista presso la società cedente, nel caso di trasferimento temporaneo di una calciatrice professionista a una società partecipante a un campionato femminile dilettantistico.

5. A completamento ed integrazione della scheda sanitaria, è istituita una cartella clinica predisposta dal responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. in conformità al modello approvato dal Ministero della Sanità.

Il medico sociale responsabile sanitario provvede alla compilazione ed all'aggiornamento della cartella clinica e la custodisce per l'intera durata del rapporto di lavoro tra il professionista e la società sportiva, con il vincolo del segreto professionale e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge e regolamentare.

Alla cessazione del rapporto di lavoro con la società la cartella clinica dovrà essere consegnata in copia esclusivamente al professionista.

Il medico sociale responsabile sanitario conserva la cartella clinica presso la società sportiva per almeno dieci anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro del professionista.

Nel caso che la società, per qualsiasi motivo, passi dall'area professionistica a quella dilettantistica, il medico responsabile sanitario deve trasmettere immediatamente ai singoli atleti interessati gli originali delle relative cartelle cliniche, con un mezzo che assicuri la documentazione del ricevimento.

6. Il tesserato /la tesserata professionista ha facoltà di sottoporsi a trattamenti sanitari presso medici specialisti di sua fiducia previa informativa alla società di appartenenza. Questa deve renderne edotto

il medico sociale responsabile sanitario, il quale ha facoltà di assistervi, ovvero ne è tenuto a richiesta della società.

7. Le società sono tenute a concorrere alle spese sostenute dai tesserati che non intendano usufruire dell'assistenza sanitaria dalle stesse proposta, ivi comprese quelle relative agli interventi chirurgici ed alla degenza presso presidi ospedalieri o case di cura, in misura congrua in relazione al costo normalmente necessario a garantire una assistenza specialistica qualificata.

8. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili a cura della Procura Federale.

Art. 44 bis - Adempimenti delle società dilettantistiche per la tutela sanitaria degli allenatori professionisti

ABROGATO⁵⁵

Art. 45 - Assicurazione contro i rischi ⁵⁶

1. La richiesta di tesseramento autorizza la F.I.G.C. e le Leghe a contrarre, per conto della società interessata, un'assicurazione base a favore del tesserato/a, per un massimale comune a tutti i calciatori/calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici della categoria.

2. I premi assicurativi sono posti a carico delle società.

3. Le Leghe e, per la Divisione Serie A Femminile Professionistica, la FIGC definiscono, di intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi professionisti, secondo le disposizioni di legge vigenti. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe ed eventuali ulteriori disposizioni federali possono prevedere altre forme assicurative, anche integrative.

4. Le società devono in ogni caso ottemperare a tutte le disposizioni di legge riguardanti gli obblighi INAIL previsti per i tesserati titolari di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato, nonché alla normativa sulla sicurezza del lavoro.

Art. 46 - Tutela previdenziale ⁵⁷

1. Possono essere inquadrati con la qualifica di arbitro effettivo anche i calciatori tesserati con società associate con la Lega Nazionale Dilettanti e con il Settore per l'attività giovanile e scolastica, che, al termine della stagione sportiva, ossia al 30 giugno, non abbiano ancora compiuto il **diciannovesimo** anno di età e, **se titolari di un rapporto di lavoro sportivo, siano stati autorizzati**

⁵⁵ Articolo abrogato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 44 bis - Adempimenti delle società dilettantistiche per la tutela sanitaria degli allenatori professionisti 1. Per gli allenatori professionisti da esse tesserati, le società dilettantistiche e quelle della Divisione Calcio Femminile, devono affidare al proprio medico sociale tutti gli adempimenti previsti dall'art. 44 per le società professionistiche.

⁵⁶ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 45 - Assicurazione contro i rischi

1. La richiesta di tesseramento autorizza la F.I.G.C. e le Leghe a contrarre, per conto della società interessata, un'assicurazione base a favore del tesserato/a, per un massimale comune a tutti i calciatori/calciatrici della categoria.

2. I premi assicurativi sono posti a carico delle società.

3. Le Leghe e, per la Divisione Calcio Femminile, la FIGC definiscono, di intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi professionisti, secondo le disposizioni di legge vigenti. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe ed eventuali ulteriori disposizioni federali possono prevedere altre forme assicurative, anche integrative.

⁵⁷ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 46 - Tutela previdenziale

1. Le società professionistiche, ai sensi della legge 14 giugno 1973, n. 366, richiamata anche dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono tenute ad iscrivere all'INPS, secondo le competenze rispettive, ai fini della maternità, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché dell'assistenza contro le malattie, i calciatori/calciatrici "professionisti" e gli allenatori, versando i contributi previsti, anche per la parte a carico dei tesserati e con diritto di rivalsa per quest'ultima, mediante trattenuta sugli emolumenti pattuiti.

2. Le società professionistiche sono inoltre tenute a denunciare i compensi e le indennità corrisposti ai fini del versamento al "Fondo Accantonamento per l'indennità di fine carriera dei calciatori e degli allenatori" delle quote stabilite dall'accordo del 3 dicembre 1974, intervenuto con le Associazioni di categoria, per quanto riguarda i calciatori/calciatrici e gli allenatori tesserati per le medesime.

3. Tutte le società sono tenute a provvedere alla iscrizione dei massaggiatori tesserati presso l'ENPALS e l'INPS, al fine del trattamento previdenziale ed assistenziale previsto per legge.

dalla società con la quale hanno stipulato il contratto, salvo eventuali ulteriori deroghe concordate tra l'AIA, la FIGC e le Leghe ed Enti di competenza⁵⁸;

2. L'arbitro effettivo calciatore, al compimento del **diciannovesimo** anno di età, perde la qualifica e cessa di appartenere all'AIA, salvo che, **in assenza di un rapporto di lavoro sportivo in essere**, rinunci al tesseramento con la società calcistica **con le modalità previste dalle norme federali**, dandone comunicazione scritta al Presidente della Sezione di appartenenza prima del compimento dei **diciannove** anni⁵⁹.

3. Le società dilettantistiche che si avvalgono delle prestazioni di lavoratori sportivi devono ottemperare a tutte le disposizioni di legge in materia previdenziale e assistenziale.

4. Tutte le società sono tenute a provvedere alla iscrizione dei massaggiatori tesserati presso l'ENPALS e l'INPS, al fine del trattamento previdenziale ed assistenziale previsto per legge.

TITOLO III. - ORDINAMENTO DEI CAMPIONATI E DELLE GARE

Art. 47 - La stagione sportiva

1. La stagione sportiva federale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

2. L'attività deve essere sospesa nel periodo stabilito dalle Leghe, **dalla Divisione Calcio Femminile** e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio Federale. Con l'autorizzazione del Presidente Federale è ammessa deroga soltanto per l'attività che le società svolgono in campo internazionale e per quella ricreativa.

Art. 48 - Attività ufficiale ed attività non ufficiale

1. Attività ufficiale è quella relativa ai Campionati e ad ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata secondo lo Statuto alle Leghe, **alle Divisioni**, al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed ai Comitati.

2. Attività non ufficiale è quella relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società nonché le manifestazioni per l'attività ricreativa ed ogni altra attività.

3. In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica.

Art. 48 bis - Commissione federale per la promozione e lo sviluppo del calcio femminile - Abrogato

Art. 49 - Ordinamento dei Campionati

1. I Campionati delle diverse categorie, demandati alla organizzazione delle Leghe e della Divisione Calcio Femminile, sono regolati secondo il seguente ordinamento:

a) OMISSIS

b) OMISSIS

c) OMISSIS

d) Divisione Calcio Femminile:

Competizioni Nazionali:

1. Serie A

⁵⁸ Comma così modificato dal **CU 50/A FIGC del 27/07/2023**. Si riporta il testo del previgente comma:

1. Le società professionistiche, ai sensi di legge, sono tenute ad iscrivere all'INPS, secondo le competenze rispettive, ai fini della maternità, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché dell'assistenza contro le malattie, i calciatori/calciatrici "professionisti", gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici, versando i contributi previsti, anche per la parte a carico dei tesserati e con diritto di rivalsa per quest'ultima, mediante trattenuta sugli emolumenti pattuiti.

⁵⁹ Comma così modificato dal **CU 50/A FIGC del 27/07/2023**. Si riporta il testo del previgente comma:

2. Le società professionistiche sono inoltre tenute a denunciare i compensi e le indennità corrisposti ai fini del versamento al "Fondo Accantonamento per l'indennità di fine carriera dei calciatori e degli allenatori" delle quote stabilite dall'accordo del 3 dicembre 1974, intervenuto con le Associazioni di categoria, per quanto riguarda i calciatori/calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati per le medesime.

2. Serie B

3. Primavera

4. Coppa Italia

5. Supercoppa Italiana

Le modalità di partecipazione e di svolgimento alle suddette competizioni sono stabilite annualmente dalla Divisione Calcio Femminile.

Per la determinazione di promozioni e retrocessioni possono essere effettuate gare di play-off e play-out.

2. Il Consiglio Federale fissa annualmente i termini perentori entro i quali le Leghe sono tenute a definire gli organici dei propri campionati.

3. A decorrere dalla stagione sportiva 2019/2020 il numero di squadre partecipanti ai Campionati di Serie A, B e C **maschili**, può essere ridotto rispetto a quello previsto dal comma 1 lettera a) e b) ma comunque non inferiore a 18 squadre per la Serie A e la Serie B e 40 per la Serie C.

Ciascuna Lega può deliberare, dandone comunicazione alla FIGC entro il 31 dicembre di ciascun anno, il numero di squadre partecipanti al proprio campionato e la relativa modifica entra in vigore a decorrere dalla stagione successiva a quella della sua adozione.

Affinché la delibera della Lega possa avere efficacia è necessario che venga ratificata con delibera del Consiglio Federale adottata d'intesa con le altre Leghe interessate. L'intesa con le Leghe interessate è necessaria esclusivamente laddove la modifica dell'ordinamento del Campionato abbia conseguenze sui meccanismi di retrocessione e promozione.

In tal caso i meccanismi di retrocessione e promozione verranno individuati con delibera del Consiglio Federale.

4. In caso di vacanza di organico nei campionati professionistici rispetto al numero che ogni Lega ha individuato in conformità al comma 3 determinatasi all'esito delle procedure di rilascio delle licenze Nazionali o determinatasi per revoca o decadenza dalla affiliazione o mancanza di requisiti per la partecipazione al Campionato, gli organici si integreranno attraverso la procedura di riammissione delle migliori classificate tra le società retrocesse della stessa Lega.

La presente disposizione non si applica tra la Lega Italiana Calcio Professionistico e la Lega Nazionale Dilettanti.

4 bis. Qualora al termine della regular season del Campionato Serie C, ovvero successivamente alla disputa dei relativi play out, prima della scadenza del termine per presentare la domanda di iscrizione indicato nel Sistema Licenze Nazionali, si verifichi una delle seguenti circostanze:

a) dichiarazione di fallimento di una società partecipante al Campionato Serie C;

b) sanzione, da parte degli organi di giustizia sportiva, che comporti l'esclusione di una società dal Campionato Serie C;

c) sanzione, da parte degli organi di giustizia sportiva, che comporti il collocamento di una società all'ultimo posto in classifica del Campionato Serie C;

d) rinuncia da parte di una società a presentare domanda di iscrizione al Campionato Serie C successivo;

in luogo delle società che si trovino in una delle predette fattispecie, potranno richiedere di essere riammesse le società che all'esito del Campionato Serie C risultino retrocesse alla Lega Nazionale Dilettanti, che saranno individuate secondo criteri deliberati dal Consiglio Federale.

5. Solo nel caso in cui non vi sia ai sensi del comma 4 un numero di squadre da riammettere sufficiente a colmare le vacanze di organico, l'organico così come deliberato dalla Lega di competenza ai sensi del comma 4, verrà integrato attraverso la procedura di ripescaggio secondo i criteri deliberati dal Consiglio Federale.

Norma transitoria

OMISSIS

Art. 50 - Modifiche all'ordinamento dei Campionati

1. L'ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti possono essere modificati con delibera del Consiglio Federale.

2. La delibera con la quale vengono modificati l'ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti entra in vigore a partire dalla stagione successiva a quella della sua adozione e non può subire a sua volta modifiche se non dopo che sia entrata in vigore.

3. Abrogato

Norma transitoria

Le modifiche dell'ordinamento dei campionati, nonché i criteri di promozione e retrocessione, deliberate entro il 20 agosto 2021, andranno in vigore nella stagione sportiva 2021/2022.

Art. 51 - Formazione delle classifiche

1. I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno.

2. La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

Nelle competizioni della Lega Nazionale Professionisti, salvo deroghe disposte dalla Lega stessa per specifiche esigenze di calendario, lo spareggio deve essere disputato, previo sorteggio della squadra ospitante per prima, con gare di andata e ritorno sui rispettivi campi. In tale caso, si applicano le seguenti regole: si aggiudica lo spareggio la squadra che ha realizzato, nelle due partite, il maggior numero di reti o, a parità di reti, il maggior numero di reti in trasferta. In caso di parità anche delle reti in trasferta, si disputano due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, nel corso dei quali le reti segnate in trasferta hanno valore doppio. Se nessuna rete viene segnata nel corso dei tempi supplementari, si eseguono i calci di rigore con le modalità stabilite dalla suddetta regola 7.

4. a) In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;

- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri.

4. b) Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o di girone, ovvero di titolo di promozione o di qualificazione; o mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio tra le squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione.

4. c) Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla graduatoria risultante dalla "classifica avulsa", salvo l'ultimo titolo disponibile, che è disputato, mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio, tra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa "classifica avulsa".

4. d) per quanto concerne il Campionato di Serie A, qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, diversi fra loro, di ammissione alle competizioni UEFA (quelli specificati al successivo Comma 6), fermo restando il principio enunciato sub c), l'ultimo titolo disponibile di ogni tipo diverso in competizione deve essere assegnato mediante uno spareggio fra due squadre, individuate in base alla "classifica avulsa".

5. Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano in parità anche nella "classifica avulsa", e ai soli fini della compilazione della relativa graduatoria, si tiene conto, nell'ordine:

- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;

- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; - del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;

- del sorteggio.

6. Nei Campionati **organizzati dalla** Lega Nazionale Dilettanti, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo campionato, il titolo sportivo in

competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali". In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente.

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati **organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti**, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del sorteggio.

7. Per quanto concerne il Campionato di Serie A, devono essere assegnati tramite spareggio in caso di parità in classifica, oltre ai titoli di vittoria e di permanenza nel Campionato, tutti i titoli sportivi di ammissione alle competizioni UEFA: Champions League, Coppa UEFA, Europa League. Se la partecipazione alle suddette competizioni è subordinata a turni preliminari o avviene in turni successivi secondo il piazzamento delle squadre nella classifica del Campionato nazionale, anche tali posizioni devono essere decise, in caso di parità, mediante spareggio di cui al comma 3.

8. Nei Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, per la formazione delle classifiche finali di girone della stagione regolare, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra le reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- nel maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
- del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
- del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

9. Nei Campionati **organizzati dalla Divisione Calcio Femminile**, per la formazione delle classifiche, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- in caso di ulteriore parità, della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- in caso di ulteriore parità, della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;

- in caso di ulteriore parità, del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del sorteggio.

Allo stesso modo si procede ai fini dell'assegnazione di titoli sportivi di ammissione alle competizioni UEFA.

È fatta salva la facoltà della F.I.G.C. di determinare annualmente, con apposito Comunicato Ufficiale, diversi criteri per la formazione delle classifiche e attribuzione di titoli sportivi, derogando alla presente disposizione.

Art. 52 - Titolo sportivo

1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.

2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.

3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine del 10 giugno della stagione in corso, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di cinque giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:

1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società **in liquidazione giudiziale ex D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019**;

2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.;

3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante fideiussione a prima richiesta rilasciata da istituti bancari, da società assicuratrici e da società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB, aventi i requisiti previsti per gli enti tenuti alla emissione delle fideiussioni, richieste dal Sistema delle Licenze Nazionali in ambito professionistico, nell'ultima versione pubblicata prima della presentazione della domanda di attribuzione del titolo sportivo;

4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;

5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC⁶⁰.

⁶⁰ Comma così modificato dal CU FIGC n. 167/A del 21/04/2023. Si riporta il testo del previgente comma.

3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine del 10 giugno della stagione in corso, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di cinque giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:

1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;

2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.;

3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante fideiussione a prima richiesta rilasciata da istituti bancari, da società assicuratrici e da società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB, aventi i requisiti previsti per gli enti tenuti alla emissione delle fideiussioni, richieste dal Sistema delle Licenze Nazionali in ambito professionistico, nell'ultima versione pubblicata prima della presentazione della domanda di attribuzione del titolo sportivo;

4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;

5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC

4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega **Nazionale Dilettanti o partecipi al Campionato di Serie B Femminile** e che la nuova aspirante al titolo si accoli ed assolvga gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione.

I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC

5. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell'azienda sportiva a norma dell'art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l'attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione.

6. ABROGATO

7. ABROGATO

8. ABROGATO

9. ABROGATO

10. In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Serie C il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all'uopo istituita, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, **di almeno due categorie inferiori rispetto a quello professionistico di origine**, anche in soprannumero, purché la stessa società:

a) adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato;

b) non abbia soci e/o amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC nel primo caso non inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 100.000,00. E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.

La Commissione, nominata dal Presidente Federale, è formata da tre componenti, di cui due designati dal Presidente Federale e uno dalla LND.

La Commissione resta in carica per un quadriennio olimpico⁶¹.

Art. 52 bis - Licenze UEFA

1. Con il termine "Licenza UEFA" si intende il titolo rilasciato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio che consente alle società che ottengano il prescritto titolo sportivo di partecipare alle

⁶¹ Comma così modificato dal **CU 116/A FIGC del 01/11/2024**. Si riporta il testo del previgente comma:

10. In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Serie C il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all'uopo istituita, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purché la stessa società:

a) adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato;

b) non abbia soci e/o amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC nel primo caso non inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 100.000,00. E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.

La Commissione, nominata dal Presidente Federale, è formata da tre componenti, di cui due designati dal Presidente Federale e uno dalla LND. La Commissione resta in carica per un quadriennio olimpico.

competizioni internazionali per squadre di club organizzate dall'UEFA nella stagione sportiva successiva a quella del rilascio.

2. I criteri che le società sono tenute a rispettare per conseguire la Licenza UEFA sono indicati nel "Manuale per l'ottenimento della Licenza da parte dei club" accreditato dall'UEFA ed emanato dal Consiglio Federale. Il "Manuale per l'ottenimento della Licenza da parte dei club" definisce i termini e le condizioni per il rilascio della Licenza, e determina le sanzioni a carico delle società per il mancato rispetto degli adempimenti previsti.

3. La Licenza UEFA deve essere obbligatoriamente richiesta da tutte le società iscritte al Campionato di Serie A **maschile e femminile** e può essere richiesta da qualsiasi società iscritta al Campionato di Serie B **maschile e femminile**.

4. La Licenza UEFA ha efficacia per una sola stagione sportiva e deve essere richiesta annualmente.

Art. 52 ter - Co.Vi.So.D.

1. E' istituito un Organismo Tecnico di controllo denominato Co.Vi.So.D. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Dilettantistiche), con funzioni di controllo sulle ammissioni ai campionati delle società partecipanti ai Campionati **nazionali organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti**.

2. Le procedure ed i criteri di ammissione ai **suddetti** Campionati sono emanate annualmente dalla L.N.D.

3. La Co.Vi.So.D. è formata da un Presidente e da sei componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio Federale, di cui tre su designazione del Presidente della LND, in possesso dei requisiti di cui al comma successivo.

4. Possono essere nominati componenti della Co.Vi.So.D. coloro che in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza, siano:

a) docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e economico-aziendali, anche a riposo;

b) magistrati di qualsiasi giurisdizione, anche a riposo;

c) dottori commercialisti, avvocati, notai, avvocati dello Stato o consulenti del lavoro laureati in economia e commercio con almeno cinque anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.

5. Il mandato dei componenti della Co.Vi.So.D. ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.

6. La Co.Vi.So.D. si avvarrà, per i controlli sulle ammissioni ai singoli campionati, rispettivamente delle Segreterie del **Dipartimento** Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque, **del Dipartimento** Calcio Femminile.

7. Tutte le cariche previste nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale. I componenti della Co.Vi.So.D. sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette al controllo; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 52 Quater - Co.Vi.So.F.

1. E' istituito un Organismo Tecnico di controllo denominato Co.Vi.So.F. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Femminile), con funzioni di controllo sulle ammissioni ai campionati delle società partecipanti ai Campionati **non professionistici** organizzati dalla Divisione Calcio Femminile.

2. Le procedure ed i criteri di ammissione ai Campionati **non professionistici** organizzati dalla Divisione Calcio Femminile sono emanate annualmente dalla Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C.

3. La Co.Vi.So.F. è formata da un Presidente e da quattro componenti, nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale.

Possono essere componenti della Commissione coloro che siano in possesso di specifica competenza, indiscussa moralità e indipendenza. Tra i cinque componenti, uno deve essere iscritto all'albo degli ingegneri o architetti con almeno dieci anni di anzianità professionale e con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva, uno deve aver maturato una esperienza pluriennale in una

organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali, uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale e due devono essere soggetti in possesso di specifica competenza in materie economico-finanziarie.

Il mandato dei componenti della Co.Vi.So.F. ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.

4. La F.I.G.C. garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Co.Vi.So.F., assicurandole i mezzi ed il personale necessari. Per i controlli sulle ammissioni ai singoli campionati, la Co.Vi.So.F. si avvale della segreteria della Divisione Calcio Femminile.

5. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA e degli Organismi del Sistema delle Licenze Nazionali.

I componenti della Co.Vi.So.F. sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.

Norma transitoria

La modifica all'art. 52 quater entra in vigore al termine della definizione dell'organico di Serie A Femminile 2022/2023.

Art. 53 - Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato

1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.

3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate **nel corso del campionato di competenza** non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.

4. Abrogato.

5. La Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. Tale disposizione non si applica alle Società della Divisione Calcio a Cinque e alle Società della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, per le quali l'esclusione interviene alla quarta rinuncia a disputare gare del Campionato o della manifestazione ufficiale di rispettiva competenza. E' fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis⁶².

5 bis. Le società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino due gare, ai sensi del regolamento della LND, sono escluse dal Campionato stesso.

6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.

7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, **dalla Divisione Calcio Femminile** e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.

8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la

⁶² Comma così modificato dal CU FIGC n. 301/A del 30/06/2022. Si riporta il testo del previgente comma:

5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.

misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate.

9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo.

10. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del presente articolo.

Art. 54 - Ritardo nella presentazione in campo delle squadre. Tempo d'attesa

1. Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara.

2. Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara.

3. È facoltà delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, **della Divisione Calcio Femminile** e dei Comitati ridurre tale termine.

Art. 55 - Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore

1. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatricie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.

2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla **Corte Sportiva d'Appello** in seconda e ultima istanza.

Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla **Corte Sportiva d'Appello** è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 56 - Recupero delle gare

1. Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, **dalle Divisioni** e dai Comitati.

Art. 57 - Gare effettuate a cura degli organi federali

1. Compete alle Leghe, al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, **alle Divisioni** ed ai Comitati disporre l'effettuazione delle seguenti gare, designando eventualmente la società cui viene affidata l'organizzazione:

a) gare di qualificazione;

b) gare da ripetersi per effetto di annullamento;

c) gare da ripetersi perché sospese dopo l'inizio del secondo tempo.

2. Gli incassi delle gare di cui al comma precedente, depurati delle spese di organizzazione, sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'organo che ne dispone l'effettuazione.

3. In caso di sospensione di qualsiasi gara lo spettatore non ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto o al riconoscimento della validità del biglietto stesso in occasione della successiva effettuazione quando la sospensione sia avvenuta dopo l'inizio del secondo tempo.

Art. 58 - Attività giovanile e minore delle Leghe

1. La Lega Nazionale Dilettanti indice il Campionato Nazionale "Juniores" – Trofeo Antonio Ricchieri riservato obbligatoriamente alle società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti, Campionati Regionali "Juniores" ed i Campionati Provinciali "Juniores". A tali Campionati possono partecipare i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 15° anno di età, e che anteriormente

al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 18° anno. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione fino a un massimo di quattro “fuori quota”, di calciatori cioè che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 20° anno di età.

2. La Lega Nazionale Professionisti di Serie A organizza il Campionato “Primavera 1”, riservato a 18 squadre individuate tra le Società di Serie A, Serie B e Lega Pro della stagione sportiva di riferimento, secondo i criteri di ammissione definiti dal Regolamento della competizione, la Coppa Italia “Primavera”, riservata alle società partecipanti ai Campionati “Primavera 1” e “Primavera 2” ed, eventualmente, “Primavera 3” e “Primavera 4” della stagione sportiva di riferimento, individuate secondo i criteri di ammissione definiti dal Regolamento della competizione, e la Supercoppa “Primavera”.

3. La Lega Nazionale Professionisti di Serie B organizza il Campionato “Primavera 2”, riservato a 32 squadre individuate tra le Società di Serie A, Serie B e Lega Pro che non partecipano al Campionato “Primavera 1”, secondo i criteri di ammissione definiti dal Regolamento della competizione.

4. La Lega Italiana Calcio Professionistico organizza i Campionati “Primavera 3” e “Primavera 4”, riservati, rispettivamente, a 24 e 26 squadre individuate tra le rimanenti società di Serie A, Serie B e Lega Pro che non partecipano ai Campionati “Primavera 1” e “Primavera 2”, secondo i criteri di ammissione definiti dal Regolamento della competizione.

5. **Ai Campionati “Primavera 2”, “Primavera 3” e “Primavera 4”,** possono partecipare calciatori che hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di età e che, nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 19° anno di età.

Al Campionato “Primavera 1”, **alla Coppa Italia “Primavera” e alla Supercoppa “Primavera”** possono partecipare calciatori che hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di età e che, nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 20° anno di età.

A discrezione delle Leghe è consentita la partecipazione di calciatori “fuori quota” con le modalità individuate dai Regolamenti delle competizioni⁶³.

6. **La Divisione Calcio Femminile organizza i Campionati Nazionali Primavera 1 e Primavera 2, a cui partecipano le squadre delle società di Serie A e di Serie B femminile e, qualora previsto dal Regolamento della Competizione, altre società di calcio femminile.**

Il Regolamento della competizione stabilisce i criteri di individuazione e di ammissione delle società ai predetti campionati, nonché criteri di partecipazione agli stessi delle calciatrici.

7. Le Leghe e la Divisione Calcio Femminile possono svolgere altresì attività minore organizzando nel proprio ambito campionati o tornei riservati a calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, disciplinando con apposita normativa le modalità di partecipazione e di svolgimento.

Norma Transitoria

La partecipazione al Campionato “Primavera 1”, dei calciatori che hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di età e che, nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 20° anno di età, entra in vigore a partire dalla stagione sportiva 2024/2025⁶⁴.

⁶³ Comma così modificato dal CU FIGC n. 248/A del 14/06/2024. Si riporta il testo del previgente comma

5. Ai Campionati “Primavera 2”, “Primavera 3” e “Primavera 4”, alla Coppa Italia “Primavera” e alla Supercoppa “Primavera” possono partecipare calciatori che hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di età e che, nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 19° anno di età.

Al Campionato “Primavera 1” possono partecipare calciatori che hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di età e che, nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 20° anno di età.

A discrezione delle Leghe è consentita la partecipazione di calciatori “fuori quota” con le modalità individuate dai Regolamenti delle competizioni

Comma così modificato dal CU FIGC n. 229/A del 23/06/2023. Si riporta il testo del previgente comma.

5. Ai Campionati “Primavera”, alla Coppa Italia “Primavera” e alla Supercoppa “Primavera” possono partecipare calciatori che hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di età e che, nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 19° anno di età. A discrezione delle Leghe è consentita la partecipazione di calciatori “fuori quota” con le modalità individuate dai Regolamenti delle competizioni.

⁶⁴ Norma Transitoria così modificata dal CU FIGC n. 229/A del 23/06/2023. Si riporta il testo della previgente

Norma Transitoria

Per consentire la compiuta realizzazione della riforma dei Campionati “Primavera” a partire dalla stagione sportiva 2022/2023, secondo i formati indicati ai commi 2, 3 e 4 che precedono, nella sola stagione sportiva 2021/2022 gli organici dei Campionati saranno composti da 18 squadre nel Campionato “Primavera 1”, 26 squadre nel Campionato “Primavera 2”, 28 squadre nel Campionato “Primavera 3” e fino a 28 squadre nel Campionato “Primavera 4”.

Art. 59 - I campi di giuoco

1. I campi di giuoco per essere omologati debbono essere conformi alle previsioni delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" ed ai requisiti indicati dalle norme sull'ordinamento interno delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e della Divisione Calcio Femminile e, per i campionati della Lega Nazionale Professionisti serie A, della Lega Nazionale Professionisti serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, ai "Criteri Infrastrutturali", previsti dal Sistema Licenze Nazionali approvati annualmente dal Consiglio Federale della FIGC.

In ogni caso, le linee del terreno di gioco devono essere tracciate con gesso o altro materiale idoneo, che ne garantisca la visibilità e non costituisca in alcun caso pericolo e devono avere la larghezza massima di 12 cm e minima di 10 cm. Nelle gare ufficiali, dietro alle porte, devono essere fissate, ai pali, alla traversa e al terreno di gioco, reti di canapa, juta, nylon o altro materiale idoneo, opportunamente collocate in modo da non disturbare il portiere. Le reti devono essere applicate in modo che siano distanti, nella parte superiore, almeno 50 cm dalla traversa e, nella parte inferiore, almeno 1,50 m dalla linea di porta. Devono inoltre essere appese ai sostegni e non sovrapposte agli stessi.

Per le misure delle porte, nelle gare della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio Femminile **limitatamente al Campionato di Serie B** e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica è tollerata una differenza di cm. 2 in eccesso e/o in difetto, in deroga alla normativa internazionale.

2. Per l'inizio e la prosecuzione delle gare con la illuminazione artificiale, l'impianto deve essere dotato della potenzialità di illuminamento minimo previsto dalle disposizioni emanate dal Consiglio Federale. Le gare iniziate con luce naturale possono validamente continuare, in qualsiasi momento, con luce artificiale, senza che ciò possa costituire elemento di irregolarità delle stesse.

3. Le società ospitanti, responsabili del regolare allestimento del campo di gioco, sono tenute a mettere a disposizione dell'arbitro idonei strumenti di misura per l'eventuale controllo della regolarità del terreno di gioco.

4. I reclami per irregolarità del terreno di gioco devono essere presentati per iscritto prima dell'inizio della gara, mentre solo le irregolarità sopravvenute nel corso della stessa possono essere contestate anche in forma verbale. In entrambe le ipotesi, l'arbitro procederà alla verifica della regolarità o meno del terreno di gioco, mentre non darà luogo ad alcuna verifica per irregolarità già esistenti ad inizio gara ma contestate solo nel corso della stessa.

Art. 60 - Impraticabilità del terreno di giuoco

1. Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.

2. L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi **o nel momento in cui se ne determinino le condizioni durante lo svolgimento della stessa.**

In caso di rinvio dell'inizio della gara o sospensione temporanea della stessa, l'arbitro è tenuto a ripetere detto accertamento prima di assumere la decisione definitiva. In ogni caso, il tempo massimo entro il quale iniziare o riprendere la gara non dovrà superare un tempo di gara.

3. L'arbitro può procedere all'accertamento prima dell'ora fissata per l'inizio della gara ove siano presenti i capitani delle squadre **e** qualora l'impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l'ora fissata per l'inizio della gara, **prescindendo** dalla presenza e, quindi, dall'identificazione dei calciatori delle due squadre.

4. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, **la Divisione Calcio Femminile** e i Comitati possono rinviare d'ufficio le gare che dovrebbero essere disputate su terreni di giuoco la cui impraticabilità, debitamente accertata, sia tale da non rendere comunque possibile la disputa delle stesse.

5. L'obbligo dello sgombero della neve dai terreni di giuoco è disciplinato dalle disposizioni emanate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica **e dalla Divisione Calcio Femminile.**

Art. 61 - Adempimenti preliminari alla gara

1. Prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, **individuati tra i calciatori titolari**, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.
2. Una copia dell'elenco di cui al comma precedente deve essere consegnata al capitano o al dirigente dell'altra squadra prima dell'inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi.
3. Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società.
4. Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione dall'arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro ritiri, ai fini dell'inoltro al competente organo federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.
5. Il calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o non ancora registrato nei tabulati, può prendere ugualmente parte alle gare qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della società, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato o che la società ha inoltrato al competente organo federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento.
6. Il possesso della tessera federale, se prevista, o la registrazione nei tabulati, ottenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari, legittima il calciatore, ove non ricorrano impedimenti ad altro titolo, a prendere parte alle gare sino ad eventuale revoca o decadenza del tesseramento a favore della società.

Art. 62 - Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare

1. Le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.
2. Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.
- 2 bis E' vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.
3. Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere e che durante la gara si verifichino cori, grida ed ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o

etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

4. Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega, **dalla Divisione** o dal Settore di competenza.

5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.

6. Prima dell'inizio della gara, il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero, anche su segnalazione dei Collaboratori della Procura federale, o, in loro assenza, del Delegato di Lega, ove rilevi uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) costituenti fatto grave, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di non iniziare la gara. In caso di assenza delle predette figure, il provvedimento viene assunto dall'arbitro.

7. Il pubblico dovrà essere informato con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi del mancato inizio e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) che hanno causato il provvedimento. L'arbitro darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno o, in sua assenza, il provvedimento viene assunto dall'arbitro.

8. Nel corso della gara, ove intervengano per la prima volta i fatti di cui al comma 6), l'arbitro, anche su segnalazione del responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno o dei Collaboratori della Procura federale ed, in assenza di quest'ultimi, del Delegato di Lega, dispone la interruzione temporanea della gara.

9. L'arbitro comunica la interruzione temporanea della gara ai calciatori, i quali dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Il pubblico dovrà contemporaneamente essere informato con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi che hanno determinato il provvedimento e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3).

10. Nel caso di prolungamento della interruzione temporanea, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi. La ripresa della gara potrà essere disposta esclusivamente dal responsabile dell'ordine pubblico di cui al comma 6) o, in sua assenza, dall'arbitro.

11. Qualora il gioco riprenda dopo la interruzione temporanea di cui al comma 8 e si verifichino altri fatti previsti dal comma 6), il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, anche su segnalazione dei Collaboratori della Procura federale ed, in assenza di quest'ultimi, del Delegato di Lega, può ordinare all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di sospendere la gara. In caso di assenza delle predette figure, il provvedimento viene assunto dall'arbitro.

12. L'arbitro comunica la sospensione della gara ai calciatori, i quali dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Il pubblico dovrà contemporaneamente essere informato con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi che hanno determinato il provvedimento e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3).

13. Nel caso di prolungamento della sospensione disposta dal responsabile dell'ordine pubblico dello stadio di cui al comma 6), in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi. La ripresa della gara potrà essere disposta esclusivamente dal responsabile dell'ordine pubblico di cui al comma 6) o, in sua assenza, dall'arbitro.

14. Il non inizio, l'interruzione temporanea e la sospensione della gara non potranno prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adoteranno le sanzioni previste **dall'art. 10** del Codice di Giustizia Sportiva, ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni previste dal codice di giustizia sportiva per tali fatti.

Art. 63 - Direzione delle gare ufficiali

1. Le gare considerate ufficiali - o, comunque, autorizzate dalle Leghe, **dalle Divisioni**, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati - debbono essere dirette da un arbitro designato dal competente organo tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri. Soltanto per le gare delle categorie giovanili "esordienti" e "pulcini" possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i dirigenti delle società.

1bis. L'arbitro è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara dallo stesso diretta, allegando, pure, i rapporti degli altri ufficiali di gara eventualmente designati. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla Lega o alla Divisione competente con le modalità previste, anche per via telematica, per il successivo inoltrare agli Organi disciplinari.

2. Nelle gare organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell'attività ricreativa, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente dell'arbitro è considerata, ai fini regolamentari e disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.

3. Nelle gare di cui al comma 2, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara e già partecipante alla stessa può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.

4. Nelle gare di cui al comma 2, gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara all'uopo reperiti.

5. Qualora nel corso di una gara un assistente di parte venisse espulso dal recinto di gioco o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il dirigente accompagnatore ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della gara

Art. 64 - Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, alla prosecuzione od alla interruzione delle gare

1. Durante la gara l'arbitro esercita i poteri che gli sono conferiti dalle disposizioni federali e dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

2. L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico.

3. È fatto obbligo all'arbitro di astenersi dal dare inizio o dal far proseguire la gara, qualora, anche al di fuori del verificarsi dei fatti o delle situazioni previste al precedente comma, si siano introdotte nel recinto di giuoco persone la cui presenza non sia consentita dalle disposizioni federali. In tal caso, impregiudicato ogni successivo giudizio da parte degli organi disciplinari, la gara non iniziata o sospesa deve essere disputata secondo le disposizioni delle Leghe, **Divisioni** o dei Comitati competenti.

Art. 65 - Assistenza agli ufficiali di gara

1. Le società debbono curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo ogni comportamento che possa lederne l'autorità ed il prestigio. Debbono inoltre proteggerli prima, durante e dopo la gara per consentire loro di svolgere la funzione in completa sicurezza.
2. Le società ospitanti - o considerate tali - sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all'assistenza dei medesimi. Nelle gare della Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica tale incarico può essere conferito anche al dirigente designato come accompagnatore ufficiale. Il dirigente deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza.
3. La responsabilità di proteggere gli ufficiali di gara incombe principalmente alla società ospitante - o considerata tale - e cessa soltanto quando i medesimi rinunciano espressamente alle relative misure fuori del campo. Alla protezione degli ufficiali di gara deve comunque concorrere, ove le circostanze lo richiedano, anche la società ospitata.
4. In caso di incidenti in campo, è fatto obbligo anche ai calciatori delle due squadre di dare protezione agli ufficiali di gara.

Art. 66 - Persone ammesse nel recinto di giuoco

1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio professionistico e dalla Divisione Calcio Femminile sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società;
- e) i calciatori/le calciatrici di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di giuoco di un allenatore tesserato e abilitato dal Settore tecnico per la conduzione della squadra è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e delle gare organizzate dalla Divisione Calcio Femminile, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti. L'inosservanza di tale obbligo, con eccezione per le gare di Serie B femminile e di Coppa Italia femminile che sono successivamente regolate, comporta il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza o dalla Divisione Calcio Femminile, che ne daranno comunicazione all'arbitro. L'inosservanza di tale obbligo nelle gare di Serie B femminile e di Coppa Italia femminile deve essere segnalata nel rapporto di gara, ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari.

La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale o di altro medico autorizzato dal Settore Tecnico è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e delle gare di Serie A femminile, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti.

L'inosservanza di tale obbligo comporta:

- per la squadra ospitante il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza o dalla Divisione Calcio Femminile, che ne daranno comunicazione all'arbitro;

- per la squadra ospite l'applicazione della sanzione dell'ammenda, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza o dalla Divisione Calcio Femminile, che ne daranno comunicazione all'arbitro.

Per tutte le altre gare, ivi comprese quelle del Campionato di Serie B femminile, di Coppa Italia femminile, del Campionato Primavera e del Campionato Berretti, è obbligatoria la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara, ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari⁶⁵

1 bis. Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti Serie A, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 8 posti supplementari.

Per le sole gare delle altre Leghe professionistiche e della Divisione Calcio Femminile, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 5 posti supplementari.

I posti supplementari sono riservati a tesserati e/o altro personale della società in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera o degli estremi del documento di identità. Per lo svolgimento di funzioni proprie dei tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico, possono sedere sulla panchina aggiuntiva esclusivamente soggetti iscritti nei rispettivi albi o ruoli del medesimo Settore. Le persone destinate a sedere sulla panchina aggiuntiva devono, se non tesserate, sottoscrivere una dichiarazione con la quale si obbligano verso la FIGC alla osservanza dello Statuto e dei regolamenti Federali e si impegnano a riconoscere la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nella materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale.

2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;

⁶⁵ Comma così modificato dal CU n. 94/A del 23/12/2022. Si riporta il testo del previgente comma:

1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e dalla Divisione Calcio Femminile sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di giuoco di un allenatore tesserato e abilitato dal Settore tecnico per la conduzione della squadra è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e delle gare di Serie A Femminile, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti. L'inosservanza di tale obbligo, comporta il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione all'arbitro.

La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale o di altro medico autorizzato dal Settore Tecnico è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e delle gare di Serie A Femminile, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti. L'inosservanza di tale obbligo comporta:

- per la squadra ospitante il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione all'arbitro;

- per la squadra ospite l'applicazione della sanzione dell'ammenda, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione all'arbitro.

Per tutte le altre gare, ivi comprese quelle del Campionato Primavera e del Campionato Berretti, è obbligatoria la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara, ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari.

- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

2 bis. Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

2 ter Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 2 posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

2 quater Possono, inoltre essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalle Leghe, dalle Divisioni, dai Comitati o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi, i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

3. Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che attesta la qualifica o, laddove non prevista, da documento di riconoscimento personale.

4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

6. In caso di comportamento passibile di espulsione del medico sociale, lo stesso deve tenersi a disposizione nell'area tecnica, fino al termine della gara, per eventuali interventi ai calciatori infortunati.

7. Nel recinto di gioco, alle persone ammesse ai sensi dei commi 1, 1bis, 2 o 2 bis, è vietato fumare durante lo svolgimento di una gara.

L'arbitro inviterà gli eventuali trasgressori a cessare la violazione del divieto e, in caso di rifiuto o recidiva, provvederà ad espellerli dal recinto di gioco.

Art. 67 - Assenza dell'arbitro designato

1. Se all'ora ufficialmente fissata per l'inizio di una gara, l'arbitro designato non è presente in campo, le due squadre debbono attenderlo per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara che deve essere disputata ovvero per un tempo minore disposto dalla Lega, **Divisione**, Comitato o Settore di competenza. **Le due società interessate sono tenute ad attivarsi a partire da mezz'ora prima dell'orario fissato per l'inizio della gara per il reperimento di un altro arbitro, contattando il competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri.**

1.bis Per le gare di calcio a 5 in cui è prevista la designazione di due arbitri, in caso di assenza di uno dei due le due squadre debbono attendere per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara che deve essere disputata ovvero per un tempo minore disposto dalla Lega, Comitato o Settore di competenza. Trascorso il periodo indicato nel primo capoverso del presente comma, la gara avrà inizio anche con un solo arbitro e, se durante la gara, sopraggiungesse l'arbitro assente o altro arbitro designato dal competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri, quest'ultimo assumerà la funzione di secondo arbitro.

In caso di assenza di entrambi gli arbitri di gara di calcio a 5 in cui è prevista la designazione di due arbitri ovvero di assenza dell'arbitro di gara con arbitro unico, le squadre dovranno attenersi alle disposizioni previste nel primo comma.

2. L'obbligo di contattare il competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri per reperire un arbitro cui affidare la direzione della gara incombe tanto sulla società ospitante quanto su quella ospitata.

3. Qualora non sia reperito un altro arbitro la gara non viene disputata.

4. ABROGATO

5. La società che rifiuti di accettare la direzione di un arbitro scelto **con le modalità di cui al presente articolo** è considerata ad ogni effetto rinunciataria a disputare la gara.

6. Spetta comunque all'arbitro **originariamente** designato, giunto in ritardo sul campo e disponibile per dirigere la gara che non ha ancora avuto inizio, la direzione della stessa.

Restano validi gli adempimenti relativi al controllo ed alla identificazione dei calciatori, dei tecnici e degli accompagnatori eseguiti dall'arbitro supplente.

7. Nelle gare per le quali sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, in caso di assenza di uno o entrambi gli assistenti, l'arbitro designato cercherà di reperire altro arbitro o due arbitri che possano sostituire l'assistente o gli assistenti assenti e, in ipotesi essi vengano reperiti, darà inizio alla gara all'orario ufficiale di inizio.

Qualora l'arbitro designato non riesca a reperire altri arbitri entro l'ora ufficiale di inizio, dovrà dispensare dalla funzione l'assistente eventualmente presente, senza che lo stesso si allontani dal campo di gioco, avvalendosi di assistenti di parte forniti da entrambe le società ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 63.

Se nel corso della gara sopraggiungesse uno o entrambi gli assistenti designati, l'arbitro provvederà a sostituire gli assistenti di parte con quelli ufficiali.

8. Qualora, nel corso di una gara, un assistente ufficiale, per cause fortuite, quale malessere o infortunio, non possa continuare la propria funzione, l'arbitro provvederà alla sua sostituzione con le modalità previste nel comma precedente.

9. La sostituzione di un assistente ufficiale con un altro assistente ufficiale è definitiva e decorre dal momento in cui la gara ha inizio o, se già iniziata, dal momento in cui il gioco riprende regolarmente dopo la sostituzione.

Art. 68 - I Commissari di campo

1. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, **le Divisioni** ed i Comitati possono conferire a propri incaricati le funzioni di Commissario di campo perché riferiscano sull'andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre. E' esclusa dal rapporto dei Commissari di campo qualsiasi valutazione tecnica sull'operato dell'arbitro.

2. I Commissari di campo, qualora lo ritengano opportuno, possono entrare nel recinto del campo di giuoco.
3. In caso di necessità, i Commissari di campo debbono concorrere ad assistere e tutelare gli ufficiali di gara ed intervenire presso i dirigenti delle società perché garantiscano il mantenimento dell'ordine pubblico.
4. Salvo il caso in cui rilevino l'esigenza di un loro diretto intervento, i Commissari di campo possono astenersi dal qualificarsi.

Art. 69 - Requisizione dei campi di giuoco

1. Le società hanno l'obbligo di mettere a disposizione i propri campi per gare ed allenamenti di Squadre Nazionali e Rappresentative Federali.
2. **La F.I.G.C.**, le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed i Comitati hanno facoltà di requisire, con indennizzo, i campi di cui dispongono le società loro affiliate, per la disputa di gare ufficiali, che per qualsiasi causa, non possono essere disputate sui campi designati.
3. **La F.I.G.C.**, le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i Comitati o le società nel cui interesse la requisizione viene disposta, debbono versare alla società che ha disponibilità del campo requisito un indennizzo pari al 10% dell'incasso, detratti gli oneri fiscali e quanto dalla stessa anticipato per spese di organizzazione.

Art. 70 - Diritto di accesso alle manifestazioni calcistiche

1. I Dirigenti ed i Titolari di incarichi federali componenti di organi a carattere nazionale, i dirigenti benemeriti della F.I.G.C., gli arbitri che abbiano conseguito la qualifica di "internazionale", nonché i Presidenti dei Comitati Regionali, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero accesso in Tribuna d'onore in tutti i campi sportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche.
2. I Dirigenti ed i Titolari di incarichi federali componenti di ogni altro organo federale, gli arbitri benemeriti, effettivi e fuori quadro a disposizione dell'Associazione Italiana Arbitri, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero ingresso in tutti i campi sportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche con accesso a posti di Tribuna non numerata od a posti corrispondenti, nei limiti e con le modalità stabilite dal Presidente della F.I.G.C.

TITOLO IV. - DISCIPLINA DEI CALCIATORI IN CAMPO

Art. 71 Identificazione dei calciatori e delle calciatrici

1. L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori **e le calciatrici**, e di consentire la loro partecipazione alla gara, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi:
 - a) attraverso la propria personale conoscenza;
 - b) mediante un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
 - c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
 - d) mediante apposite tessere (o attestazioni sostitutive) eventualmente rilasciate, anche in modo telematico, dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dalla Divisione Calcio Femminile e dai Comitati.

Art. 72 - Tenuta di giuoco dei calciatori e delle calciatrici

1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B e alla Lega Italiana Calcio Professionistico i calciatori devono indossare per

tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative.

1bis. Per le società partecipanti ai campionati nazionali di Serie A e Serie B Femminile le calciatrici devono indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero.

Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome della calciatrice che la indossa. La Divisione Calcio Femminile detta le relative disposizioni applicative. Le calciatrici delle squadre giovanili e minori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 le calciatrici degli altri ruoli; dal numero 12 in poi le calciatrici di riserva.

2. Per le società appartenenti alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori **e le calciatrici** devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.

2 bis. La mancata osservanza di quanto disposto ai commi 1bis – secondo capoverso, e 2 del presente articolo, non costituisce causa di irregolarità per lo svolgimento della gara, ma dovrà essere riportata dall'arbitro nel proprio rapporto per i provvedimenti degli organi competenti.

3. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili alla società e al Campionato, purché autorizzati dalla Lega o dalla Divisione competente.

4. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e le Divisioni stabiliscono, ognuno per quanto di competenza, a quale squadra compete cambiare maglia e, ove previsto, l'intera divisa nei casi in cui i colori siano confondibili.

5. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, apporre sugli stessi non più di quattro marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega. E' consentito, per le società appartenenti alle altre Leghe, alla Divisione Calcio Femminile e al S.G.S., apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione. Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.

6. L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare, oltre ai loghi e/o alle scritte della società, esclusivamente quelli dei suoi sponsor ufficiali e dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.

7. Per le società appartenenti alla L.N.D., alla Divisione Calcio Femminile e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore/**calciatrice**.

8. Per le società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un apposito recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

9. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega sui calzettoni indossati da ogni calciatore.

10. Per le società appartenenti ai Campionati di Serie A e Serie B della Divisione Calcio Femminile è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor istituzionale della competizione su una manica della maglia indossata da ogni calciatrice.

Art. 73 - Comportamento dei calciatori e delle calciatrici in campo

1. Prima di iniziare la gara, le squadre devono salutare il pubblico. I Capitani devono salutare gli ufficiali di gara. Le squadre devono, altresì, osservare le modalità di saluto ad inizio e/o fine gara previste dalle Leghe, dalle Divisioni e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
2. Una gara non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui una squadra si trovi, per qualsiasi motivo, ad avere meno di sette calciatori partecipanti al giuoco.
3. Non è consentito ai calciatori **e alle calciatrici** rivolgersi agli ufficiali di gara esprimendo apprezzamenti o proteste. Il solo Capitano, che è responsabile della condotta dei calciatori **e delle calciatrici** della propria squadra, ha diritto di rivolgersi all'arbitro, a giuoco fermo od a fine gara, per esprimere, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, riserve o per avere chiarimenti.
- 3 bis. È stabilito che le squadre abbiano un capitano per l'intera durata della gara. Pertanto, l'arbitro deve assicurarsi che fino al termine della stessa i capitani siano tra i calciatori **e le calciatrici** titolari. Nel caso di espulsione, sostituzione o qualora, comunque, non dovesse più prendere parte al gioco, il capitano sarà sostituito nella funzione dal vice capitano. Nel caso in cui, per sostituzioni o infortuni, nel corso della gara sia il capitano, sia il vice-capitano, non fossero più presenti tra i calciatori **e le calciatrici** titolari, il dirigente accompagnatore ufficiale dovrà designare un ulteriore calciatore/**calciatrice** titolare in qualità di capitano.
4. È dovere del Capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra. Eventuali infrazioni commesse dal Capitano nell'adempimento del proprio compito comportano aggravamento delle sanzioni a suo carico.

Art. 74 - Sostituzione dei calciatori/calciatrici

1. **Nel corso delle gare ufficiali di competizioni dove partecipano le prime squadre di Serie A maschile e di Serie A femminile**, possono essere sostituiti/e tre calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
2. **Nel corso delle altre gare di campionato e di manifestazioni ufficiali**, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
3. Nelle gare dei Campionati delle categorie allievi e giovanissimi, organizzate in ambito nazionale e periferico, ciascuna squadra può sostituire sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
4. I calciatori/**calciatrici** espulsi non possono essere sostituiti da quelli di riserva.
5. I calciatori/**calciatrici** di riserva, finché non partecipano al giuoco, debbono prendere posto, indossando una tuta, sulla panchina assegnata alla propria squadra e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse nel recinto del campo. **E' consentito, agli stessi lasciare temporaneamente la panchina solo per svolgere attività fisica di riscaldamento indossando indumenti che li differenzino in maniera chiara dagli altri calciatori partecipanti al gioco e dai calciatori di riserva dell'altra squadra.**
6. I calciatori/**calciatrici** eventualmente inibiti a prendere parte al giuoco prima che la gara abbia inizio possono essere sostituiti soltanto da calciatori/**calciatrici** di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro.
7. I calciatori **e le calciatrici** di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro, che vengano espulsi prima che la gara abbia inizio od anche durante lo svolgimento della stessa, non possono essere sostituiti.

TITOLO V. - ORDINAMENTO DELLE SQUADRE NAZIONALI

Art. 75 - Il programma

1. Il programma delle attività delle Squadre Nazionali è fissato dal Presidente Federale, sentite le Leghe, **la Divisione Calcio Femminile** ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, per quanto di competenza.

2. Le manifestazioni ufficiali alle quali la F.I.G.C. ha l'obbligo di partecipare sono: Coppa del Mondo, Coppa Europea per Squadre Nazionali, Torneo Olimpico, Campionato Under 21, Campionato Mondiale ed Europeo Juniores A, Campionato Mondiale ed Europeo Juniores B, Campionato del Mondo e Campionato Europeo di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque.
3. Le società hanno l'obbligo di rilasciare, nel rispetto della normativa FIFA, i propri calciatori **e calciatrici** convocati per la Nazionale A **maschile e femminile**. Per le attività, anche non ufficiali, delle altre Squadre Nazionali, le società devono mettere a disposizione della FIGC i propri calciatori **e calciatrici** nei tempi fissati dalla stessa Federazione. Qualora vengano a crearsi concomitanze, ritenute inevitabili, tra gare particolarmente impegnative di manifestazioni organizzate dall'U.E.F.A. per squadre di società e gare amichevoli di Squadre Nazionali, il Presidente Federale può concedere deroga all'obbligo sopra previsto.
4. Il Presidente Federale ha facoltà di vietare l'effettuazione di qualsiasi gara nel giorno in cui si svolge una manifestazione internazionale alla quale prendono parte Squadre Nazionali o Rappresentative Federali.
5. Il Presidente ed il Consiglio Federale hanno competenza sulla regolazione dell'attività inerente alle Squadre Nazionali ed alla loro immagine, della quale ogni diritto di utilizzazione spetta esclusivamente alla F.I.G.C.. Nell'ambito di tali attribuzioni, il Consiglio Federale può autorizzare l'utilizzazione per finalità promo-pubblicitarie dei diritti esclusivi della F.I.G.C. sulla immagine delle Squadre Nazionali da parte di altri soggetti. Costituiscono, tra l'altro, oggetto di tali diritti: la denominazione, la maglia e l'effigie della squadra; il titolo di sponsor o di fornitore ufficiale, con o senza esclusiva, delle squadre; lo sfruttamento di spazi pubblicitari negli stadi o la diffusione audiovisiva inerenti alle competizioni delle Squadre Nazionali a scopo di commercializzazione diretta o indiretta; la commercializzazione di ogni oggetto che sfrutti gli elementi indicati nel presente comma. Sono fatti salvi gli eventuali accordi o convenzioni stipulati dalla F.I.G.C. con le organizzazioni dei calciatori maggiormente rappresentative, riconosciute dal Consiglio Federale.
6. Coloro che, essendo tenuti all'osservanza delle norme federali, utilizzino senza la prescritta autorizzazione i diritti della F.I.G.C., vengono deferiti dal Presidente Federale ai competenti organi disciplinari.

Art. 76 - La formazione

1. Possono essere chiamati a far parte delle Squadre Nazionali i calciatori **e le calciatrici** cittadini italiani, nel rispetto della normativa FIFA.
2. I calciatori **e le calciatrici** che, senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione all'attività delle Squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro Società. In tali casi, il Presidente Federale, i Presidenti delle Leghe, il Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni, hanno potere di **segnalazione** dei calciatori **e delle calciatrici** - e delle Società, ove queste concorrano - ai competenti organi disciplinari, **ai fini di un eventuale deferimento**.
3. I calciatori **e le calciatrici** che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una infermità non rispondono alle convocazioni per l'attività di una Squadra Nazionale, di una Rappresentativa di Lega e di Rappresentative dei Comitati in occasione di manifestazioni ufficiali, sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data della convocazione alla quale non hanno risposto.
4. Il Presidente Federale può disporre la esclusione dei calciatori **e delle calciatrici** dalla convocazione delle Squadre Nazionali per gravi motivi, ovvero per indebita utilizzazione dei diritti di cui al comma 5 dell'art. 75.

TITOLO VI - CONTROLLI SULLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE

Art. 77 Organi del Sistema delle Licenze Nazionali

1. Gli Organi del Sistema delle Licenze Nazionali sono la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi.

Art. 78 Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche

1. Presso la FIGC è istituito un Organismo Tecnico denominato Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (di seguito la “Co.Vi.So.C.”).

2. La Co.Vi.So.C. è formata da un Presidente e da quattro componenti, nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale, in possesso dei requisiti di cui all’art. 36, comma 3 dello Statuto federale. Il mandato dei componenti della Co.Vi.So.C. ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.

3. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Co.Vi.So.C. assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una Segreteria e di un nucleo di ispettori iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

4. Abrogato

5. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA, del Sistema delle Licenze Nazionali e della Co.Vi.So.F.. I componenti della Co.Vi.So.C. e gli ispettori sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d’ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell’incarico.

6. La Co.Vi.So.C. esercita le sue funzioni secondo un Regolamento interno dalla stessa predisposto ed approvato dal Consiglio federale.

Art. 79 Attività consultive

1. La Co.Vi.So.C. formula proposte al Presidente federale per l’individuazione degli indirizzi e dei criteri per l’esercizio dei poteri spettanti alla FIGC nelle materie concernenti **gli aspetti economicofinanziari del calcio professionistico**.

2. La Co.Vi.So.C. inoltre, su richiesta del Presidente federale, fornisce pareri su questioni di propria competenza.

Art. 80 Attività di controllo

1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati e l’**equa competizione**, così come previsto **dell’art. 13, comma 10 bis del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021**, alla Co.Vi.So.C. è attribuita una funzione di controllo sull’equilibrio economico e finanziario delle società di calcio professionistiche e sul rispetto dei principi di corretta gestione.

2. Nell’esercizio della funzione di controllo, la Co.Vi.So.C., tra l’altro, può:

a) richiedere il deposito di dati e documenti contabili e societari e di quanto comunque necessario per le proprie valutazioni;

b) effettuare, attraverso il nucleo ispettori, verifiche presso le sedi delle società;

- c) richiedere di fornire informazioni e/o documentazione integrativa a seguito delle risultanze dell'attività ispettiva o dell'esame dei documenti depositati;
- d) richiedere informazioni in merito a tutti i soggetti che controllano direttamente o indirettamente le società, compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte;
- e) convocare i componenti dell'organo amministrativo e di controllo delle società nonché se del caso il revisore legale dei conti, la società di revisione ed i dirigenti delle società, allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per le proprie valutazioni;
- f) apportare rettifiche al valore degli aggregati utilizzati dalle società per il calcolo degli indicatori, di cui al successivo art. 85, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che alterino il valore dei suddetti aggregati.

3. Nell'ambito della sua attività la Co.Vi.So.C. può proporre l'attivazione di indagini e procedimenti disciplinari.

4. La Co.Vi.So.C., entro il decimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui all'art. 85, lett. A), par. V) e VI) e art. 85, lett. B), par. II) e III) deve segnalare alla Procura federale il mancato pagamento degli emolumenti, degli incentivi all'esodo e il mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Carriera relativi alle mensilità da luglio a marzo di ciascuna stagione sportiva per le società di Serie A maschile e di Serie A femminile e relativi alle mensilità da luglio a febbraio di ciascuna stagione sportiva per le società di Serie B e di Serie C. Tale disposizione entrerà in vigore il 1° luglio 2024⁶⁶.

Art. 81 Poteri sanzionatori

1. In caso di violazione delle norme federali in materia economico-finanziaria, la Co.Vi.So.C. esercita le attribuzioni di cui **al successivo** art. 90.

2. Abrogato

3. Il Presidente federale può attivare la Co.Vi.So.C. in ordine ai procedimenti di cui ai commi precedenti ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 82 Efficacia dell'attività della Co.Vi.So.C.

ABROGATO

Art. 83 Regolamento interno della Co.Vi.So.C.

ABROGATO

Art. 84 Contabilità e bilancio

1. La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge ed in conformità con il piano dei conti della FIGC.

⁶⁶ Comma introdotto dal CU FIGC n. 264/A del 27/06/2024.

2. Le società associate alle Leghe professionistiche, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., secondo quanto previsto dal successivo art. 85, il bilancio d'esercizio redatto esclusivamente in forma ordinaria, la relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie.
3. Il bilancio d'esercizio deve essere predisposto nel rispetto della vigente normativa e sulla base dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, utilizzando le raccomandazioni contabili FIGC, ovvero sulla base dei principi contabili internazionali ove applicabili.
4. Il bilancio d'esercizio deve essere sottoposto alla revisione di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate o per società di calcio professionistiche.
5. Le società associate alle Leghe professionistiche, devono predisporre la relazione semestrale rispettando gli stessi principi e i requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio d'esercizio, tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della competenza e del *pro-rata temporis*.
6. Le società associate alle Leghe professionistiche, devono predisporre le situazioni patrimoniali intermedie rispettando gli stessi principi e i requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio d'esercizio.
7. La relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie devono essere sottoposte a revisione contabile limitata ("*limited review*") da parte di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate o per società di calcio professionistiche.
8. Le società calcistiche che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, devono, altresì, predisporre il bilancio consolidato, con riferimento alla struttura del gruppo del quale la società calcistica è controllante. Sono soggette all'obbligo del consolidamento anche le società calcistiche che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 127/1991.

L'area di consolidamento del gruppo, facente capo alla società calcistica, deve includere le società controllate, le società collegate e le altre società comprese nella struttura del gruppo che generano ricavi e/o offrono servizi e/o sostengono costi inerenti alle attività tipiche della società calcistica.

Devono essere altresì incluse nell'area di consolidamento le società, anche non comprese nella struttura del gruppo, nonché i soggetti giuridici che controllino direttamente o indirettamente la società calcistica, che generano ricavi e/o offrono servizi e/o sostengono costi inerenti alle attività tipiche della medesima società, salvo che le eventuali attività tipiche dalle stesse svolte siano già interamente riscontrabili contabilmente nel bilancio di uno dei soggetti inclusi nell'area di consolidamento. Restano comunque salve le disposizioni di cui agli artt. 27, comma 3 *bis* e 28 del d.lgs. n. 127/1991.
9. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal comma 8, devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C. la relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie consolidate.
10. Abrogato
11. Le società di Serie A femminile non associate alle Leghe professionistiche, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., secondo quanto previsto dal successivo art. 85, lett. **B**), il bilancio d'esercizio redatto esclusivamente in forma ordinaria e nel rispetto di quanto previsto nei commi 3 e 4. Qualora le medesime società esercitino il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, devono, altresì, depositare il bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal comma 8.

Art. 85 - Adempimenti periodici presso la Co.Vi.So.C.

A) Adempimenti delle società di Serie A, di Serie B e di Serie C

I. Bilancio d'esercizio

1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione del revisore legale dei conti;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) verbale di approvazione.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio entro il termine previsto dallo statuto, le società devono depositare, entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione revisore legale dei conti.

Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione le società devono depositare il bilancio d'esercizio corredato della documentazione di cui al comma 1.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

II. Relazione semestrale

1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare copia della relazione semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione revisore legale dei conti;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) verbale di approvazione.

2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la relazione semestrale consolidata unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

3. Le società quotate in borsa che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono depositare, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la sola relazione semestrale consolidata, unitamente alla documentazione di

cui al comma 1. Le note esplicative devono indicare in appositi prospetti le informazioni contabili sulla consistenza del Patrimonio netto della società calcistica.

III. Situazioni patrimoniali intermedie

1. Le società, entro il 31 maggio e il 30 novembre, devono depositare copia della situazione patrimoniale intermedia rispettivamente al 31 marzo e al 30 settembre, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

- a) note esplicative dei principi e criteri di redazione e commenti alle principali voci e variazioni intervenute;
- b) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- c) verbale di approvazione.

2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro le suddette date, le situazioni patrimoniali intermedie consolidate unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

3. Le società quotate in borsa che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono depositare entro il 31 maggio, anche copia della situazione patrimoniale intermedia separata al 31 marzo, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

4. Le società quotate in borsa che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono depositare entro il 30 novembre la sola situazione patrimoniale intermedia consolidata al 30 settembre, unitamente alla documentazione di cui al comma 1. Le note esplicative devono indicare in appositi prospetti le informazioni contabili sulla consistenza del Patrimonio netto della società calcistica.

IV. Informazioni economico-finanziarie previsionali

1. Le società, entro il 30 giugno, devono depositare le informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale o in alternativa su base trimestrale, riguardanti il periodo 1° luglio-30 giugno dell'anno successivo e contenenti:

- a) budget del conto economico;
- b) budget dello stato patrimoniale;
- c) budget del rendiconto finanziario;
- d) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio d'esercizio, per le società il cui esercizio coincide con l'anno solare, ovvero nella relazione semestrale per le società il cui esercizio coincide con la stagione sportiva, con particolare riguardo agli elementi di discontinuità;
- e) note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.

2. I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo, in coerenza con i principi civilistici e contabili adottati nella redazione dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e sottoscritti dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti della società o dal presidente del collegio sindacale o dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono predisporre i budget con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

4. I budget devono essere redatti secondo le indicazioni contenute nella “Guida al budget” predisposta dalla Co.Vi.So.C..

V. Emolumenti ed incentivi all'esodo

1. Le società **di Serie A** devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:

- entro il 30 settembre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per la mensilità di luglio e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 novembre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità di agosto e settembre e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 febbraio l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il **16 maggio** l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

2. Le società **di Serie B e di Serie C** devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:

- entro il 16 ottobre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 dicembre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 febbraio l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del **trimestre 1° novembre-31 gennaio** e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il **16 aprile** l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti **per la mensilità di febbraio** e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

3. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui **ai commi 1 e 2**, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.

4. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti e degli incentivi all'esodo dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare.

5. I suddetti emolumenti ed incentivi all'esodo devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.

6. Il bonifico dovrà essere effettuato dalle società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

VI. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera

1. Le società **di Serie A** devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:

- entro il 30 settembre l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 novembre l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 febbraio l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il **16 maggio** l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio- 31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore

sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

2. Le società di Serie B e di Serie C devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:

- entro il 16 ottobre l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 dicembre l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 febbraio l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità **del trimestre 1° novembre-31 gennaio** e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il **16 aprile** l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera **relativi alla mensilità di febbraio** e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto versamento, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

3. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui **ai commi 1 e 2**, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.

4. In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di rateazione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione, ove non depositata in precedenza, attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, e società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi

agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.

5. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.

6. Le Leghe professionistiche, entro il sedicesimo giorno successivo alle scadenze di cui **ai commi 1 e 2** ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali **devono** certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte delle società dei contributi al Fondo di fine carriera relativi a ciascuna mensilità e a quelle precedenti, ove non assolte prima.

VII. Indicatore di Liquidità

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto contenente l'indicatore di Liquidità, utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC).

Per la determinazione del rapporto AC/PC sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:

i) Disponibilità liquide;

ii) Crediti verso clienti;

iii) Crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti, esclusi quelli da consolidato fiscale verso imprese controllate e controllanti;

iv) Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate;

v) Crediti verso enti-settore specifico;

vi) Crediti verso altri;

vii) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;

b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:

i) Obbligazioni ordinarie e convertibili;

ii) Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;

iii) Debiti verso banche;

iv) Debiti verso altri finanziatori;

v) Acconti;

vi) Debiti verso fornitori;

vii) Debiti rappresentati da titoli di credito;

- viii) Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti;
- ix) Debiti tributari;
- x) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;
- xi) Debiti verso enti-settore specifico;
- xii) Altri debiti.

2. L'indicatore di Liquidità è calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Liquidità con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

4. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

5. La misura minima dell'indicatore di Liquidità è stabilita dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..

VIII. Indicatore di Indebitamento

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto contenente l'indicatore di Indebitamento, calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) ed i Ricavi (R).

Per la determinazione del rapporto D/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) i Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

i) Obbligazioni ordinarie e convertibili;

ii) Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;

iii) Debiti verso banche;

iv) Debiti verso altri finanziatori;

v) Acconti;

vi) Debiti verso fornitori;

vii) Debiti rappresentati da titoli di credito;

viii) Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti;

ix) Debiti tributari;

x) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;

xi) Debiti verso enti-settore specifico;

xii) Altri debiti.

Da tale aggregato deve essere sottratto l'importo delle Attività Correnti (AC);

b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

- i)* Ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- ii)* Contributi in conto esercizio;
- iii)* Proventi da sponsorizzazioni;
- iv)* Proventi pubblicitari;
- v)* Proventi commerciali e royalties;
- vi)* Proventi da cessione diritti audiovisivi;
- vii)* Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;
- viii)* Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative inusvalenze;
- ix)* Altri proventi da trasferimento diritti calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.

2. I Debiti sono calcolati sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.

3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *i)*, *ii)*, *iii)*, *iv)*, *v)* e *vi)*, per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

4. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vii)*, *viii)* e *ix)*, per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

5. I Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti *i)*, *ii)*, *iii)*, *iv)*, *v)* e *vi)*, per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e

quelle della relazione semestrale approvata relativa **a detto esercizio**.

6. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vii*), *viii*) e *ix*), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa **a detto esercizio**.

7. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vii*), *viii*) e *ix*), secondo le modalità previste ai commi 4 e 6, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.

8. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Indebitamento con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

9. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

10. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Indebitamento è stabilito dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..

11. Nel caso in cui l'indicatore di Indebitamento **e/o l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato di cui al paragrafo IX, presentino** un valore superiore al livello-soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità sarà incrementato nella misura del **15%**.

12. Le società sono esonerate dal deposito dell'indicatore di Indebitamento sino all'approvazione del bilancio d'esercizio riferito al primo Campionato professionistico.

IX. Indicatore di Costo del Lavoro Allargato

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto contenente l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R).

Per la determinazione del rapporto CLA/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, comprende le seguenti voci:

i) Costi per il personale;

ii) Ammortamenti e Svalutazioni dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori;

***iii*) Costi per agenti sportivi, se non già direttamente imputati ai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori;**

b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

- i) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- ii) Contributi in conto esercizio;
- iii) Proventi da sponsorizzazioni;
- iv) Proventi pubblicitari;
- v) Proventi commerciali e royalties;
- vi) Proventi da cessione diritti audiovisivi;
- vii) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;
- viii) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;
- ix) Altri proventi da trasferimento diritti calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.

2. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti i), ii), iii), iv), v) e vi), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

- a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;
- b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vii), viii) e ix), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

- a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;
- b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

4. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti i), ii), iii), iv), v) e vi), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

- a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;
- b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa **a detto esercizio**.

5. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vii), viii) e ix), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa **a detto esercizio**.

6. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vi), vii) e viii), secondo le modalità previste ai commi 3 e 5, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.

7. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

8. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

9. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato è stabilito dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..

10. Nel caso in cui l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato **e/o l'indicatore di Indebitamento di cui al paragrafo VIII, presentino** un valore superiore al livello-soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità sarà incrementato nella misura del **15%**.

11. Le società sono esonerate dal deposito dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato sino all'approvazione del bilancio d'esercizio riferito al primo Campionato professionistico.

X. Posizioni debitorie nei confronti di società di calcio estere per trasferimento di calciatori 1. Le società, entro il 31 ottobre, devono depositare:

- copia dei contratti, ove non depositati in precedenza, relativi ad acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale di calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute fino al termine della precedente sessione estiva della campagna trasferimenti, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti;

- copia della eventuale documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 30 settembre del medesimo anno, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione.

2. In caso di contenziosi riguardanti l'assolvimento dei suddetti debiti, le società devono depositare copia della documentazione riguardante la lite, non manifestamente infondata, instaurata innanzi ai competenti organi giurisdizionali.

XI. Altri debiti tributari

1. Le società, entro il 31 gennaio, devono depositare copia delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo, secondo e terzo trimestre dell'anno d'imposta precedente e, se intervenuto il pagamento, devono depositare i modelli "F24" e le relative quietanze, attestanti l'avvenuto assolvimento dell'IVA di cui alle predette liquidazioni, ovvero nel caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità, emesse dall'Agenzia delle Entrate per i suddetti trimestri, l'eventuale avvenuto pagamento delle rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Le società **ad eccezione delle neopromosse in Serie C**, entro il 31 gennaio, in caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relative ai tributi IRES, IRAP ed IVA, riferiti ai periodi di imposta già oggetto di controllo in sede di rilascio della Licenza Nazionale della stagione sportiva in corso, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento delle ulteriori rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione relativa all'eventuale aggiornamento dello stato della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

3. Le sole società neopromosse in Serie C, entro il 31 gennaio, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA esposti nelle relative dichiarazioni e riferiti ai periodi di imposta di cui al comma 2. Qualora le stesse abbiano beneficiato del regime IVA forfettario di cui alla L. n. 398 del 1991, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento del suddetto tributo. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, riferite ai medesimi periodi di imposta, le società devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento delle rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

B) Adempimenti delle società di Serie A femminile

I. Bilancio d'esercizio

1. Le società non associate alle Leghe professionistiche, nei commi 2 e 3 per brevità denominate "le società", entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione del revisore legale dei conti;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) verbale di approvazione.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio entro il termine previsto dallo statuto, le società devono depositare, entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione revisore legale dei conti.

Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione le società devono depositare il bilancio d'esercizio corredato della documentazione di cui al comma 1.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

4. Abrogato

5. Le società associate alle Leghe professionistiche devono adempiere alle disposizioni di cui all'art. 85, par. 1) **della precedente lett. A).**

II. Emolumenti ed incentivi all'esodo

1. Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:

- entro il 30 settembre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti per la mensilità di luglio e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 novembre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti per le mensilità di agosto e settembre e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 febbraio l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti per le mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il **16 maggio** l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti per le mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti per le mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.

3. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza di

contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di addestramento tecnico, e degli incentivi all'esodo dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare.

4. I suddetti emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di addestramento tecnico, e gli incentivi all'esodo devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.

5. Il bonifico dovrà essere effettuato dalle società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

III. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera

1. Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:

- entro il 30 settembre l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 novembre l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 febbraio l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il **16 maggio** l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio- 31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.

3. In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di rateazione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione, ove non depositata in

precedenza, attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.

4. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.

5. La Divisione **Serie A Femminile Professionistica**, entro il sedicesimo giorno successivo alle scadenze di cui al comma 1 ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte delle società dei contributi al Fondo di fine carriera relativi a ciascuna mensilità e a quelle precedenti, ove non assolte prima.

C) Ulteriori adempimenti per le società in procedure ex D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019⁶⁷

1. In caso di ricorso agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta, le società devono depositare la domanda di accesso alla procedura corredata dal piano economico-finanziario attestato da un professionista indipendente. Le suddette società continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti relativi al Campionato di competenza, prescritti dalle precedenti lettere A) e B), fatto salvo, per l'assolvimento dei debiti il caso in cui siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità Giudiziaria o con equivalenti provvedimenti divenuti definitivi, vale a dire non modificabili, in cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione. Tale disposizione entrerà in vigore il 1° luglio 2024.

Art. 86 - Informativa continua alla Co.Vi.So.C.

ABROGATO

Art. 87 - Ispezioni e controlli

ABROGATO

Art. 88 Certificazione dei bilanci

ABROGATO

Art. 89 - Ammissione ai Campionati Professionistici e all'acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori

ABROGATO

Art. 90 Sanzioni

⁶⁷ Lett. C) introdotta dal CU FIGC n. 195/A del 03/04/2024

1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva.

2. La violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti, degli incentivi all'esodo e al mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di Serie C. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.

3. La violazione, da parte delle società di Serie A femminile e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, lett. **B**), salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, degli incentivi all'esodo e al mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 5.000,00. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione anche nei confronti delle società associate alle leghe professionistiche per le violazioni inerenti alle attività del calcio femminile.

4. In caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC, salvo che, per ogni nuova acquisizione, la Lega di competenza riscontri l'integrale copertura degli impegni economico finanziari da assolvere nel corso della stagione sportiva, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento. Ai fini della definizione di detto saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario relativo alla stagione sportiva in corso, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale di competenza della stagione sportiva in corso, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori ceduti e il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile di competenza della stagione sportiva in corso, dei calciatori acquisiti. Tale costo contrattuale non potrà essere oggetto di successiva rinegoziazione

in aumento salvo che intervenga almeno una pari riduzione del costo complessivo dei contratti in essere o la eventuale successiva revoca del provvedimento **da parte della Co.Vi.So.C..**

4 bis. In caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre e di entrambi i valori soglia dei relativi indicatori di Indebitamento e di Costo del Lavoro Allargato, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC.

4 ter. Il provvedimento di cui al precedente comma 4 bis si applica anche nel caso in cui le società abbiano presentato domanda di accesso agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti al D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta.

4 quater. Qualora a seguito della presentazione della domanda di accesso agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al precedente comma, intervenga omologazione

della competente Autorità Giudiziaria o equivalenti provvedimenti divenuti definitivi, vale a dire non modificabili, in cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, si applica il provvedimento di cui al comma 4 bis per le due successive sessioni di mercato.

4 quinquies. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il provvedimento di cui al comma 4 bis è adottato altresì nei confronti delle società che omettano l'invio dei prospetti di cui all'art. 85, lettera A), paragrafi VII, VIII e IX. Il provvedimento è revocato dalla Co.Vi.So.C., su istanza della società, previo invio dei documenti, da cui risulti il rispetto della misura minima dell'indicatore di Liquidità. Qualora l'indicatore di Liquidità non rispetti la misura minima, la Co.Vi.So.C. dispone il provvedimento di cui al comma 4 e in caso di mancato rispetto anche di entrambi i valori soglia dei relativi indicatori di Indebitamento e di Costo del Lavoro Allargato, dispone il provvedimento di cui al comma 4 bis.

5. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori di cui ai commi 4 e 4 bis è revocato dalla Co.Vi.So.C., su istanza della società, quando la carenza finanziaria contestata viene ripianata mediante le seguenti modalità:

- a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;
- c) versamenti in conto copertura perdite;
- d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;
- e) utilizzo della liquidità derivante da cessioni pro soluto dei crediti relativi ad operazioni di trasferimento dei calciatori in ambito nazionale ed internazionale, la cui contabilizzazione sia stata rilevata, con esigibilità oltre i dodici mesi, nelle situazioni patrimoniali intermedie di riferimento;
- f) utilizzo della liquidità derivante da cessioni pro soluto dei crediti commerciali, la cui contabilizzazione sia stata rilevata, con esigibilità oltre i dodici mesi, nelle situazioni patrimoniali intermedie di riferimento;
- g) utilizzo dell'importo dei crediti commerciali, la cui contabilizzazione non sia stata rilevata, relativi alla partecipazione alle competizioni europee, resi noti con apposita Circolare UEFA, limitatamente alla quota esigibile entro i dodici mesi successivi alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo. Il suddetto importo potrà essere utilizzato una sola volta e sarà escluso dalla determinazione delle Attività Correnti (AC) ai fini del calcolo dell'indicatore di Liquidità riferito alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre successivo;
- h) utilizzo dell'importo dei crediti commerciali, la cui contabilizzazione non sia stata rilevata, relativi alla partecipazione alle competizioni europee, resi noti con apposita Circolare UEFA, limitatamente alla quota esigibile entro i dodici mesi successivi alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre. Il suddetto importo potrà essere utilizzato una sola volta e sarà escluso dalla determinazione delle Attività Correnti (AC) ai fini del calcolo dell'indicatore di Liquidità riferito alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo successivo.

6. **Le Leghe professionistiche devono** certificare alla Co.Vi.So.C., ai fini del ripianamento della carenza finanziaria, l'ammontare della liquidità derivante dalle cessioni *pro soluto* dei crediti di cui al comma 5, lett. e) e f).

7. In caso di urgenza **i provvedimenti di cui ai commi 4, 4 bis e 4 quinquies, possono essere revocati** dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

8. Le risorse che la Lega Italiana Calcio Professionistico riconosce alle proprie società potranno essere erogate subordinatamente alla verifica, da parte della Co.Vi.So.C., del regolare pagamento degli emolumenti e degli incentivi all'esodo. In caso di mancato assolvimento di tale obbligo, le medesime risorse saranno vincolate al pagamento dei suddetti emolumenti e incentivi all'esodo.

9. Salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, in caso di mancato pagamento, anche di una sola mensilità, degli emolumenti e degli incentivi all'esodo e/o in caso di mancato versamento, anche di una sola mensilità, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della società ad operazioni di tesseramento dei calciatori. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori è revocato, su istanza della società, in caso di avvenuto pagamento degli emolumenti e degli incentivi all'esodo non assolti prima e/o in caso di avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera non assolti prima. In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

10. Per le società di Serie A femminile, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, in caso di mancato pagamento, anche di una sola mensilità, degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico e degli incentivi all'esodo e/o in caso di mancato versamento, anche di una sola mensilità, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della società ad operazioni di tesseramento delle calciatrici. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento delle calciatrici è revocato, su istanza della società, in caso di avvenuto pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico e degli incentivi all'esodo non assolti prima e/o in caso di avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera non assolti prima. In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

11. La comunicazione dei provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C., ai sensi del presente articolo, è inviata mediante posta elettronica certificata alla società interessata e in copia alla Segreteria Generale della FIGC e alla competente Lega professionistica o alla Divisione **Serie A Femminile Professionistica**.

12. Per le società di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, **i provvedimenti di cui ai commi 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater e 4 quinquies non trovano** applicazione relativamente alle operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni delle calciatrici.

Art. 90 bis - Composizione della Co.A.Vi.So.C.

ABROGATO

Art. 90 ter - Sistema delle Licenze Nazionali

1. Le norme che regolano i procedimenti per l'ottenimento della Licenza Nazionale sono emanate annualmente dal Consiglio federale, stabilendo anche termini e adempimenti diversi da quelli previsti nel presente Titolo.

Art. 90 quater - Commissione Criteri Infrastrutturali

ABROGATO

Art. 90 quinquies - Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi

ABROGATO

Art. 90 sexies - Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi

1. Presso la FIGC è istituito un Organismo Tecnico denominato Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi (di seguito la “Commissione”).
2. La Commissione è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati, su proposta del Presidente federale, a maggioranza qualificata dal Consiglio federale.
3. Possono essere componenti della Commissione coloro che siano in possesso di specifica competenza, indiscussa moralità e indipendenza. Tra i cinque componenti tre devono essere iscritti all'albo degli ingegneri o architetti con almeno dieci anni di anzianità professionale e con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva, uno deve aver maturato una esperienza pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali ed uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale.
4. Il mandato dei componenti della Commissione ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
5. La Commissione, oltre alle altre funzioni attribuite dal Consiglio federale, ha il compito di valutare il rispetto da parte delle società richiedenti la Licenza Nazionale dei criteri infrastrutturali e dei criteri sportivi e organizzativi stabiliti dalla FIGC.
6. La Commissione svolge funzione consultiva per la FIGC, su richiesta del Presidente federale, in materia di impiantistica sportiva e di organizzazione societaria e in ambito tecnico-sportivo.
7. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Commissione assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una Segreteria.
8. La carica di componente della Commissione è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA, del Sistema delle Licenze Nazionali e della Co.Vi.So.F.. I componenti della Commissione sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società dei campionati professionistici; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico⁶⁸.

⁶⁸ **Titolo VI così modificato dal CU FIGC n. 141/A del 21/12/2023 in vigore dal 1° luglio 2024. Si riporta il testo del previgente Titolo.**
TITOLO VI - CONTROLLI SULLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE (1)

Art. 77 - Organi del Sistema delle Licenze Nazionali

1. Gli Organi del Sistema delle Licenze Nazionali sono la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi.

Art. 78 - Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche

1. Presso la FIGC è istituito un Organismo Tecnico denominato Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (di seguito la “Co.Vi.So.C.”).

2. La Co.Vi.So.C. è formata da un Presidente e da quattro componenti, nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale, in possesso dei requisiti di cui all'art. 36, comma 3 dello Statuto federale. Il mandato dei componenti della Co.Vi.So.C. ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.

3. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Co.Vi.So.C. assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una Segreteria e di un nucleo di ispettori iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

4. Abrogato

5. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA, del Sistema delle Licenze Nazionali e della Co.Vi.So.F.. I componenti della Co.Vi.So.C. e gli ispettori sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.

6. La Co.Vi.So.C. esercita le sue funzioni secondo un Regolamento interno dalla stessa predisposto ed approvato dal Consiglio federale.

Art. 79 - Attività consultive

1. La Co.Vi.So.C. formula proposte al Presidente federale per l'individuazione degli indirizzi e dei criteri per l'esercizio dei poteri spettanti alla FIGC nelle materie concernenti l'applicazione degli artt. 12 e 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e, in generale, sugli aspetti economico-finanziari del calcio professionistico.

2. La Co.Vi.So.C. inoltre, su richiesta del Presidente federale, fornisce pareri su questioni di propria competenza.

Art. 80 - Attività di controllo

1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, così come previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 23 marzo 1981, n. 91, modificato dalla legge 18 novembre 1996, n. 586, alla Co.Vi.So.C. è attribuita una funzione di controllo sull'equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche e sul rispetto dei principi di corretta gestione.

2. Nell'esercizio della funzione di controllo, la Co.Vi.So.C., tra l'altro, può:

a) richiedere il deposito di dati e documenti contabili e societari e di quanto comunque necessario per le proprie valutazioni;

b) effettuare, attraverso il nucleo ispettori, verifiche presso le sedi delle società;

c) richiedere di fornire informazioni e/o documentazione integrativa a seguito delle risultanze dell'attività ispettiva o dell'esame dei documenti depositati;

d) richiedere informazioni in merito a tutti i soggetti che controllano direttamente o indirettamente

le società, compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte;

e) convocare i componenti dell'organo amministrativo e di controllo delle società nonché se del caso il revisore legale dei conti, la società di revisione ed i dirigenti delle società, allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per le proprie valutazioni;

f) apportare rettifiche al valore degli aggregati utilizzati dalle società per il calcolo degli indicatori,

di cui al successivo art. 85, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che alterino il valore dei suddetti aggregati.

3. Nell'ambito della sua attività la Co.Vi.So.C. può proporre l'attivazione di indagini e procedimenti disciplinari.

Art. 81 - Poteri sanzionatori

1. In caso di violazione delle norme federali in materia economico-finanziaria, la Co.Vi.So.C. esercita le attribuzioni di cui all'art. 90.

2. La Co.Vi.So.C. propone al Presidente federale di rivolgere al Tribunale la denuncia di cui all'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

3. Il Presidente federale può attivare la Co.Vi.So.C. in ordine ai procedimenti di cui ai commi precedenti ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 82 - Efficacia dell'attività della Co.Vi.So.C. ABROGATO

Art. 83 - Regolamento interno della Co.Vi.So.C. ABROGATO

Art. 84 - Contabilità e bilancio

1. La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge ed in conformità con il piano dei conti della FIGC.

2. Le società associate alle Leghe professionistiche, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., secondo quanto previsto dal successivo art. 85, il bilancio d'esercizio redatto esclusivamente in forma ordinaria, la relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie.

3. Il bilancio d'esercizio deve essere predisposto nel rispetto della vigente normativa e sulla base dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, utilizzando le raccomandazioni contabili FIGC, ovvero sulla base dei principi contabili internazionali ove applicabili.

4. Il bilancio d'esercizio deve essere sottoposto alla revisione di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate o per società di calcio professionistiche.

5. Le società associate alle Leghe professionistiche, devono predisporre la relazione semestrale rispettando gli stessi principi e i requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio d'esercizio, tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della competenza e del *pro-rata temporis*.

6. Le società associate alle Leghe professionistiche, devono predisporre le situazioni patrimoniali intermedie rispettando gli stessi principi e i requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio d'esercizio.

7. La relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie devono essere sottoposte a revisione contabile limitata ("*limited review*") da parte di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate o per società di calcio professionistiche.

8. Le società calcistiche che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, devono, altresì, predisporre il bilancio consolidato, con riferimento alla struttura del gruppo del quale la società calcistica è controllante. Sono soggette all'obbligo del consolidamento anche le società calcistiche che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 127/1991. L'area di consolidamento del gruppo, facente capo alla società calcistica, deve includere le società controllate, le società collegate e le altre società comprese nella struttura del gruppo che generano ricavi e/o offrono servizi e/o sostengono costi inerenti alle attività tipiche della società calcistica. Devono essere altresì incluse nell'area di consolidamento le società, anche non comprese nella struttura del gruppo, nonché i soggetti giuridici che controllino direttamente o indirettamente la società calcistica, che generano ricavi e/o offrono servizi e/o sostengono costi inerenti alle attività tipiche della medesima società, salvo che le eventuali attività tipiche dalle stesse svolte siano già interamente riscontrabili contabilmente nel bilancio di uno dei soggetti inclusi nell'area di consolidamento. Restano comunque salve le disposizioni di cui agli artt. 27, comma 3 *bis* e 28 del d.lgs. n. 127/1991.

9. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal comma 8, devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C. la relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie consolidate.

10. Abrogato

11. Le società di Serie A femminile non associate alle Leghe professionistiche, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., secondo quanto previsto dal successivo art. 85, lett. D), il bilancio d'esercizio redatto esclusivamente in forma ordinaria e nel rispetto di quanto previsto nei commi 3 e

4. Qualora le medesime società esercitino il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, devono, altresì, depositare il bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal comma 8.

Art. 85 - Adempimenti periodici presso la Co.Vi.So.C.

A) Adempimenti delle società di Serie A

I. Bilancio d'esercizio

1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione del revisore legale dei conti;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) verbale di approvazione.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio entro il termine previsto dallo statuto, le società devono depositare, entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione revisore legale dei conti.

Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione le società devono depositare il bilancio d'esercizio corredato della documentazione di cui al comma 1.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

4. Abrogato

II. Relazione Semestrale

1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare copia della relazione semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione revisore legale dei conti;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) verbale di approvazione.

2. Abrogato

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la relazione semestrale consolidata unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

4. Le società quotate in borsa che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono depositare, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la sola relazione semestrale consolidata, unitamente alla documentazione di cui al comma 1. Le note esplicative devono indicare in appositi prospetti le informazioni contabili sulla consistenza del Patrimonio netto della società calcistica.

III. Situazioni patrimoniali intermedie

1. Le società, entro il 31 maggio e il 30 novembre, devono depositare copia della situazione patrimoniale intermedia rispettivamente al 31 marzo e al 30 settembre, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

- a) note esplicative dei principi e criteri di redazione e commenti alle principali voci e variazioni intervenute;
- b) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- c) verbale di approvazione.

2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro le suddette date, le situazioni patrimoniali intermedie consolidate unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

3. Le società quotate in borsa che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono depositare entro il 31 maggio, anche copia della situazione patrimoniale intermedia separata al 31 marzo, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

4. Le società quotate in borsa che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono depositare entro il 30 novembre la sola situazione patrimoniale intermedia consolidata al 30 settembre, unitamente alla documentazione di cui al comma 1. Le note esplicative devono indicare in appositi prospetti le informazioni contabili sulla consistenza del Patrimonio netto della società calcistica.

IV. Informazioni economico-finanziarie previsionali

1. Le società, entro il 30 giugno, devono depositare le informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale o in alternativa su base trimestrale, riguardanti il periodo 1° luglio-30 giugno dell'anno successivo e contenenti:

- a) budget del conto economico;

b) budget dello stato patrimoniale;

c) budget del rendiconto finanziario;

d) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio d'esercizio, per le società il cui esercizio coincide con l'anno solare, ovvero nella relazione semestrale per le società il cui esercizio coincide con la stagione sportiva, con particolare riguardo agli elementi di discontinuità;

e) note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.

2. I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo, in coerenza con i principi civilistici e contabili adottati nella redazione dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e sottoscritti dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti della società o dal presidente del collegio sindacale o dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono predisporre i budget con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

4. I budget devono essere redatti secondo le indicazioni contenute nella "Guida al budget" predisposta dalla Co.Vi.So.C..

V. Abrogato

VI. Emolumenti ed incentivi all'esodo

1. Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:

- entro il 30 settembre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per la mensilità di luglio

e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 novembre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità di agosto e settembre e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 febbraio l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 30 maggio l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.

3. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti e degli incentivi all'esodo dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare.

4. I suddetti emolumenti ed incentivi all'esodo devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.

5. Il bonifico dovrà essere effettuato dalle società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

VII. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera

1. Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:

- entro il 30 settembre l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 novembre l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 febbraio l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 30 maggio l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di

fine carriera relativi alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio- 31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolute prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto versamento delle ritenute

Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolute prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.

3. In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di rateazione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione, ove non depositata in precedenza, attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.

4. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.

5. La Lega Nazionale Professionisti Serie A, entro il sedicesimo giorno successivo alle scadenze di cui al comma 1 ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte delle società dei contributi al Fondo di fine carriera relativi a ciascuna mensilità e a quelle precedenti, ove non assolute prima.

VIII. Indicatore di Liquidità

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto contenente l'indicatore di Liquidità, utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC).

Per la determinazione del rapporto AC/PC sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

1. le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:

i) Disponibilità liquide;

ii) Crediti verso clienti;

iii) Crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti, esclusi quelli da consolidato fiscale verso imprese controllate e controllanti;

iv) Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate;

v) Crediti verso enti-settore specifico;

vi) Crediti verso altri;

vii) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;

2. le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:

i) Obbligazioni ordinarie e convertibili;

ii) Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;

iii) Debiti verso banche;

iv) Debiti verso altri finanziatori;

v) Acconti;

vi) Debiti verso fornitori;

vii) Debiti rappresentati da titoli di credito;

viii) Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti;

ix) Debiti tributari;

x) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;

xi) Debiti verso enti-settore specifico;

xii) Altri debiti.

3. L'indicatore di Liquidità è calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle

situazioni patrimoniali intermedie approvate.

4. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Liquidità con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

5. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

5. La misura minima dell'indicatore di Liquidità è stabilita dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..

IX. Indicatore di Indebitamento

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto contenente l'indicatore di Indebitamento, calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) ed i Ricavi (R).

Per la determinazione del rapporto D/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) i Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

i) Obbligazioni ordinarie e convertibili;

ii) Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;

iii) Debiti verso banche;

iv) Debiti verso altri finanziatori;

v) Acconti;

vi) Debiti verso fornitori;

vii) Debiti rappresentati da titoli di credito;

viii) Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti;

ix) Debiti tributari;

x) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;

xi) Debiti verso enti-settore specifico;

xii) Altri debiti.

Da tale aggregato deve essere sottratto l'importo delle Attività Correnti (AC);

a) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

i) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;

ii) Contributi in conto esercizio;

iii) Proventi da sponsorizzazioni;

iv) Proventi pubblicitari;

v) Proventi commerciali e royalties;

vi) Proventi da cessione diritti audiovisivi;

vii) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;

viii) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;

ix) Altri proventi da trasferimento diritti calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.

2. I Debiti sono calcolati sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.

3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti i), ii), iii), iv), v) e vi), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

4. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vii), viii) e ix), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

5. I Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti i), ii), iii), iv), v) e vi), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono

calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.

6. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vii*), *viii*) e *ix*), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terzo ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.

7. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vii*), *viii*) e *ix*), secondo le modalità previste ai commi 4 e 6, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.

8. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Indebitamento con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

9. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

10. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Indebitamento è stabilito dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..

11. Nel caso in cui l'indicatore di Indebitamento presenti un valore superiore al livello-soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VIII, sarà incrementato nella misura del 25%.

12. Qualora i valori dell'indicatore di Indebitamento e dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, di cui al paragrafo X, siano entrambi superiori ai livelli-soglia stabiliti, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VIII, sarà incrementato nella misura complessiva del 50%.

X. Indicatore di Costo del Lavoro Allargato

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto contenente l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R). Per la determinazione del rapporto CLA/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, comprende le seguenti voci:

i) Costi per il personale;

ii) Ammortamenti e Svalutazioni dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori;

b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

i) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;

ii) Contributi in conto esercizio;

iii) Proventi da sponsorizzazioni;

iv) Proventi pubblicitari;

v) Proventi commerciali e royalties;

vi) Proventi da cessione diritti audiovisivi;

vii) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;

viii) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;

ix) Altri proventi da trasferimento diritti calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.

2. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti *i*), *ii*), *iii*), *iv*), *v*) e *vi*), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vii*), *viii*) e *ix*), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terzo ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

4) Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti *i*), *ii*), *iii*), *iv*), *v*) e

vi), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono

calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.

5) I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vii*), *viii*) e *ix*), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terzo ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.

6. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vii*), *viii*) e *ix*), secondo le modalità previste ai commi 3 e 5, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.

7. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

8. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

9. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato è stabilito dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..

10. Nel caso in cui l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato presenti un valore superiore al livello-soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VIII, sarà incrementato nella misura del 25%.

11. Qualora i valori dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato e dell'indicatore di Indebitamento, di cui al paragrafo IX, siano entrambi superiori ai livelli-soglia stabiliti, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VIII, sarà incrementato nella misura complessiva del 50%.

XI. Posizioni debitorie nei confronti di società di calcio estere per trasferimento di calciatori

1. Le società, entro il 31 ottobre, devono depositare:

- copia dei contratti, ove non depositati in precedenza, relativi ad acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale di calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute fino al termine della precedente sessione estiva della campagna trasferimenti, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti;

- copia della eventuale documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 30 settembre del medesimo anno, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione.

2. In caso di contenziosi riguardanti l'assolvimento dei suddetti debiti, le società devono depositare copia della documentazione riguardante la lite, non manifestamente infondata, instaurata innanzi ai competenti organi giurisdizionali.

XII. Altri debiti tributari

1. Le società, entro il 31 gennaio, devono depositare copia delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo, secondo e terzo trimestre dell'anno d'imposta precedente e, se intervenuto il pagamento, devono depositare i modelli "F24" e le relative quietanze, attestanti l'avvenuto assolvimento dell'IVA di cui alle predette liquidazioni, ovvero nel caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità, emesse dall'Agenzia delle Entrate per i suddetti trimestri, l'eventuale avvenuto pagamento delle rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Le società, entro il 31 gennaio, in caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relative ai tributi IRES, IRAP ed IVA, riferiti ai periodi di imposta già oggetto di controllo in sede di rilascio della Licenza Nazionale della stagione sportiva in corso, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento delle ulteriori rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione relativa all'eventuale aggiornamento dello stato della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

B) Adempimenti delle società di Serie B

I. Bilancio d'esercizio

1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:

a) relazione sulla gestione;

b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;

c) relazione revisore legale dei conti;

d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;

e) verbale di approvazione.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio entro il termine previsto dallo statuto, le società devono depositare, entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:

a) relazione sulla gestione;

b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;

c) relazione revisore legale dei conti.

Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione le società devono depositare il bilancio d'esercizio corredato della documentazione di cui al comma 1.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

4. Abrogato

II. Relazione semestrale

1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare copia della relazione semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione revisore legale dei conti;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) verbale di approvazione.

2. Abrogato

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la relazione semestrale consolidata unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

III. Situazioni patrimoniali intermedie

1. Le società, entro il 31 maggio e al 30 novembre, devono depositare copia della situazione patrimoniale intermedia rispettivamente al 31 marzo e al 30 settembre, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

- a) note esplicative dei principi e criteri di redazione e commenti alle principali voci e variazioni intervenute;
- b) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- c) verbale di approvazione.

2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro le suddette date, le situazioni patrimoniali intermedie consolidate unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

IV. Informazioni economico-finanziarie previsionali

1. Le società, entro il 30 giugno, ad eccezione di quelle neopromosse in Serie B, devono depositare le informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale o in alternativa su base trimestrale, riguardanti il periodo 1° luglio-30 giugno dell'anno successivo e contenenti:

- a) budget del conto economico;
 - b) budget dello stato patrimoniale;
 - c) budget del rendiconto finanziario;
 - d) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio d'esercizio, per le società il cui esercizio coincide con l'anno solare, ovvero nella relazione semestrale per le società il cui esercizio coincide con la stagione sportiva, con particolare riguardo agli elementi di discontinuità;
 - e) note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.
2. I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo, in coerenza con i principi civilistici e contabili adottati nella redazione dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e sottoscritti dal legale rappresentante e revisore legale dei conti della società o dal presidente del collegio sindacale o dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.
3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono predisporre i budget con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.
4. I budget devono essere redatti secondo le indicazioni contenute nella "Guida al budget" predisposta dalla Co.Vi.So.C..

V. Abrogato

VI. Emolumenti ed incentivi all'esodo

1. Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:

- entro il 16 ottobre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 dicembre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 febbraio l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 marzo l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati,

dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.

3. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti e degli incentivi all'esodo dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare.

4. I suddetti emolumenti ed incentivi all'esodo devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.

5. Il bonifico dovrà essere effettuato dalle società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

VII. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera

1. Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:

- entro il 16 ottobre l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e a quelle precedenti, ove non assolute prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 dicembre l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e a quelle precedenti, ove non assolute prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 febbraio l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolute prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 marzo l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e a quelle precedenti, ove non assolute prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto versamento, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolute prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.

3. In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di rateazione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione, ove non depositata in precedenza, attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.

4. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.

5. La Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro il sedicesimo giorno successivo alle scadenze di cui al comma 1 ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte delle società dei contributi al Fondo di fine carriera relativi a ciascuna mensilità e a quelle precedenti, ove non assolute prima.

VIII. Indicatore di Liquidità

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto contenente l'indicatore di Liquidità, utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC).

Per la determinazione del rapporto AC/PC sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:

i) Disponibilità liquide;

ii) Crediti verso clienti;

iii) Crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti, esclusi quelli da consolidato fiscale verso imprese controllate e controllanti;

iv) Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate;

v) Crediti verso enti-settore specifico;

vi) Crediti verso altri;

vii) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;

b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:

i) Obbligazioni ordinarie e convertibili;

ii) Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;

iii) Debiti verso banche;

iv) Debiti verso altri finanziatori;

v) Acconti;

vi) Debiti verso fornitori;

vii) Debiti rappresentati da titoli di credito;

viii) Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti;

ix) Debiti tributari;

x) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;

xi) Debiti verso enti-settore specifico;

xii) Altri debiti.

2. L'indicatore di Liquidità è calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Liquidità con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

4. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

5. La misura minima dell'indicatore di Liquidità è stabilita dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..

IX. Indicatore di Indebitamento

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto contenente l'indicatore di Indebitamento, calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) ed i Ricavi (R).

Per la determinazione del rapporto D/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) i Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

i) Obbligazioni ordinarie e convertibili;

ii) Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;

iii) Debiti verso banche;

iv) Debiti verso altri finanziatori;

v) Acconti;

vi) Debiti verso fornitori;

vii) Debiti rappresentati da titoli di credito;

viii) Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti;

ix) Debiti tributari;

x) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;

xi) Debiti verso enti-settore specifico;

xii) Altri debiti.

Da tale aggregato deve essere sottratto l'importo delle Attività Correnti (AC);

b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

i) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;

ii) Contributi in conto esercizio;

iii) Proventi da sponsorizzazioni;

iv) Proventi pubblicitari;

v) Proventi commerciali e royalties;

vi) Proventi da cessione diritti audiovisivi;

vii) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;

viii) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;

ix) Altri proventi da trasferimento diritti calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.

2. I Debiti sono calcolati sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.

3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti i), ii), iii), iv), v) e vi), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

4. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vii), viii) e ix), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

5. I Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti i), ii), iii), iv), v) e vi), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.

6. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vii), viii) e ix), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.

7. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vii), viii) e ix), secondo le modalità previste ai commi 4 e 6, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.

8. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Indebitamento con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

9. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

10. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Indebitamento è stabilito dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..

11. Nel caso in cui l'indicatore di Indebitamento presenti un valore superiore al livello-soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VIII, sarà incrementato nella misura del 25%.

12. Qualora i valori dell'indicatore di Indebitamento e dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, di cui al paragrafo X, siano entrambi superiori ai livelli-soglia stabiliti, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VIII, sarà incrementato nella misura complessiva del 50%.

13. Le società sono esonerate dal deposito dell'indicatore di Indebitamento sino all'approvazione del bilancio d'esercizio riferito al primo Campionato professionistico.

X. Indicatore di Costo del Lavoro Allargato

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto contenente l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R). Per la determinazione del rapporto CLA/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, comprende le seguenti voci:

i) Costi per il personale;

ii) Ammortamenti e Svalutazioni dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori;

b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

i) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;

ii) Contributi in conto esercizio;

iii) Proventi da sponsorizzazioni;

iv) Proventi pubblicitari;

v) Proventi commerciali e royalties;

vi) Proventi da cessione diritti audiovisivi;

vii) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;

viii) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;

ix) Altri proventi da trasferimento diritti calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.

2. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti i), ii), iii), iv), v) e vi), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vii), viii) e ix), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare, sono calcolati con le seguenti modalità:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terzo ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

4. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti i), ii), iii), iv), v) e

vi), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.

5. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vii), viii) e ix), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terzo ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.

6. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vii), viii) e ix), secondo le modalità previste ai commi 3 e 5, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.

7. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

8. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

9. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato è stabilito dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..

10. Nel caso in cui l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato presenti un valore superiore al livello-soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VIII, sarà incrementato nella misura del 25%.

11. Qualora i valori dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato e dell'indicatore di Indebitamento, di cui al paragrafo IX, siano entrambi superiori ai livelli-soglia stabiliti, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VIII, sarà incrementato nella misura complessiva del 50%.

12. Le società sono esonerate dal deposito dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato sino all'approvazione del bilancio d'esercizio riferito al primo Campionato professionistico.

XI. Posizioni debitorie nei confronti di società di calcio estere per trasferimento di calciatori

1. Le società, entro il 31 ottobre, devono depositare:

- copia dei contratti, ove non depositati in precedenza, relativi ad acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale di calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute fino al termine della precedente sessione estiva della campagna trasferimenti, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti;

- copia della eventuale documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 30 settembre del medesimo anno, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di

dilazione.

3. In caso di contenziosi riguardanti l'assolvimento dei suddetti debiti, le società devono depositare copia della documentazione riguardante la lite, non manifestamente infondata, instaurata innanzi ai competenti organi giurisdizionali.

XII. Altri debiti tributari

1. Le società, entro il 31 gennaio, devono depositare copia delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo, secondo e terzo trimestre dell'anno d'imposta precedente e, se intervenuto il pagamento, devono depositare i modelli "F24" e le relative quietanze, attestanti l'avvenuto assolvimento dell'IVA di cui alle predette liquidazioni, ovvero nel caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità, emesse dall'Agenzia delle Entrate per i suddetti trimestri, l'eventuale avvenuto pagamento delle rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Le società, entro il 31 gennaio, in caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relative ai tributi IRES, IRAP ed IVA, riferiti ai periodi di imposta già oggetto di controllo in sede di rilascio della Licenza Nazionale della stagione sportiva in corso, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento delle ulteriori rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione relativa all'eventuale aggiornamento dello stato della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

C) Adempimenti delle società di Serie C

I. Bilancio d'esercizio

1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione revisore legale dei conti;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) verbale di approvazione.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio entro il termine previsto dallo statuto, le società devono depositare, entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione revisore legale dei conti.

Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione le società devono depositare il bilancio d'esercizio corredato della documentazione di cui al comma 1.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

4. Abrogato

II. Relazione semestrale

1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare copia della relazione semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione revisore legale dei conti;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) verbale di approvazione.

2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la relazione semestrale consolidata unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

III. Situazioni patrimoniali intermedie

1. Le società, entro il 31 maggio e al 30 novembre, devono depositare copia della situazione patrimoniale intermedia rispettivamente al 31 marzo e al 30 settembre, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

- a) note esplicative dei principi e criteri di redazione e commenti alle principali voci e variazioni intervenute;
- b) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- c) verbale di approvazione.

2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare,

entro le suddette date, le situazioni patrimoniali intermedie consolidate unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

IV. Emolumenti ed incentivi all'esodo

1. Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:

- entro il 16 ottobre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e per quelle precedenti, ove non assolute prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 dicembre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelle precedenti, ove non assolute prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 febbraio l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per quelle precedenti, ove non assolute prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 marzo l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelle precedenti, ove non assolute prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e del sesto bimestre

(1° maggio-30 giugno) e per quelle precedenti, ove non assolute prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.

3. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti e degli incentivi all'esodo dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare.

4. I suddetti emolumenti ed incentivi all'esodo devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.

5. Il bonifico dovrà essere effettuato dalle società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

V. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera

1. Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:

- entro il 16 ottobre l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e a quelle precedenti, ove non assolute prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 dicembre l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e a quelle precedenti, ove non assolute prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 febbraio l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolute prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 marzo l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e a quelle precedenti, ove non assolute prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto versamento, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolute prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.

3. In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di rateazione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione, ove non depositata in precedenza, attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.

4. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.

5. La Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il sedicesimo giorno successivo alle scadenze di cui al comma 1 ed entro i termini stabiliti dal Sistema

delle Licenze Nazionali deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte delle società dei contributi al Fondo di fine carriera relativi a ciascuna mensilità e a quelle precedenti, ove non assolte prima.

VI. Indicatore di Liquidità

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto contenente l'indicatore di Liquidità, utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC).

Per la determinazione del rapporto AC/PC sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:

i) Disponibilità liquide;

ii) Crediti verso clienti;

iii) Crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti, esclusi quelli da consolidato fiscale verso imprese controllate e controllanti;

iv) Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate;

v) Crediti verso enti-settore specifico;

vi) Crediti verso altri;

vii) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;

b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:

i) Obbligazioni ordinarie e convertibili;

ii) Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;

iii) Debiti verso banche;

iv) Debiti verso altri finanziatori;

v) Acconti;

vi) Debiti verso fornitori;

vii) Debiti rappresentati da titoli di credito;

viii) Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti;

ix) Debiti tributari;

x) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;

xi) Debiti verso enti-settore specifico;

xii) e Altri debiti.

2. L'indicatore di Liquidità è calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Liquidità con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

4. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

5. La misura minima dell'indicatore di Liquidità è stabilita dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..

VII. Indicatore di Indebitamento

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto contenente l'indicatore di Indebitamento, calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) ed i Ricavi (R).

Per la determinazione del rapporto D/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) i Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

i) Obbligazioni ordinarie e convertibili;

ii) Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;

iii) Debiti verso banche;

iv) Debiti verso altri finanziatori;

v) Acconti;

vi) Debiti verso fornitori;

vii) Debiti rappresentati da titoli di credito;

viii) Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti;

ix) Debiti tributari;

x) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;

xi) Debiti verso enti-settore specifico;

xii) Altri debiti.

Da tale aggregato deve essere sottratto l'importo delle Attività Correnti (AC);

b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

i) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;

ii) Contributi in conto esercizio;

iii) Proventi da sponsorizzazioni;

iv) Proventi pubblicitari;

v) Proventi commerciali e royalties;

vi) Proventi da cessione diritti audiovisivi;

vii) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;

viii) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;

ix) Altri proventi da trasferimento diritti calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.

2. I Debiti sono calcolati sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.

3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti i), ii), iii), iv), v) e vi), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

4. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vii), viii) e ix), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

5. I Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti i), ii), iii), iv), v) e vi), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.

6. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vii), viii) e ix), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.

7. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vii), viii) e ix), secondo le modalità previste ai commi 4 e 6, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.

8. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Indebitamento con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

9. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

10. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Indebitamento è stabilito dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..

11. Nel caso in cui l'indicatore di Indebitamento presenti un valore superiore al livello-soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VI, sarà incrementato nella misura del 25%.

12. Qualora i valori dell'indicatore di Indebitamento e dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, di cui al paragrafo VIII, siano entrambi superiori ai livelli-soglia stabiliti, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VI, sarà incrementato nella misura complessiva del 50%.

13. Le società sono esonerate dal deposito dell'indicatore di Indebitamento sino all'approvazione del bilancio d'esercizio riferito al primo Campionato professionistico.

III. Indicatore di Costo del Lavoro Allargato

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto contenente l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R). Per la determinazione del rapporto CLA/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, comprende le seguenti voci:

i) Costi per il personale;

ii) Ammortamenti e Svalutazioni dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori;

b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

i) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;

ii) Contributi in conto esercizio;

iii) Proventi da sponsorizzazioni;

iv) Proventi pubblicitari;

v) Proventi commerciali e royalties;

vi) Proventi da cessione diritti audiovisivi;

vii) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo

titolo;

viii) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;

ix) Altri proventi da trasferimento diritti calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.

2. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti i), ii), iii), iv), v) e vi), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vii), viii) e ix), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

4. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti i), ii), iii), iv), v) e vi), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.

5. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vii), viii) e ix), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della

relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.

6. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vii), viii) e ix), secondo le modalità previste ai commi 3 e 5, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.

7. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

8. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

9. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato è stabilito dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..

10. Nel caso in cui l'indicatore Costo del Lavoro Allargato presenti un valore superiore al livello-soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VI, sarà incrementato nella misura del 25%.

11. Qualora i valori dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato e dell'indicatore di Indebitamento, di cui al paragrafo VII, siano entrambi superiori ai livelli-soglia stabiliti, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VI, sarà incrementato nella misura complessiva del 50%.

12. Le società sono esonerate dal deposito dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato sino all'approvazione del bilancio d'esercizio riferito al primo Campionato professionistico.

IX. Posizioni debitorie nei confronti di società di calcio estere per trasferimento di calciatori

1. Le società, entro il 31 ottobre, devono depositare:

- copia dei contratti, ove non depositati in precedenza, relativi ad acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale di calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute fino al termine della precedente sessione estiva della campagna trasferimenti, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti;

- copia della eventuale documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 30 settembre del medesimo anno, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione.

2. In caso di contenziosi riguardanti l'assolvimento dei suddetti debiti, le società devono depositare copia della documentazione riguardante la lite, non manifestamente infondata, instaurata innanzi ai competenti organi giurisdizionali.

X. Altri debiti tributari

1. Le società, entro il 31 gennaio, devono depositare copia delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo, secondo e terzo trimestre dell'anno d'imposta precedente e, se intervenuto il pagamento, devono depositare i modelli "F24" e le relative quietanze, attestanti l'avvenuto assolvimento dell'IVA di cui alle predette liquidazioni, ovvero nel caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità, emesse dall'Agenzia delle Entrate per i suddetti trimestri, l'eventuale avvenuto pagamento delle rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Le società ad eccezione delle neopromosse in Serie C, entro il 31 gennaio, in caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relative ai tributi IRES, IRAP ed IVA, riferiti ai periodi di imposta già oggetto di controllo in sede di rilascio della Licenza Nazionale della stagione sportiva in corso, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento delle ulteriori rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione relativa all'eventuale aggiornamento dello stato della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

3. Le sole società neopromosse in Serie C, entro il 31 gennaio, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA esposti nelle relative dichiarazioni e riferiti ai periodi di imposta di cui al comma 2. Qualora le stesse abbiano beneficiato del regime IVA forfettario di cui alla L. n. 398 del 1991, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento del suddetto tributo. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, riferite ai medesimi periodi di imposta, le società devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento delle rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

D) Adempimenti delle società di Serie A femminile

I. Bilancio d'esercizio

1. Le società non associate alle Leghe professionistiche, nei commi 2 e 3 per brevità denominate "le società", entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione del revisore legale dei conti;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) verbale di approvazione.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio entro il termine previsto dallo statuto, le società devono depositare, entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione revisore legale dei conti.

Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione le società devono depositare il bilancio d'esercizio corredato della documentazione di cui al comma 1.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

4. Abrogato

5. Le società associate alle Leghe professionistiche devono adempiere alle disposizioni di cui all'art. 85, par. I) delle precedenti lett. A), B), C).

II. Emolumenti ed incentivi all'esodo

1. Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:

- entro il 30 settembre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per

le “giovani di serie” in addestramento tecnico, dovuti per la mensilità di luglio e per quelle precedenti, ove non assolute prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

entro il 16 novembre l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all’art. 33 delle NOIF per le “giovani di serie” in addestramento tecnico, dovuti per le mensilità di agosto e settembre e per quelle precedenti, ove non assolute prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 febbraio l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all’art. 33 delle NOIF per le “giovani di serie” in addestramento tecnico, dovuti per le mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelle precedenti, ove non assolute prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 30 maggio l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all’art. 33 delle NOIF per le “giovani di serie” in addestramento tecnico, dovuti per le mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelle precedenti, ove non assolute prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all’art. 33 delle NOIF per le “giovani di serie” in addestramento tecnico, dovuti per le mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelle precedenti, ove non assolute prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l’assolvimento degli adempimenti ivi previsti.

3. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di addestramento tecnico, e degli incentivi all’esodo dall’ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare.

4. I suddetti emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di addestramento tecnico, e gli incentivi all’esodo devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalle società al momento dell’iscrizione al Campionato.

5. Il bonifico dovrà essere effettuato dalle società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

III. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera

1. Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:

- entro il 30 settembre l’avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di

fine carriera relativi alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolute prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 novembre l’avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolute prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 16 febbraio l’avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolute prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il 30 maggio l’avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio- 31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolute prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti per le

suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l’avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolute prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l’assolvimento degli adempimenti ivi previsti.

3. In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di rateazione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione, ove non depositata in precedenza, attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall’ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all’applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.

4. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.

5. La Divisione Calcio Femminile, entro il sedicesimo giorno successivo alle scadenze di cui al comma 1 ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte delle società dei contributi al Fondo di fine carriera relativi a ciascuna mensilità e a quelle precedenti, ove non assolte prima.

E) Ulteriori adempimenti per le società in procedure ex D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019

1. In caso di ricorso agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti al D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta, le società devono depositare la domanda di accesso alla procedura unitamente ad un piano economico-finanziario, asseverato da un soggetto abilitato, da cui risulti la capacità delle società di operare quali entità in funzionamento almeno sino al termine della stagione sportiva in corso. Le suddette società continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti relativi al Campionato di competenza, prescritti dalle precedenti lettere A), B), C) o D), fatto salvo, per l'assolvimento dei debiti, il caso in cui, in esito alla omologazione della competente Autorità Giudiziaria o con equivalente provvedimento divenuto definitivo, siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione (2).

Art. 86 - Informativa continua alla Co.Vi.So.C. ABROGATO

Art. 87 Ispezioni e controlli – ABROGATO

Art. 88 Certificazione dei bilanci – ABROGATO

Art. 89 - Ammissione ai Campionati Professionistici e all'acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori – ABROGATO

Art. 90 - Sanzioni

1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva.

2. La violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti, degli incentivi all'esodo e al mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di Serie C. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.

3. La violazione, da parte delle società di Serie A femminile e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, degli incentivi all'esodo e al mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 5.000,00. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione anche nei confronti delle società associate alle leghe professionistiche per le violazioni inerenti alle attività del calcio femminile.

4. In caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC, salvo che, per ogni nuova acquisizione, la Lega di competenza riscontri l'integrale copertura degli impegni economico-finanziari da assolvere nel corso della stagione sportiva, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento. Ai fini della definizione di detto saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario relativo alla stagione sportiva in corso, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale di competenza della stagione sportiva in corso, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori ceduti e il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile di competenza della stagione sportiva in corso, dei calciatori acquisiti. Tale costo contrattuale non potrà essere oggetto di successiva rinegoziazione in aumento salvo che intervenga almeno una pari riduzione del costo complessivo dei contratti in essere o la eventuale successiva revoca del provvedimento.

4bis. Il provvedimento di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui le società abbiano presentato domanda di accesso agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti al D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori permane sino al termine della seconda sessione di mercato successiva all'intervenuta omologazione della competente Autorità Giudiziaria o ad equivalente provvedimento divenuto definitivo, in cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione (3).

5. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori di cui al comma 4 è revocato dalla Co.Vi.So.C., su istanza della società, quando la carenza finanziaria contestata viene ripianata mediante le seguenti modalità:

a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;

b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;

c) versamenti in conto copertura perdite;

d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;

e) utilizzo della liquidità derivante da cessioni *pro soluto* dei crediti relativi ad operazioni di trasferimento dei calciatori in ambito nazionale ed internazionale, la cui contabilizzazione sia stata rilevata, con esigibilità oltre i dodici mesi, nelle situazioni patrimoniali intermedie di riferimento;

f) utilizzo della liquidità derivante da cessioni *pro soluto* dei crediti commerciali, la cui contabilizzazione sia stata rilevata, con esigibilità oltre i dodici mesi, nelle situazioni patrimoniali intermedie di riferimento;

g) utilizzo dell'importo dei crediti commerciali, la cui contabilizzazione non sia stata rilevata, relativi alla partecipazione alle competizioni europee, resi noti con apposita Circolare UEFA, limitatamente alla quota esigibile entro i dodici mesi successivi alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo. Il suddetto importo potrà essere utilizzato una sola volta e sarà escluso dalla determinazione delle Attività Correnti (AC) ai fini del calcolo dell'indicatore di Liquidità riferito alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre successivo;

h) utilizzo dell'importo dei crediti commerciali, la cui contabilizzazione non sia stata rilevata, relativi alla partecipazione alle competizioni europee, resi noti con apposita Circolare UEFA, limitatamente alla quota esigibile entro i dodici mesi successivi alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre. Il suddetto importo potrà essere utilizzato una sola volta e sarà escluso dalla determinazione delle Attività Correnti (AC) ai fini del calcolo dell'indicatore di Liquidità riferito alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo successivo.

6. La Lega di competenza deve certificare alla Co.Vi.So.C., ai fini del ripianamento della carenza finanziaria, l'ammontare della liquidità derivante dalle cessioni *pro soluto* dei crediti di cui al comma 5, lett. e) e f).

7. In caso di urgenza il provvedimento di cui al comma 4 può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

8. Le risorse che la Lega Italiana Calcio Professionistico riconosce alle proprie società potranno essere erogate subordinatamente alla verifica, da parte della Co.Vi.So.C., del regolare pagamento degli emolumenti e degli incentivi all'esodo. In caso di mancato assolvimento di tale obbligo, le medesime risorse saranno vincolate al pagamento dei suddetti emolumenti ed incentivi all'esodo.

9. Salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, in caso di mancato pagamento, anche di una sola mensilità, degli emolumenti e degli incentivi all'esodo e/o in caso di mancato versamento, anche di una sola mensilità, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della società ad operazioni di tesseramento dei calciatori. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori è revocato, su istanza della società, in caso di avvenuto pagamento degli emolumenti e degli incentivi all'esodo non assolti prima e/o in caso di avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera non assolti prima. In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

10. Per le società di Serie A femminile, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, in caso di mancato pagamento, anche di una sola mensilità, degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico e degli incentivi all'esodo e/o in caso di mancato versamento, anche di una sola mensilità, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della società ad operazioni di tesseramento delle calciatrici. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento delle calciatrici è revocato, su istanza della società, in caso di avvenuto pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico e degli incentivi all'esodo non assolti prima e/o in caso di avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera non assolti prima. In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

11. La comunicazione dei provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C., ai sensi del presente articolo, è inviata mediante posta elettronica certificata alla società interessata e in copia alla Segreteria Generale della FIGC e alla competente Lega professionistica o alla Divisione Calcio Femminile.

12. Per le società di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, il provvedimento di cui al comma 4 non trova applicazione relativamente alle operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni delle calciatrici.

Art. 90 bis - Composizione della Co.A.Vi.So.C. – ABROGATO

Art. 90 ter - Sistema delle Licenze Nazionali

1. Le norme che regolano i procedimenti per l'ottenimento della Licenza Nazionale sono emanate annualmente dal Consiglio federale, stabilendo anche termini e adempimenti diversi da quelli previsti nel presente Titolo.

Art. 90 quater - Commissione Criteri Infrastrutturali – ABROGATO

Art. 90 quinquies - Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi ABROGATO

Art. 90 sexies - Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi

1. Presso la FIGC è istituito un Organismo Tecnico denominato Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi (di seguito la "Commissione").

2. La Commissione è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati, su proposta del Presidente federale, a maggioranza qualificata dal Consiglio federale.

3. Possono essere componenti della Commissione coloro che siano in possesso di specifica competenza, indiscussa moralità e indipendenza. Tra i cinque componenti tre devono essere iscritti all'albo degli ingegneri o architetti con almeno dieci anni di anzianità professionale e con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva, uno deve aver maturato una esperienza pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali ed uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale.

4. Il mandato dei componenti della Commissione ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.

5. La Commissione, oltre alle altre funzioni attribuite dal Consiglio federale, ha il compito di valutare il rispetto da parte delle società richiedenti la Licenza Nazionale dei criteri infrastrutturali e dei criteri sportivi e organizzativi stabiliti dalla FIGC.

6. La Commissione svolge funzione consultiva per la FIGC, su richiesta del Presidente federale, in materia di impiantistica sportiva e di organizzazione societaria e in ambito tecnico-sportivo.

7. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Commissione assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una Segreteria.

8. La carica di componente della Commissione è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA, del Sistema delle Licenze Nazionali e della Co.Vi.So.F.. I componenti della Commissione sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società dei campionati professionistici; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.

(1) TITOLO VI modificato dal CU FIGC n. 61/A del 09/11/2022 e le note transitorie:

l'adempimento riguardante il pagamento degli incentivi all'esodo di cui all'art. 85, lett. A), par. VI), lett. B), par. VI) e lett. C), par. IV) decorrerà dalla stagione sportiva 2023/2024;

l'adempimento riguardante il versamento delle ritenute Irpef relative degli incentivi all'esodo di cui all'art. 85, lett. A), par. VII), lett. B), par. VII) e lett. C), par. V) decorrerà dalla stagione sportiva 2023/2024;

TITOLO VII. - RAPPORTI TRA SOCIETA' E TESSERATI

Art. 91 - Doveri delle società

1. Le società, in relazione alla Serie di appartenenza, sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell'attività sportiva con l'osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento.
2. L'inosservanza da parte della società nei confronti dei tesserati degli obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo, comporta il deferimento agli organi della giustizia sportiva per i relativi procedimenti disciplinari.

Art. 92 - Doveri dei tesserati ⁶⁹

le nuove modalità di calcolo, nonché l'incremento della eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, in caso di mancato rispetto dell'indicatore di Indebitamento e dell'indicatore del Costo del Lavoro Allargato di cui all'art. 85, lett. A), par. IX) e X), lett. B), par. IX) e X) e lett. C), par. VII) e VIII), saranno applicate a partire dalla sessione estiva della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2023/2024;

le percentuali relative all'incremento dell'importo della eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, in caso di mancato rispetto anche dell'indicatore di Indebitamento e/o dell'indicatore del Costo del Lavoro Allargato di cui all'art. 85, lett. A), par. IX) e X), lett. B), par. IX) e X) e lett. C), par. VII) e VIII), troveranno applicazione dalla sessione estiva della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2025/2026. Per le campagne trasferimenti delle stagioni sportive 2023/2024 e 2024/2025, la percentuale del 25% di cui alle citate disposizioni è sostituita rispettivamente dalla percentuale del 15% e del 20% e la percentuale del 50% è sostituita rispettivamente dalla percentuale del 30% e del 40%;

il termine del 31 ottobre per l'adempimento di cui all'art. 85, lett. A), par. XI), lett. B), par. XI) e lett. C), par. IX) è postposto per la corrente stagione sportiva al 30 novembre 2022.

(2) Lettera E) introdotta dal CU FIGC n. 168/A del 21/04/2023.

(3) Comma introdotto dal CU FIGC n. 168/A del 21/04/2023.

(4) Comma così modificato dal CU 36/A FIGC del 18/07/2023. Si riporta il testo del previgente comma:

5. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori di cui al comma 4 è revocato, su istanza della società, quando la carenza finanziaria contestata viene ripianata mediante le seguenti modalità:

a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;

b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;

c) versamenti in conto copertura perdite;

d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;

e) utilizzo della liquidità derivante da cessioni *pro soluto* dei crediti relativi ad operazioni di trasferimento dei calciatori in ambito nazionale ed internazionale, la cui contabilizzazione sia stata rilevata, con esigibilità oltre i dodici mesi, nelle situazioni patrimoniali intermedie di riferimento;

f) utilizzo della liquidità derivante da cessioni *pro soluto* dei crediti commerciali, la cui contabilizzazione sia stata rilevata, con esigibilità oltre i dodici mesi, nelle situazioni patrimoniali intermedie di riferimento.

⁶⁹ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 92 - Doveri dei tesserati

1 I tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe e Divisioni, nonché delle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza. I calciatori/calciatrici "professionisti" e gli allenatori sono tenuti altresì all'ottemperanza degli accordi collettivi e di ogni legittima pattuizione contenuta nei contratti individuali. Nei casi di inadempienza si applicano le sanzioni previste in tali contratti.

2. I "giovani di serie" devono partecipare, salvo impedimenti per motivo di studio, di lavoro o di salute alle attività addestrative ed agonistiche predisposte dalle società per il loro perfezionamento tecnico, astenendosi dallo svolgere attività incompatibili anche di natura sportiva. Le sanzioni a carico dei "giovani di serie" vengono irrogate dal Tribunale Federale, su proposta della società di appartenenza secondo le modalità previste dagli accordi collettivi. Le sanzioni non possono essere di natura economica.

1. I tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe e Divisioni, nonché delle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza. I calciatori/calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici, titolari di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato, sono tenuti altresì all'ottemperanza degli Accordi Collettivi e di ogni legittima pattuizione contenuta nei contratti individuali. Nei casi di inadempienza si applicano le sanzioni previste in tali contratti.

2. I "giovani di serie" devono partecipare, salvo impedimenti per motivo di studio, di lavoro o di salute alle attività addestrative ed agonistiche predisposte dalle società per il loro perfezionamento tecnico, astenendosi dallo svolgere attività incompatibili anche di natura sportiva. Le sanzioni a carico dei "giovani di serie" vengono irrogate dal Tribunale Federale, su proposta della società di appartenenza secondo le modalità previste dagli Accordi Collettivi. Le sanzioni non possono essere di natura economica.

3. ABROGATO

4. Le sanzioni a carico dei calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti", indipendentemente dai provvedimenti adottati d'ufficio dagli organi di giustizia sportiva, sono irrogati dal Tribunale Federale competente su proposta della società.

Art. 93 - Contratti tra società e tesserati ⁷⁰

1. I contratti di lavoro sportivo che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori/calciatrici o gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici, devono essere conformi a quelli "tipo" previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza o, in relazione alla Serie A femminile, dalla FIGC. Il contratto deve riportare il nome dell'agente che ha partecipato alla conclusione del contratto. Sono consentiti, purché risultanti da accordi da depositare presso la Lega o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro il termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici. I premi nell'ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori/calciatrici, allenatori/allenatrici e preparatori atletici contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati nel termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva. I contratti di apprendistato che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori/calciatrici "giovani", "giovani dilettanti", "giovani di serie", "**apprendisti prof**" e "non professionisti" devono essere conformi a quelli "tipo" previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le

3. ABROGATO

4. Le sanzioni a carico dei calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti", indipendentemente dai provvedimenti adottati d'ufficio dagli organi di giustizia sportiva, sono irrogati dal Tribunale Federale competente su proposta della società.

⁷⁰ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 93 - Contratti tra società e tesserati

1. I contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori/calciatrici "professionisti" o gli allenatori, devono essere conformi a quelli "tipo" previsti dagli accordi collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza o, in relazione alla Serie A femminile, dalla FIGC - Divisione Calcio Femminile. Il contratto deve riportare il nome dell'agente che ha partecipato alla conclusione del contratto. Sono consentiti, purché risultanti da accordi da depositare presso la Lega o FIGC - Divisione Calcio Femminile entro il termine stabilito dagli accordi collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici. I premi nell'ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori/calciatrici ed allenatori contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati nel termine stabilito dagli accordi collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva.

2. Gli accordi economici tra società e operatori sanitari ausiliari devono essere portati a conoscenza della Lega o della Divisione competente, mediante compilazione ed invio di appositi moduli, annualmente distribuiti dalla Lega/Divisione stessa. Tale adempimento, in presenza di accordi economici, è condizione per il tesseramento dell'operatore sanitario ausiliario.

3. I calciatori/calciatrici "professionisti" il cui contratto non sia stato depositato presso la Lega o presso la FIGC -Divisione Calcio Femminile non possono partecipare a gare ufficiali.

4. La validità di un contratto tra società e calciatore/calciatrice non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega o dalle Divisioni di competenza o dalla FIGC⁷¹.

2. Gli accordi economici tra società e operatori sanitari, **se esistenti**, devono essere portati a conoscenza della Lega o della Divisione competente, mediante compilazione ed invio di appositi moduli, annualmente distribuiti dalla Lega/ Divisione stessa. Tale adempimento, in presenza di accordi economici, è condizione per il tesseramento dell'operatore sanitario⁷².

3. I calciatori/calciatrici "professionisti", "giovani di serie" e **"apprendisti prof"** il cui contratto di lavoro sportivo o di apprendistato non sia stato depositato presso la Lega di competenza o presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica non possono partecipare a gare ufficiali. I calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani" o "giovani dilettanti" il cui contratto di lavoro sportivo o di apprendistato non sia stato depositato presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti o presso la Divisione Serie B Femminile non possono partecipare a gare ufficiali⁷³.

4. La validità di un contratto tra società e calciatore/calciatrice non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

Art. 94 - Accordi in contrasto con le norme ⁷⁴

1. Sono vietati:

a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale;

b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega o nelle Divisioni di calcio femminile e dalle stesse approvato.

⁷¹ Comma così modificato dal **CU 59/A FIGC del 27/07/2023**. Si riporta il testo del previgente comma:

1. I contratti di lavoro sportivo che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori/calciatrici o gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici, devono essere conformi a quelli "tipo" previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza o, in relazione alla Serie A femminile, dalla FIGC. Il contratto deve riportare il nome dell'agente che ha partecipato alla conclusione del contratto. Sono consentiti, purché risultanti da accordi da depositare presso la Lega o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro il termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici. I premi nell'ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori/calciatrici, allenatori/allenatrici e preparatori atletici contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati nel termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva. I contratti di apprendistato che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori/calciatrici "giovani", "giovani dilettanti", "giovani di serie" e "non professionisti" devono essere conformi a quelli "tipo" previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega o dalle Divisioni di competenza o dalla FIGC.

⁷² Comma così modificato dal **CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024**. Si riporta il testo del previgente comma

2. Gli accordi economici tra società e operatori sanitari devono essere portati a conoscenza della Lega o della Divisione competente, mediante compilazione ed invio di appositi moduli, annualmente distribuiti dalla Lega/Divisione stessa. Tale adempimento, in presenza di accordi economici, è condizione per il tesseramento dell'operatore sanitario.

⁷³ Comma così modificato dal **CU 59/A FIGC del 27/07/2023**. Si riporta il testo del previgente comma:

3. I calciatori/calciatrici "professionisti" o "giovani di serie" il cui contratto di lavoro sportivo o di apprendistato non sia stato depositato presso la Lega di competenza o presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica non possono partecipare a gare ufficiali. I calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani" o "giovani dilettanti" il cui contratto di lavoro sportivo o di apprendistato non sia stato depositato presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti o presso la Divisione Serie B Femminile non possono partecipare a gare ufficiali.

⁷⁴ Articolo modificato dal **CU n. 232/A del 28/06/2023**. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 94 - Accordi in contrasto con le norme

1. Sono vietati:

a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale;

b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e in FIGC – Divisione Calcio Femminile e dalle stesse approvato.

2. Per violazione ai divieti di cui al precedente comma, le società ed i loro legali rappresentanti, anche se abbiano omesso la vigilanza necessaria ad impedire le violazioni stesse nonché i tesserati, sono passibili delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Le eventuali azioni promosse dai tesserati dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei loro diritti derivanti dagli accordi di cui alla lett. a) del precedente comma, non rientrano, escluse le azioni aventi ad oggetto la corresponsione di premi diversi da quelli previsti dal precedente articolo 93, comma 1, tra quelle previste dall'art. 30, comma 3, dello Statuto della F.I.G.C.. Il tesserato deve, comunque, notificare per conoscenza ogni sua iniziativa in tal senso alla Lega di competenza.

2. Per violazione ai divieti di cui al precedente comma, le società ed i loro legali rappresentanti, anche se abbiano omesso la vigilanza necessaria ad impedire le violazioni stesse nonché i tesserati, sono passibili delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Le eventuali azioni promosse dai tesserati dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei loro diritti derivanti dagli accordi di cui alla lett. a) del precedente comma, non rientrano, escluse le azioni aventi ad oggetto la corresponsione di premi diversi da quelli previsti dal precedente articolo 93, comma 1, tra quelle previste dall'art. 30, comma 3, dello Statuto della F.I.G.C.. Il tesserato deve, comunque, notificare per conoscenza ogni sua iniziativa in tal senso alla Lega o alla Divisione di calcio femminile di competenza.

Art. 94 - bis Deroga ⁷⁵

1. I calciatori, le calciatrici ed i tecnici delle società che, escluse dal Settore Professionistico, partecipano ad attività in ambito dilettantistico possono, in deroga alla disposizione di cui all'art. 30 dello Statuto Federale, adire le vie legali ai fini del soddisfacimento di proprie richieste economiche.

Norme transitorie ⁷⁶

La modifica introduttiva dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato entra in vigore dal 1° luglio 2023 e gli eventuali accordi economici pluriennali in essere a detta data, ai sensi dei previgenti artt. 94 ter, 94 quater, 94 quinquies, 94 sexies e 94 septies, dovranno essere sostituiti, nel rispetto delle condizioni economiche e delle scadenze pattuite, dai contratti di lavoro sportivo o di apprendistato **entro il 21 agosto 2023. Decorso tale termine senza che sia intervenuta la sostituzione, gli eventuali accordi economici pluriennali in essere a detta data sono risolti di diritto, con conseguente decadenza dal tesseramento del calciatore/calciatrice.**

Alla Commissione accordi economici della LND, alla Commissione accordi economici per il calcio Femminile ed al Collegio arbitrale della LND restano devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di loro competenza, secondo la normativa vigente al 30 giugno 2023.

Art. 94 - ter Contratti di lavoro sportivo, apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i calciatori/le calciatrici dei campionati della LND e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società della LND ⁷⁷

⁷⁵ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 94 bis – Deroga

1. I calciatori, le calciatrici ed i tecnici delle società che, escluse dal Settore Professionistico, partecipano ad attività in seno alla Lega Nazionale Dilettanti possono, in deroga alla disposizione di cui all'art. 30 dello Statuto Federale, adire le vie legali ai fini del soddisfacimento di proprie richieste economiche.

⁷⁶ Norma così modificata dal CU 59/A FIGC del 04/08/2023. Si riporta il testo della previgente norma:

Norma transitoria

La modifica introduttiva dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato entra in vigore dal 1° luglio 2023 e gli eventuali accordi economici pluriennali in essere a detta data, ai sensi dei previgenti artt. 94 ter, 94 quater, 94 quinquies, 94 sexies e 94 septies, dovranno essere sostituiti, nel rispetto delle condizioni economiche e delle scadenze pattuite, dai contratti di lavoro sportivo o di apprendistato.

⁷⁷ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 94 ter Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.

1. Per i calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.

2. I calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale, devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono.

Tali accordi possono anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Le disposizioni del presente capoverso trovano applicazione anche per le calciatrici tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia stata delegata dalla FIGC alla L.N.D.

Gli accordi devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero, se sottoscritti successivamente a tale data, devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici.

Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della società presso i Dipartimenti competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.

1. I calciatori/calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.
2. I calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei calciatori/calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.

3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfetari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato.

4. Gli accordi concernenti l'attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale.

5. Gli accordi concernenti la fase di preparazione della attività stagionale dei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi

forfetari di spese o indennità di trasferta secondo l'ammontare massimo di cui al comma 3 (Euro 61,97 al giorno).

6. Gli accordi concernenti l'erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere importi superiori a Euro 30.658,00.

7. In deroga a quanto previsto al comma 2, i calciatori/calciatrici tesserati/e per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui al comma 6, gli accordi possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell'accordo, a favore del calciatore.

Gli accordi pluriennali devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione.

I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione al calciatore.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati Regionali.

8. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l'erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi del comma 5 dell'art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.

11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione.

In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello.

Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

Per le società del Campionato Nazionale di Serie D, e per quelle di Calcio a 11 Femminile partecipanti

a campionati nazionali delegati dalla FIGC alla LND, decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, il calciatore/calciatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall'accordo depositato, può chiedere alla Commissione Accordi Economici della L.N.D. lo svincolo per morosità e con le modalità previste dall'art.25 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

12. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

12bis. Gli allenatori tesserati per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive.

Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui ai massimali stabiliti annualmente di intesa tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori, le parti possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità in favore dell'allenatore per la durata pluriennale dell'accordo.

Gli accordi pluriennali devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione. I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione all'allenatore. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

13. Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, con contestuale comunicazione scritta al calciatore/calciatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

3. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive.

I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti contratti devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini⁷⁸.

4. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi⁷⁹.

5. Il pagamento ai calciatori/calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza⁸⁰.

⁷⁸ Comma così modificato dal **CU 59/A FIGC del 27/07/2023**. Si riporta il testo del previgente comma:

3. Le istanze concernenti gli inadempimenti ai contratti previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, innanzi alla competente Commissione Contratti Tesserati L.N.D., nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.

⁷⁹ Comma così modificato dal **CU 59/A FIGC del 27/07/2023**. Si riporta il testo del previgente comma:

4. Le decisioni della Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione.

In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello.

Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

Per le società del Campionato Nazionale di Serie D, e per quelle di Calcio a 11 Femminile partecipanti a campionati nazionali delegati dalla FIGC alla LND, decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, il calciatore/calciatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dal contratto depositato, può chiedere alla Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. la decadenza dal tesseramento per morosità nei termini e con le modalità previste dall'art. 25 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. relativa alla decadenza dal tesseramento per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

⁸⁰ Comma così modificato dal **CU 59/A FIGC del 27/07/2023**. Si riporta il testo del previgente comma:

5. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

6. Abrogato⁸¹

7. Abrogato⁸²

Art. 94 quater - Rapporti economici tra Collaboratori della Gestione Sportiva e Società della LND e società della Divisione Serie B Femminile⁸³

⁸¹ Comma abrogato dal **CU 59/A FIGC del 27/07/2023**. Si riporta il testo del previgente comma:

6. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive. I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti contratti devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

⁸² Comma abrogato dal **CU 59/A FIGC del 27/07/2023**. Si riporta il testo del previgente comma:

7. Il pagamento agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

⁸³ Articolo così modificato dal **CU 59/A FIGC del 27/07/2023**. Si riporta il testo del previgente articolo:

Art. 94 - quater Rapporti economici tra Collaboratori della Gestione Sportiva e Società LND e della Divisione Serie B Femminile (1)

1. I Collaboratori della Gestione Sportiva, qualora sussistano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo 36/2021, devono sottoscrivere contratti di lavoro sportivo.

2. I contratti di lavoro sportivo dovranno essere depositati, a cura della Società, entro e non oltre il 31 ottobre della stagione di riferimento ovvero, per quelli relativi a tesseramenti successivi a tale data, entro e non oltre 15 giorni dalla loro sottoscrizione, presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, ovvero la Divisione Serie B Femminile. Qualora la società non provveda al deposito, lo stesso può essere effettuato dal Collaboratore di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i suddetti termini non è consentito e non sarà accettato.

I contratti si risolvono in caso di dimissioni del Collaboratore di cui al comma 1, intervenute nel corso della stagione sportiva.

3. Le istanze concernenti gli inadempimenti ai contratti previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, innanzi alla competente Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. o alla Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile, nei termini e con le modalità stabilite dai relativi regolamenti.

4. Le decisioni della Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. e della Commissione Contratti Tesserati per il calcio Femminile possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. e dalla Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 1 lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva.

5. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. e della Commissione Contratti Tesserati per il calcio Femminile divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, pronunciate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato di competenza della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

(1) Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 94 quater - Rapporti economici tra Collaboratori Gestione Sportiva e Società L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile non professionistiche

1. I soggetti in possesso del diploma di abilitazione al ruolo di Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all'art. 47 bis del Regolamento della LND, tesserati per Società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale, nonché i Campionati Nazionali non professionistici di Calcio Femminile, possono sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali, relativi alle loro prestazioni per le società sportive, concernenti la determinazione della indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spese come previsti dalle norme che seguono. Tali accordi potranno anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in massimo dodici rate, nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

L'accordo economico di cui sopra, non obbligatorio, può essere sottoscritto solo ed esclusivamente con l'accordo tra il soggetto in possesso dell'abilitazione sopra richiamata e il legale rappresentante della società per cui è tesserato.

2. Gli accordi relativi al Campionato di Serie D e ai Campionati Nazionali non professionistici di Calcio Femminile dovranno essere depositati, a cura della Società, entro e non oltre il 31 ottobre della

stagione di riferimento ovvero, per quelli relativi a tesseramenti successivi a tale data, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici, presso il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile o la Divisione Calcio Femminile di competenza. Qualora la società non provveda al deposito, lo stesso può essere effettuato dal Collaboratore di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i suddetti termini non è consentito e non sarà accettato.

Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di dimissioni del Collaboratore di cui al comma

1, intervenute nel corso della stagione sportiva.

3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di Euro 61,97 al giorno, per un massimo di 6 giorni alla settimana durante l'intera stagione sportiva di riferimento.

4. Gli accordi concernenti l'erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere importi superiori a Euro 30.658,00.

5. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l'erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dei commi 3 e 8, dell'art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.

6. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l'accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. o della Divisione Calcio Femminile, nei termini e con le modalità stabilite dai relativi regolamenti.

7. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. e della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso

1. I Collaboratori della Gestione Sportiva, qualora sussistano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo 36/2021, devono sottoscrivere contratti di lavoro sportivo.

2. I contratti di lavoro sportivo **tra Collaboratori della Gestione Sportiva e Società della LND** dovranno essere depositati, a cura della Società, entro e non oltre il 31 ottobre della stagione di riferimento ovvero, per quelli relativi a tesseramenti successivi a tale data, entro e non oltre 15 giorni dalla loro sottoscrizione, presso la Divisione calcio a cinque, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti. Qualora la società non provveda al deposito, lo stesso può essere effettuato dal Collaboratore di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i suddetti termini non è consentito e non sarà accettato.

I contratti si risolvono in caso di dimissioni del Collaboratore di cui al comma 1, intervenute nel corso della stagione sportiva.

3. I contratti di lavoro sportivo **tra Collaboratori della Gestione Sportiva e Società della Divisione Serie B Femminile** dovranno essere depositati, a cura della Società, entro e non oltre il 31 ottobre della stagione di riferimento ovvero, per quelli relativi a tesseramenti successivi a tale data, entro e non oltre 15 giorni dalla loro sottoscrizione, presso la Divisione **Serie B Femminile**. Qualora la società non provveda al deposito, lo stesso può essere effettuato dal Collaboratore di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i suddetti termini non è consentito e non sarà accettato.

I contratti si risolvono in caso di dimissioni del Collaboratore di cui al comma 1, intervenute nel corso della stagione sportiva.

4. Le controversie relative ai contratti di lavoro sportivo di cui ai commi 2 e 3 sono devolute alla Commissione Contratti Collaboratori, prevista dall'art. 94 opties.

5. Le decisioni della Commissione Contratti **Collaboratori** possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Contratti **Collaboratori** deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 1 lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva.

6. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Contratti **Collaboratori** divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, pronunciate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato di competenza della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Art. 94 quinquies - Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per le calciatrici delle società di Serie B femminile e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società di Serie B femminile⁸⁴

di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 1 lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva.

8. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. e della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, pronunciate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato di competenza della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

⁸⁴ Articolo così modificato dal CU 59/A FIGC del 27/07/2023. Si riporta il testo del previgente articolo:

Art. 94 - quinquies Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per le calciatrici delle società di Serie B femminile e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società di Serie B femminile (1)

1. Le calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati con società partecipanti ai Campionati di Serie B di calcio femminile devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.

Le calciatrici tesserate con società partecipanti al Campionato di Serie B di calcio femminile possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

2. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è di competenza della società, una della calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico e una destinata al deposito presso la Divisione Serie B Femminile.

3. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Serie B Femminile, contestualmente alla richiesta di tesseramento della calciatrice, dell'allenatore/allenatrice o del preparatore atletico e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.

4. La società, eseguito il deposito, ha l'obbligo di dare contestuale comunicazione scritta alla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini di cui al presente comma, l'adempimento può essere effettuato dalla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza. Il deposito oltre il termine non è consentito e non sarà accettato.

5. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento della calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

6. Le istanze concernenti gli inadempimenti ai contratti previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, innanzi alla competente Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 94 sexies N.O.I.F.

7. Le decisioni della Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, la calciatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dal contratto depositato, può chiedere alla Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile la decadenza dal tesseramento per morosità nei termini e con le modalità previste dal relativo regolamento. La decisione della Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile relativa alla decadenza dal tesseramento per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

8. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile divenute definitive entro il 30 giugno e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 30 giugno, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. Salvo il caso in cui sia pendente una lite non temeraria, ai fini dell'ammissione delle società di Serie B femminile ai campionati di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità fino al mese di maggio della stagione precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dalla tesserata/o, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

(1) Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 94 quinquies Accordi economici e svincolo per morosità per le calciatrici delle società di Serie B femminile e accordi economici per gli allenatori di società di Serie B femminile

1. Per le calciatrici e gli allenatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali non professionistici di Calcio Femminile, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici "non professionisti", ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.

2. Le calciatrici maggiorenni e i Responsabili Tecnici delle prime squadre, tesserati per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie B della Divisione Calcio Femminile devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo fornito dalla F.I.G.C., accordi economici, annuali o pluriennali, per un periodo massimo di tre stagioni, che prevedano per le loro prestazioni sportive l'erogazione di una somma lorda non superiore a Euro 30.658,00 per ciascuna annualità, da corrispondersi in rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Oltre all'importo annuale lordo di cui sopra, tali accordi possono anche prevedere la corresponsione di somme a titolo di indennità di trasferta, rimborsi spese forfettari, voci premiali e rimborsi spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

3. Gli accordi economici devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è di competenza della società, una della calciatrice/allenatore e una destinata al deposito presso la Divisione Calcio Femminile.

4. Gli accordi economici devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Calcio Femminile, unitamente alla richiesta di tesseramento della calciatrice o dell'allenatore e, comunque, non oltre 30 giorni dalla loro sottoscrizione.

5. La società, eseguito il deposito, ha l'obbligo di dare contestuale comunicazione scritta alla calciatrice/allenatore. Qualora la società non provveda al deposito nei termini di cui al presente comma, l'adempimento può essere effettuato dalla calciatrice/allenatore entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza. Il deposito oltre il termine non è consentito e non sarà accettato.

6. Gli accordi economici cessano di avere efficacia in caso di trasferimento della calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, o di dimissioni dell'allenatore, nel corso della stagione sportiva.

7. Le pattuizioni concernenti le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spese non potranno comunque superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato, e per non più di 45 giorni durante la fase di preparazione della attività stagionale.

8. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda di cui al comma 2, le parti possono prevedere, per ciascuna stagione sportiva, la corresponsione a favore della calciatrice/allenatore di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell'accordo. Le pattuizioni concernenti detta ulteriore indennità devono essere inserite nell'accordo economico.

9. Sono vietati, nulli e privi di ogni efficacia accordi in contrasto e comunque finalizzati a eludere il presente articolo. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 8 comma 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.

10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile (C.A.E.F.), nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 94 sexies N.O.I.F.

11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla C.A.E.F. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute

1. Le calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati con società partecipanti al Campionati di Serie B di calcio femminile devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.
2. Le calciatrici tesserate con società partecipanti al Campionato di Serie B di calcio femminile possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.
3. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato, **quest'ultimi consentiti alle calciatrici**, devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è di competenza della società, una della calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico e una destinata al deposito presso la Divisione Serie B Femminile.
4. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato, **quest'ultimi consentiti alle calciatrici**, devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Serie B Femminile, contestualmente alla richiesta di tesseramento della calciatrice, dell'allenatore/allenatrice o del preparatore atletico e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.
5. La società, eseguito il deposito, ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione scritta alla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini di cui al presente comma, l'adempimento può essere effettuato dalla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza. Il deposito oltre il termine non è consentito e non sarà accettato.
6. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento della calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.
7. **Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.**
8. **Il pagamento alle calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Serie B femminile di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 30 giugno, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. Salvo il caso in cui sia**

devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, la calciatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall'accordo depositato, può chiedere alla C.A.E.F. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dal relativo regolamento. La decisione della C.A.E.F. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

12. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile divenute definitive entro il 30 giugno e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 30 giugno, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. Salvo il caso in cui sia pendente una lite non temeraria, ai fini dell'ammissione delle società di Serie B della Divisione Calcio Femminile ai campionati di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità fino al mese di maggio della stagione precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dalla tesserata/o, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

13. La stipula degli accordi economici è consentita anche alle calciatrici che abbiano compiuto il sedicesimo e il diciassettesimo anno di età ed agli allenatori che non siano Responsabili tecnici della prima squadra. In caso di sottoscrizione degli accordi, trovano applicazione le disposizioni previste dai precedenti commi.

pendente una lite non temeraria, ai fini dell'ammissione delle società di Serie B femminile ai campionati di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità fino al mese di maggio della stagione precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dalla tesserata/o, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

Art. 94 sexies [ABROGATO]⁸⁵

⁸⁵ Articolo abrogato dal **CU 59/A FIGC del 27/07/2023**. Si riporta il testo del previgente articolo:

Art. 94 sexies - Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile (1)

1. E' istituita presso la F.I.G.C. la Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile composta dal Presidente, un Vice Presidente e da un numero di tre componenti, nominati dal Consiglio Federale.

Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Alle riunioni della Commissione assiste un Segretario.

2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno due componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatrici o collaboratori della gestione sportiva o allenatori tesserati con società partecipanti al Campionato di Serie B femminile, e le relative Società, aventi ad oggetto i contratti di cui all'art. 94 quinquies delle N.O.I.F.

3. Il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto dal ricorrente corredato della relativa documentazione a sostegno.

4. Il ricorso deve essere avanzato alla Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, e deve essere inviato alla controparte. Al ricorso diretto alla Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte. L'inosservanza delle modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del ricorso rilevabile d'ufficio.

Parte ricorrente e parte resistente devono eleggere il loro domicilio, anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni e, qualora lo possiedano, indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell'indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere tempestivamente comunicato. In difetto, le comunicazioni e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente indicato.

5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento del ricorso. Copia dell'atto di costituzione con i relativi allegati dovranno essere inviati a parte ricorrente ed alla Commissione Contratti Tesserati per il Calcio Femminile a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All'atto di costituzione inviato alla Commissione dovrà essere allegato la prova dell'avvenuta trasmissione a parte ricorrente. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio.

6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti e dei documenti ufficiali, ritualmente depositati.

Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti, da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione.

7. Le parti, ove abbiano formulato esplicita richiesta, hanno diritto di partecipare all'udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite. In tal caso, la Commissione dovrà comunicare alle parti la data fissata per la discussione.

8. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 31, punti 3 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala i contravventori innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni.

Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale. Le parti possono proporre gravame innanzi al Tribunale Federale a livello Nazionale - sezione vertenze economiche, nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

(1) Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 94 sexies - Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile

1. E' istituita presso la Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. la Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile (C.A.E.F.), composta dal Presidente, un Vice Presidente e da un numero di 3 componenti, nominati dal Consiglio Federale.

Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Alle riunioni della Commissione assiste un Segretario.

2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno 2 componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatrici o collaboratori nella gestione sportiva o allenatori tesserati con società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie B organizzato dalla Divisione Calcio Femminile, e le relative Società, aventi ad oggetto gli accordi di cui all'art. 94 quinquies delle N.O.I.F.

3. Il procedimento è instaurato su reclamo sottoscritto dalla calciatrice, ovvero dal Collaboratore della Gestione Sportiva, ovvero dall'allenatore contenente la quantificazione delle somme di cui si chiede l'accertamento e l'indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell'accordo economico ritualmente depositato, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione.

4. Il reclamo deve essere avanzato alla C.A.E.F. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, e deve essere inviato alla controparte. Al reclamo diretto alla C.A.E.F. dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte. L'inosservanza delle modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del reclamo rilevabile d'ufficio.

Parte reclamante e parte resistente devono eleggere il loro domicilio, anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni e, qualora lo possiedano, indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell'indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere tempestivamente comunicato. In difetto, le comunicazioni e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente indicato.

5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento del reclamo. Copia dell'atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati a parte reclamante ed alla C.A.E.F. a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All'atto di costituzione inviato alla C.A.E.F. dovrà essere allegato la prova dell'avvenuta trasmissione a parte reclamante. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio.

6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti e dei documenti ufficiali, ritualmente depositati.

Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti, da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione.

7. Le parti, ove abbiano formulato esplicita richiesta, hanno diritto di partecipare all'udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite. In tal caso, la Commissione dovrà comunicare alle parti la data fissata per la discussione.

Art. 94 septies - Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di Calcio a 5⁸⁶

8. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 31, punti 3 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala i contravventori innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni.

Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale.

Le parti possono proporre gravame innanzi al Tribunale Federale a livello Nazionale - sezione vertenze economiche, nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

⁸⁶ Articolo così modificato dal CU 59/A FIGC del 27/07/2023. Si riporta il testo del previgente articolo:

Art. 94 septies - Contratti di lavoro sportivo, e decadenza dal tesseramento per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di Calcio a 5 (1)

1. I giocatori/giocatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.

I giocatori/giocatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

2. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei giocatori/giocatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.

Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta al/alla giocatore/giocatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal giocatore/giocatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

3. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del giocatore/giocatrice, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

4. Le istanze concernenti gli inadempimenti ai contratti previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate innanzi alla competente Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.

5. Le decisioni della Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione.

In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello.

Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

Per le società della Divisione Calcio a 5, decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, il giocatore/giocatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dal contratto depositato, può chiedere alla Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. la decadenza dal tesseramento per morosità nei termini e con le modalità previste dall'art. 25 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. relativa alla decadenza dal tesseramento per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

6. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Contratti Tesserati della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

7. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati per società della Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive.

I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

8. Il pagamento agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Calcio a Cinque di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.

Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

(1) Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 94 septies Accordi economici e svincolo per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e accordi economici per gli allenatori di Calcio a 5.

1. Per i/le giocatori/giocatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a 5, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici "non professionisti", ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.

2. I/le giocatori/giocatrici tesserati/e per società della Divisione Calcio a Cinque che disputano i Campionati Nazionali di Serie A, Serie A2 maschili e Serie A Femminile, devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di pese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono.

Tali accordi possono anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Detti accordi possono essere stipulati anche dai giocatori/giocatrici tesserati/e per società della

1. I giocatori/giocatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.
2. I giocatori/giocatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta

Divisione Calcio a Cinque che disputano il Campionato Nazionale di serie B maschile e di Serie A2 femminile.

Gli accordi devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero, se sottoscritti successivamente a tale data, devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici.

Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione al/alla giocatore/giocatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal giocatore/giocatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del/della giocatore/giocatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.

3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato.

4. Gli accordi concernenti l'attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale.

5. Gli accordi concernenti la fase di preparazione della attività stagionale dei Campionati Nazionali della Divisione Calcio a 5, potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi forfettari di spese o indennità di trasferta secondo l'ammontare massimo di cui al comma 3 (Euro 61,97 al giorno).

6. In deroga a quanto previsto al comma 2, i/le giocatori/giocatrici tesserati/e per società che disputano i Campionati Nazionali di Calcio a 5, possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive.

Gli accordi pluriennali devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione.

I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione al giocatore/giocatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal giocatore/giocatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati Regionali.

7. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l'erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi del comma 8 dell'art. 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.

8. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l'accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.

9. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione.

In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello.

Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

Per le società di Calcio a 5 partecipanti ai campionati nazionali, decorso inutilmente il termine

di 30 giorni sopra indicato, il giocatore/giocatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall'accordo depositato, può chiedere alla Commissione Accordi Economici della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste

dall'art. 25 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

10. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del

31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione

successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

10bis. Gli allenatori tesserati per società che disputano i Campionati Nazionali di Calcio a 5 possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive.

Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui ai massimali stabiliti annualmente di intesa tra la Divisione Calcio a Cinque e l'Associazione Italiana Allenatori, le parti possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità in favore dell'allenatore per la durata pluriennale dell'accordo.

Gli accordi pluriennali devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione. I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione all'allenatore. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

11. Il pagamento agli allenatori delle Società della Divisione calcio a Cinque di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30

giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei giocatori/giocatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.

Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta al/alla giocatore/giocatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal giocatore/giocatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del giocatore/giocatrice, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

3. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati per società della Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive.

I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

6. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

7. Il pagamento **ai giocatori/giocatrici**, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Calcio a 5 di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Art. 94 opties - Commissione Contratti Collaboratori⁸⁷

1. È istituita presso la F.I.G.C. la **Commissione Contratti Collaboratori**, nominata dal Consiglio Federale e composta da un Presidente, tre Vice Presidenti ed otto componenti. Il mandato della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Alle riunioni della Commissione assistono il Segretario o Vice Segretari, nominati dal Presidente Federale.

2. La Commissione opera ed adotta le proprie decisioni con Collegi, costituiti dal Presidente o da un Vice Presidente e da altri due componenti. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra collaboratori della gestione sportiva e società della LND o società della Divisione Serie B femminile.

3. Il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto dal/dalla ricorrente corredato della relativa documentazione a sostegno.

⁸⁷ Articolo introdotto dal CU 59/A FIGC del 27/07/2023.

4. Il ricorso deve essere avanzato alla Commissione Contratti Collaboratori entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, e deve essere inviato alla controparte. Al ricorso diretto alla Commissione Contratti Collaboratori dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte. L'inosservanza delle modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del ricorso rilevabile d'ufficio.

Parte ricorrente e parte resistente devono eleggere il loro domicilio, anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni e, qualora lo possiedano, indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell'indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere tempestivamente comunicato. In difetto, le comunicazioni e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente indicato.

5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento del ricorso. Copia dell'atto di costituzione con i relativi allegati dovranno essere inviati a parte ricorrente ed alla Commissione Contratti Collaboratori a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All'atto di costituzione inviato alla Commissione dovrà essere allegato la prova dell'avvenuta trasmissione a parte ricorrente. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio.

6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti e dei documenti ufficiali, ritualmente depositati, nonché sulla base delle ulteriori prove ammesse dalla Commissione. I pagamenti devono essere provati documentalmente.

7. Le parti, ove abbiano formulato esplicita richiesta, hanno diritto di partecipare all'udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite. In tal caso, la Commissione dovrà comunicare alle parti la data fissata per la discussione.

8. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 31, punti 3 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala i contravventori innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni.

Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale. Le parti possono proporre gravame innanzi al Tribunale Federale a livello Nazionale - sezione vertenze economiche, nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 95 - Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto ⁸⁸

⁸⁸ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 95 - Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto

1. L'accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un calciatore/calciatrice "professionista" devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe e dalla FIGC. Le operazioni di trasferimento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.

2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tesserava per società professionistica ed il calciatore/calciatrice giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione.

3. Per i trasferimenti tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio Femminile si deve utilizzare l'apposito modulo denominato "lista di trasferimento". Per i trasferimenti in cui la

cedente è una società di Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile e cessionaria una società partecipante a un campionato non professionistico, deve del pari utilizzarsi la "lista di trasferimento", salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente o dalla FIGC.

Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti.

4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche e, per le società di Serie A Femminile, devono utilizzarsi i moduli adottati dalla FIGC.

5. L'accordo di trasferimento, in ambito dilettantistico, di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

1. L'accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un calciatore/calciatrice devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe e dalla FIGC. Le operazioni di trasferimento **e di cessione devono** essere effettuate attraverso la modalità telematica⁸⁹.

2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tesserà per società professionistica ed il calciatore/calciatrice giovane di serie e "apprendista prof" sono soggetti alla medesima disposizione.

Nella stessa stagione sportiva, il calciatore/calciatrice "giovane dilettante" e "non professionista" che ha sottoscritto almeno un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato o coloro che siano decaduti/e dal tesseramento ai sensi dell'art. 109, possono tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, e sono utilizzabili, per un massimo di tre società. È fatto salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1 bis, delle N.O.I.F.⁹⁰

3. Per i trasferimenti e le cessioni di contratto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile si devono utilizzare i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC. Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile e cessionaria una società partecipante a un campionato in ambito dilettantistico, devono del pari utilizzarsi i moduli adottati dalla LND o, per la

o della Divisione Calcio Femminile, limitatamente alla Serie B, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto, presso la Lega della società cessionaria e per i trasferimenti di calciatrici professioniste, presso la FIGC. La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di deposito.

6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore/calciatrice per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.

7. La validità del trasferimento o dell'accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

8. L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore/calciatrice e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

9. ABROGATO

10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall'accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all'inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.

11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori ed alle cessioni di contratto.

12. ABROGATO

13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, nonché la FIGC, le Divisioni ed i Comitati, concedono o meno esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono l'originale di propria pertinenza; curano le variazioni di tesseramento. Avverso il procedimento della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni o dei Comitati è ammesso reclamo al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.

14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del calciatore/calciatrice, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.

15. E' dovuto un equo indennizzo al calciatore/calciatrice il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.

⁸⁹ Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma

1. L'accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un calciatore/calciatrice devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe e dalla FIGC. Le operazioni di trasferimento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.

⁹⁰ Comma così modificato dal CU FIGC n. 128/A del 24/11/2023. Si riporta il testo del previgente comma.

2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tesserà per società professionistica ed il calciatore/calciatrice giovane di serie e "apprendista prof" sono soggetti alla medesima disposizione (1).

(1) Comma così modificato dal CU FIGC del 27/07/2023. Si riporta il testo del previgente comma:

2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tesserà per società professionistica ed il calciatore/calciatrice giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione.

Serie B femminile, dalla FIGC, salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente o, per la Serie A femminile, dalla FIGC. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti.

4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche e, per le società di Serie A Femminile, devono utilizzarsi i moduli adottati dalla FIGC.

5. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito dilettantistico o di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica o della Divisione Serie B Femminile, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. . . L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto, presso la Lega della società cessionaria e, per i trasferimenti di calciatrici professioniste, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica. La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di deposito.

6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore/calciatrice per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.

7. La validità del trasferimento o dell'accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

8. L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore/calciatrice e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

9. ABROGATO

10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall'accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all'inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.

11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori/calciatrici ed alle cessioni di contratto.

12. ABROGATO

13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, nonché la FIGC, le Divisioni ed i Comitati, concedono o meno esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono l'originale di propria pertinenza; curano le variazioni di tesseramento. Avverso il provvedimento della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni o dei Comitati è ammesso reclamo al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.

14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del calciatore/calciatrice, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.

15. E' dovuto un equo indennizzo al calciatore/calciatrice il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.

Art. 95 bis - Disciplina della concorrenza ⁹¹

⁹¹ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo
Art. 95 bis - Disciplina della concorrenza

1. Calciatori/calciatrici con contratto pluriennale non in scadenza a fine stagione:
 - a) soltanto la società titolare del contratto può decidere se cedere, con il consenso del calciatore/calciatrice, il relativo contratto di prestazione sportiva;
 - b) in tutti i casi, sono vietati i contatti e/o le trattative, dirette o tramite terzi, tesserati o non, tra società e calciatori/calciatrici senza preventiva autorizzazione scritta della società titolare del contratto.
2. Per i Calciatori/le calciatrici con contratto in scadenza a fine stagione sportiva:
 - a) fino al 31 dicembre sono vietati i contatti e le trattative dirette o tramite terzi con calciatori/calciatrici tesserati per altre società;
 - b) a partire dal 1° gennaio sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori/calciatrici e società, nonché la stipula di accordi preliminari. La società che intenda concludere un contratto con un calciatore/calciatrice deve informare per iscritto la società di quest'ultimo/a, prima di avviare la trattativa con lo stesso/a.
3. L'inosservanza dei divieti e delle disposizioni di cui ai commi che precedono comportano, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:
 - a) a carico dei dirigenti, l'inibizione prevista dall'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva per un periodo non inferiore ad un anno;
 - b) a carico dei calciatori e delle calciatrici, anche se l'attività è svolta da terzi nel loro interesse, la squalifica prevista dall'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva in misura non inferiore a due mesi;
 - c) a carico delle società, l'ammenda in misura non inferiore a Euro 50.000, da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale, e, in caso di recidiva, sanzioni più gravi previste dall'art. 18 del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 96 - Premio di tesseramento ⁹²

1. Calciatori/calciatrici con contratto pluriennale non in scadenza a fine stagione:
 - a) soltanto la società titolare del contratto può decidere se cedere, con il consenso del calciatore/calciatrice, il relativo contratto di prestazione sportiva;
 - b) sono vietati i contatti e/o le trattative, dirette o tramite terzi, tesserati o non, tra società e calciatori/calciatrici senza preventiva autorizzazione scritta della società titolare del contratto.
2. Per i Calciatori/le calciatrici con contratto in scadenza a fine stagione sportiva:
 - a) fino al 31 dicembre sono vietati i contatti e le trattative dirette o tramite terzi con calciatori/calciatrici tesserati per altre società;
 - b) a partire dal 1 gennaio sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori/calciatrici e società, nonché la stipula di accordi preliminari. La società che intenda concludere un contratto con un calciatore/calciatrice deve informare per iscritto la società di quest'ultimo/a, prima di avviare la trattativa con lo stesso/a.
3. L'inosservanza dei divieti e delle disposizioni di cui ai commi che precedono comportano, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:
 - a) a carico dei dirigenti, l'inibizione prevista dall'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva per un periodo non inferiore ad un anno;
 - b) a carico dei calciatori e delle calciatrici, anche se l'attività è svolta da terzi nel loro interesse, la squalifica prevista dall'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva in misura non inferiore a due mesi;
 - c) a carico delle società, l'ammenda in misura non inferiore a Euro 50.000, da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale, e, in caso di recidiva, sanzioni più gravi previste dall'art. 18 del Codice di Giustizia Sportiva.

⁹² Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 96 - Premio di preparazione

1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionista" di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come "giovani", con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un "premio di preparazione" sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo, nei limiti di quanto segue.

Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A hanno diritto al "premio di preparazione", solo nel caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega.

Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie B hanno diritto al "premio di preparazione" nel caso di primo tesseramento quale "giovane di serie", da parte di società appartenenti alla stessa Lega e alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, di propri calciatori che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati con vincolo annuale.

Le società della Lega Pro hanno diritto al "premio di preparazione" nel caso di primo tesseramento quale "giovane di serie", da parte di società delle leghe professionistiche di propri calciatori che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati con vincolo annuale.

Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPA, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società riferibili, in virtù di quanto sopra, alla stessa Lega.
2. Agli effetti del "premio di preparazione" vengono prese in considerazione le ultime tre Società della Lega Nazionale Dilettanti, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Lega Pro titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi cinque anni, per ognuno dei quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell'intero "premio di preparazione". Alle Società richiedenti, aventi diritto, verrà riconosciuto il "premio di preparazione" per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come "giovane" del calciatore per il quale è maturato il "premio". Nel caso di unica società titolare del vincolo annuale, alla stessa compete il premio per intero.
3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice - Presidenti, sentito il Consiglio Federale.

1. Le società che richiedono il tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva hanno avuto tesseramento annuale per società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a versare alla o alle Società della Lega Nazionale Dilettanti per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di

Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C.

Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore/calciatrice rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell'accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe, delle Divisioni e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.

Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.

Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale.

Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante. La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.

4. Il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

5. Tabella “premio di preparazione”:

CATEGORIA	Coefficiente Unitario	Ultima Stagione	Penultima Stagione	Terzultima Stagione	Quartultima Stagione	Quintultima Stagione
DILETTANTI						
3 ^a Categoria	1.0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2 ^a Categoria	2.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
1 ^a Categoria	3.0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Promozione	4.0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Eccellenza	5.0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Campionato Naz. Serie D	6.0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
TRA CALCIO FEMMINILE						
Promozione	0	0	0	0	0	0
Eccellenza	1.0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Serie C	2.0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Serie B	3.0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Serie A	4.0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
TRA CALCIO A 5						
Serie D maschile	0	0	0	0	0	0
Serie C2 maschile	1.0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Serie C1 maschile	1.5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Serie B maschile	2.0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Serie A2 maschile	3.0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Serie A maschile	4.0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Femminile Prov./Reg.	0	0	0	0	0	0
Serie A2 femminile	1.0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Serie A femminile	2.0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
PROFESSIONISTI*						
Serie C	11	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Serie B	15	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Serie A	18	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

* In caso di tesseramento da “giovane” di Società della LND a “giovane di serie” di Società delle Leghe Professionistiche il parametro è raddoppiato

tesseramento” sulla base dei valori indicati al comma 5, salvo eventuali diverse determinazioni annuali del Consiglio Federale, nei limiti di quanto segue.

Fermo quanto precede, il “premio di tesseramento” è dovuto in occasione di ogni successivo tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” fino alla stagione sportiva in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 20° anno di età.

2. Agli effetti del “premio di tesseramento” vengono prese in considerazione le Società della Lega Nazionale Dilettanti titolari del tesseramento annuale nelle cinque stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età, per ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di tesseramento”. Alle Società richiedenti, aventi diritto, viene riconosciuto il “premio di tesseramento” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore/calciatrice per il quale è maturato il “premio”. Nel caso di unica società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero.

Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPA.

Qualora, a seguito del tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di tesseramento calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società.

Il tesseramento del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.

3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice - Presidenti, sentito il Consiglio Federale.

Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C.

Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore/calciatrice rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell’accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.

Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.

Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale.

Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall’organo deliberante. La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.

4. Il diritto al “premio di tesseramento” si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.
5. In relazione alla categoria in cui milita la Società, il “premio di tesseramento” dovuto per ogni singolo tesseramento annuale effettuato ai sensi del comma 1 è il seguente:

Calcio a 11 maschile:

Serie D:	€450
Eccellenza:	€350
Promozione:	€250
Prima Categoria:	€150

Seconda Categoria: €100 Terza Categoria: non dovuto Calcio a 11 femminile:

Serie B:	€150
Serie C:	€100
Eccellenza:	non dovuto
Promozione:	non dovuto

Calcio a 5 maschile:

Serie A	€500
Serie A2 Elite	€450
Serie A2	€350
Serie B	€250
Serie C1	€150
Serie C2	€100
Serie D	non dovuto

Calcio a 5 femminile:

Serie A	€100
Serie B	non dovuto
C.ti Prov.li/Reg.li	non dovuto

Norma transitoria

Il previgente art. 96 continua ad essere applicabile, fino al 30 giugno 2024, per i calciatori/calciatrici “giovani di serie“, “giovani dilettanti” o “non professionisti” tesserati con vincolo pluriennale nella stagione 2022/2023, con esclusivo riferimento ai termini di prescrizione del diritto al premio di preparazione eventualmente maturato nella stagione 2022/2023. Decorsa tale data, il previgente art. 96 si intende abrogato.

Art. 97 - Premio di addestramento e formazione tecnica ABROGATO

Art. 98 - Indennità di preparazione e promozione a favore della società titolare del precedente contratto professionistico – Abrogato

Art. 99 - Premio di formazione tecnica ⁹³

⁹³ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 99 - Premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica (1)
1. A seguito della stipula da parte del calciatore/calciatrice “non professionista” del primo contratto da “professionista”, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore/calciatrice, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo la Tabella “B” per i calciatori e la Tabella “C” per le calciatrici, che costituiscono parte integrante del presente articolo. L'importo di tale premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta della Società, associata alla L.N.D. o alla Divisione Calcio Femminile, titolare del precedente tesseramento.

1 bis. Il premio non spetta qualora il calciatore/calciatrice, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato/a per la società dilettantistica.

2. L'importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve essere superiore a quello di cui alla tabella "B" e "C" e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società; lo stesso deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della FIGC-Divisione Calcio Femminile cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

4. Le società della Lega Nazionale Dilettanti ammesse al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro, che non si siano avvalse del diritto di stipulare il primo contratto, come previsto dall'art. 116, con uno o più calciatori già tesserati quali "non professionisti", hanno diritto al premio soltanto se questi ultimi stipulino il primo contratto da "professionista" con altra società entro il 30 settembre della stessa stagione.

4bis. Le società di Serie B femminile ammesse al Campionato di Serie A Femminile, che non si siano avvalse del diritto di stipulare il primo contratto, come previsto dall'art. 116, con una o più calciatrici già tesserate quali "non professioniste" hanno diritto al premio soltanto se queste ultime stipulino il primo contratto da professionista con altra società entro il 30 settembre della stessa stagione.

5. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio Femminile sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F.

Articolo così modificato dal CU FIGC n. 12/A del 08/07/2022. Si riporta il testo del previgente articolo:

Art. 99 - Premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica

1. A seguito della stipula da parte del calciatore "non professionista" del primo contratto da "professionista", la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo l'allegata Tabella "B", che costituisce parte integrante del presente articolo. L'importo di tale premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta della Società, associata alla L.N.D., titolare del precedente tesseramento (in vigore dal 1° marzo 2015)

1 bis. Il premio non spetta qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato per la società dilettantistica.

2. L'importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve essere superiore a quello di cui alla tabella "B" e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società; lo stesso deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione (in vigore dal 1° marzo 2015)

3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

4. Le società della Lega Nazionale Dilettanti ammesse al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro, che non si siano avvalse del diritto di stipulare il primo contratto, come previsto dall'art. 116, con uno o più calciatori già tesserati quali "non professionisti", hanno diritto al premio soltanto se questi ultimi stipulino il primo contratto da "professionista" con altra società entro il 30 settembre della stessa stagione.

5. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F. (in vigore dal 1° marzo 2015)

Norma transitoria introdotta con C.U. FIGC n. 122/A del 30/01/15

La Commissione Premi, alla data di entrata in vigore del presente articolo, assume le funzioni dell'Ufficio del Lavoro.

TABELLA "B" Premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle Società di Lega Nazionale Dilettanti per calciatori

ETA' 21 ANNI E PRECEDENTI

1a 2a 3a Categoria e Provinciale Calcio a Cinque	CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI, ECCELLENZA PROMOZIONE Regionale, Serie B, A2, A di Calcio a 5
Serie A € 44.000	€ 93.000
Serie B € 26.000	€ 62.000
Serie C € 13.000	€ 26.000

ETA' DA 22 ANNI A 25 ANNI

Serie A € 31.000	€ 83.000
Serie B € 16.000	€ 41.500
Serie C € 8.000	€ 16.000

TABELLA "C" Premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle Società di Divisione Calcio Femminile o Lega Nazionale Dilettanti per calciatrici

ETA' 21 ANNI E PRECEDENTI

	da Serie C e inferiori	da Serie B
a Serie A	€ 4.500	€ 7.500

ETA' DA 22 ANNI A 25 ANNI

	da Serie C e inferiori	da Serie B
a Serie A	€ 3.000	€ 6.500

1. A seguito del tesseramento con vincolo biennale, come “giovane dilettante” o “giovane di serie”, ai sensi degli articoli 32, comma 1, e 33, **commi 2 e 2ter**⁹⁴, ovvero della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 33, **commi 2 bis e 2 ter**⁹⁵ o del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, in alternativa o in successione tra loro anche non continuativa, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il calciatore/ calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato al “valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della tabella “A”, da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente a quella in cui è intervenuto il tesseramento biennale o la stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo.

Qualora, a seguito del tesseramento con vincolo biennale ovvero della stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo di cui al precedente capoverso, il/la calciatore/calciatrice venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di formazione tecnica, calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto dell’importo del premio dovuto dalla precedente Società.

Ai fini del calcolo dell’importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si tiene conto di quanto di seguito specificato:

- il “valore base” del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla FIGC con apposito Comunicato Ufficiale ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, va moltiplicato per il “coefficiente categoria” indicato nella tabella “A” e per il numero di anni di durata del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, o per due nel caso di tesseramento biennale, per determinare l’importo totale del “premio di formazione tecnica” dovuto (“Premio Totale”);
- il “Premio Totale” va quindi ripartito proporzionalmente fra le società che hanno formato il calciatore/calciatrice tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”) o – se antecedente – la fine della stagione precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo, del primo contratto di apprendistato professionalizzante o il tesseramento biennale;
- tra le Società Formatrici si considerano anche quelle che hanno eventualmente stipulato con il calciatore/calciatrice un contratto di apprendistato o, nel solo caso in cui il premio sia dovuto a seguito della stipula del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, instaurato un tesseramento biennale;
- in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del “Premio Totale”, tra le “Società Formatrici” non si considerano quelle professionistiche;
- in caso di primo contratto di lavoro sportivo, di primo contratto di apprendistato professionalizzante o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società professionistiche, le quote di “Premio Totale” dovute a “Società Formatrici” di ambito dilettantistico sono raddoppiate. Il “Premio Totale” è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma transitoria dell’art. 32. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio di cui al primo periodo;
- nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di “Premio Totale”

⁹⁴ Aggiunta con il C.U. n. 159/A FIGC del 30/01/2025. In precedenza il riferimento era solo al “comma 2”

⁹⁵ Aggiunta con il C.U. n. 159/A FIGC del 30/01/2025. In precedenza il riferimento era solo al “comma 2bis”

riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le “Società Formatrici”, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi;

- le quote di “Premio Totale” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società inattive o non più affiliate alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale;

- in caso di estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto o di stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era in essere un tesseramento con vincolo biennale e/o un contratto di apprendistato professionalizzante, ai fini del calcolo dell'importo del “Premio Totale” si tiene conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive.

L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate.

2. L'importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

4. Le controversie in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F.

5. Il diritto al premio di formazione tecnica si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato ⁹⁶.

⁹⁶ Comma così modificato dal CU FIGC n. 23/A del 16/07/2024. Si riporta il testo del previgente comma

1. A seguito del tesseramento con vincolo biennale, come “giovane dilettante” o “giovane di serie”, ai sensi degli articoli 32, comma 1, e 33, comma 2, ovvero della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 33, comma 2 bis o del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, in alternativa o in successione tra loro anche non continuativa, la società che ne acquisisce il diritto

alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il calciatore/ calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato al “valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della tabella “A”, da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente a quella in cui è intervenuto il tesseramento biennale o la stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo.

Ai fini del calcolo dell'importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si tiene conto di quanto di seguito specificato:

- il “valore base” del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla FIGC con apposito

Comunicato Ufficiale ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, va moltiplicato per il “coefficiente categoria” indicato nella tabella “A” e per il numero di anni di durata del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, o per due nel caso di tesseramento biennale, per determinare l'importo totale del “premio di formazione tecnica” dovuto (“Premio Totale”);

- il “Premio Totale” va quindi ripartito proporzionalmente fra le società che hanno formato il calciatore/calciatrice tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”) o – se antecedente – la fine della stagione precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo, del primo contratto di apprendistato professionalizzante o il tesseramento biennale;

- tra le Società Formatrici si considerano anche quelle che hanno eventualmente stipulato con il calciatore/calciatrice un contratto di apprendistato o, nel solo caso in cui il premio sia dovuto a seguito della stipula del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, instaurato un tesseramento biennale;

- in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con

società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del “Premio Totale”, tra le “Società Formatrici” non si considerano quelle professionistiche;

- in caso di primo contratto di lavoro sportivo, di primo contratto di apprendistato professionalizzante o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società professionistiche,

le quote di “Premio Totale” dovute a “Società Formatrici” di ambito dilettantistico sono raddoppiate. Il “Premio Totale” è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma transitoria dell'art. 32. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio di cui al primo periodo;

- nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di “Premio Totale” riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le “Società Formatrici”, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi;

- le quote di “Premio Totale” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società inattive o non più affiliate alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale;

- in caso di estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto o di stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era in essere un tesseramento con vincolo biennale e/o un contratto di apprendistato professionalizzante, ai fini del calcolo dell'importo del “Premio Totale” si tiene conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive. L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate

Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma

1. A seguito della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, ovvero di un tesseramento con vincolo biennale come “giovane dilettante” o “giovane di serie”, ai sensi degli articoli 32, comma 1, e 33, comma 2, delle presenti Norme, in alternativa o in successione tra loro, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il calciatore/ calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato al “valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della tabella “A”, da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale.

Ai fini del calcolo dell'importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si tiene conto di quanto di seguito specificato:

- il “valore base” del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla FIGC con apposito Comunicato Ufficiale ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, va moltiplicato per il “coefficiente categoria” indicato nella tabella “A” e per il numero di anni di durata del primo contratto di lavoro sportivo, o per due nel caso di tesseramento biennale, per determinare l'importo totale del “premio di formazione tecnica” dovuto (“Premio Totale”);

- il “Premio Totale” va quindi ripartito proporzionalmente fra le società che hanno formato il calciatore/calciatrice tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”) o - se antecedente - la fine della stagione precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale;

- tra le Società Formatrici si considerano anche quelle che hanno eventualmente stipulato con il calciatore/calciatrice un contratto di apprendistato o, nel solo caso in cui il premio sia dovuto a seguito della stipula del primo contratto di lavoro sportivo, instaurato un tesseramento biennale;

- in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del “Premio Totale”, tra le “Società Formatrici” non si considerano quelle professionistiche;

- in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società professionistiche, le quote di “Premio Totale” dovute a “Società Formatrici” di ambito dilettantistico sono raddoppiate. Il “Premio Totale” è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma transitoria dell'art. 32. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio di cui al primo periodo;

- nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di “Premio Totale” riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le “Società Formatrici”, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi;

- le quote di “Premio Totale” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società estere o inattive o non più affiliate alla FIGC, ovvero non risulti essere stato tesserato, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale;

- in caso di estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto o di stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era in essere un tesseramento con vincolo biennale, ai fini del calcolo dell'importo del “Premio Totale” si tiene conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive.

L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate.

Comma così modificato dal CU 59/A FIGC del 27/07/2023. Si riporta il testo del previgente comma:

1. A seguito della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, ovvero di un tesseramento con vincolo biennale come “giovane dilettante”, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, delle presenti Norme, in alternativa o in successione tra loro, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il calciatore/ calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato al “valore base” del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, alla durata del rapporto contrattuale e ai “coefficienti categoria” della tabella “A”, da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale.

Ai fini del calcolo dell'importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si tiene conto di quanto di seguito specificato:

- il “valore base” del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla FIGC con apposito Comunicato Ufficiale ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, va moltiplicato per il “coefficiente categoria” indicato nella tabella “A” e per il numero di anni di durata del primo contratto di lavoro sportivo, o per due nel caso di tesseramento biennale, per determinare l'importo totale del “premio di formazione tecnica” dovuto (“Premio Totale”);

- il “Premio Totale” va quindi ripartito proporzionalmente fra le società che hanno formato il calciatore/calciatrice tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”) o – se antecedente – la fine della stagione precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale;

- tra le Società Formatrici si considerano anche quelle che hanno eventualmente stipulato con il calciatore/calciatrice un contratto di apprendistato o, nel solo caso in cui il premio sia dovuto a seguito della stipula del primo contratto di lavoro sportivo, instaurato un tesseramento biennale;

- in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del “Premio Totale”, tra le “Società Formatrici” non si considerano quelle professionistiche;

- in caso di primo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con società professionistiche, le quote di “Premio Totale” dovute a “Società Formatrici” di ambito dilettantistico sono raddoppiate. Il “Premio Totale” è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma transitoria dell'art. 32. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio di cui al primo periodo;

- nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di “Premio Totale” riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le “Società Formatrici”, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi;

- le quote di “Premio Totale” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società estere

o inattive o non più affiliate alla FIGC, ovvero non risulti essere stato tesserato, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale;

2. L'importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.
3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.
4. Le controversie in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.
Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F.
5. Il diritto al premio di formazione tecnica si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

Tabella A – “Coefficienti categoria” per il calcolo del premio di formazione tecnica

CATEGORIA della società che stipula il primo contratto di lavoro sportivo	Coefficiente categoria
<u>DILETTANTI</u>	
3 ^a Categoria	1
2 ^a Categoria	2
1 ^a Categoria	3
Promozione	4
Eccellenza	5
Campionato Naz. Serie D	6
<u>TRA CALCIO FEMMINILE</u>	
Promozione	0
Eccellenza	1
Serie C	2
Serie B	3
Serie A	4

- in caso di estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto o di stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era in essere un tesseramento con vincolo biennale, ai fini del calcolo dell'importo del “Premio Totale” si tiene conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive.

L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate

<u>TRA CALCIO A 5</u>	
Serie D maschile	0
Serie C2 maschile	1
Serie C1 maschile	1,5
Serie B maschile	2
Serie A2 maschile	3
Serie A2 elite	3,5
Serie A maschile	4
Femminile Prov./Reg.	0
Serie B femminile	1
Serie A femminile	2
<u>PROFESSIONISTI</u>	
Serie C	11
Serie B	15
Serie A	18

Art. 99 bis - Premio alla carriera ⁹⁷

1. Alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi:

⁹⁷ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 99 bis - Premio alla carriera

1. Alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi:

a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21.

Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto col calciatore. Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento. Nel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il “premio di preparazione” (art. 96 N.O.I.F.) o il “premio di addestramento e formazione tecnica” (art.99 N.O.I.F.) ovvero l'importo derivante da un trasferimento (art. 100 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall'eventuale compenso spettante.

2. L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del “premio alla carriera” sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. Norma transitoria La Commissione Premi, alla data di entrata in vigore del presente articolo, assume le funzioni dell'Ufficio del Lavoro (in vigore dal 1° marzo 2015)

a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero

quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21.

Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto col calciatore. Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento. Nel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il "premio di tesseramento" (ex art. 96 N.O.I.F.) o il "premio di formazione tecnica" (ex art. 99 N.O.I.F.) ovvero l'importo derivante da un trasferimento (ex art. 100 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall'eventuale compenso spettante.

2. L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata.

Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del "premio alla carriera" sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

Norma transitoria

La detrazione di cui al comma 1 riguarderà anche "il premio di preparazione" o il "premio di addestramento e formazione tecnica" eventualmente percepito in virtù della normativa vigente fino al 30 giugno 2023.

Art. 99 ter - Premio alla carriera per le società di calcio femminile ⁹⁸

1. Alle società di Calcio Femminile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 2.000,00 per ogni anno di formazione impartita a una calciatrice da esse precedentemente tesserata come "giovane" o "giovane dilettante" o "giovane di serie", quando la calciatrice disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A Femminile

2. Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPNB, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società riferibili, in virtù di quanto sopra, alla stessa Lega.

Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che la calciatrice sia stata tesserata per società della L.N.D., della Divisione Serie B Femminile e/o di puro Settore Giovanile, almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto

⁹⁸ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 99ter - Premio alla carriera per le società di calcio femminile

1. Alle società di Calcio Femminile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 2.000,00 per ogni anno di formazione impartita a una calciatrice da esse precedentemente tesserata come "giovane"

o "giovane dilettante" o "giovane di serie", quando la calciatrice disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A Femminile

2. Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPNB, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società riferibili, in virtù di quanto sopra, alla stessa Lega.

Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che la calciatrice sia stata tesserata per società della L.N.D., della Divisione Calcio Femminile e/o di puro Settore Giovanile, almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in caso di calciatrice trasferita a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto con la calciatrice.

Tale compenso deve essere corrisposto entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento.

Nel caso la società dilettantistica, della Divisione Calcio Femminile o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, il premio di preparazione ex art. 96 delle NOIF, tale somma sarà detratta dall'eventuale compenso spettante.

3. L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata.

Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del "premio alla carriera" sono devolute al Tribunale Federale a livello Nazionale – sezione vertenze economiche.

dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in caso di calciatrice trasferita a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto con la calciatrice.

Tale compenso deve essere corrisposto entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento. Nel caso la società dilettantistica, della Divisione Serie B Femminile o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, il premio di tesseramento (ex art. 96 N.O.I.F.) o il "premio di formazione tecnica" (ex art. 99 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall'eventuale compenso spettante.

3. L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del "premio alla carriera" sono devolute al Tribunale Federale a livello Nazionale – sezione vertenze economiche.

Norma transitoria

La detrazione di cui al comma 2 riguarderà anche "il premio di preparazione" o il "premio di addestramento e formazione tecnica" eventualmente percepito in virtù della normativa vigente fino al 30 giugno 2023.

Art. 99 quater - Indennità di preparazione⁹⁹

1. La società che stipula, entro il 21° anno di età, il primo contratto di lavoro sportivo da "professionista", a seguito della mancata accettazione da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto da "professionista" proposto dalla società per la quale lo/a stesso/a era tesserato/ a come giovane di serie" in apprendistato professionalizzante o "apprendista prof", è tenuta a corrispondere alle società per le quali il calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, a titolo definitivo o temporaneo, a partire dalla stagione sportiva di compimento del 14° anno di età ("Società Formatrici") un' "indennità di preparazione" calcolata secondo la tabella di seguito riportata.

Categoria della società che stipula il primo contratto professionistico	Importo dell'"indennità di preparazione" da corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici nelle Stagioni sportive in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 14° e il 15° anno di età
Serie A	50.000 euro
Serie B	30.000 euro
Serie C	20.000 euro
Serie A Femminile	20.000 euro
Categoria della società che stipula il primo contratto professionistico	Importo dell'"indennità di preparazione" da corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici a partire dalla Stagione sportiva in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di

⁹⁹ Articolo introdotto dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024.

	età ¹⁰⁰
Serie A	150.000 euro
Serie B	100.000 euro
Serie C	75.000 euro
Serie A Femminile	45.000 euro

2. Se, dopo la stipula del primo contratto professionistico, il calciatore/calciatrice, entro i 12 mesi successivi, viene trasferito/a ad una società di categoria superiore, quest'ultima è tenuta a corrispondere alle Società Formatrici la differenza tra l'“indennità di preparazione” calcolata in base alla propria categoria di appartenenza e quella dovuta dalla società che ha sottoscritto il precedente contratto professionistico.

3. Nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore/ calciatrice sia stato tesserato/a, a titolo definitivo o temporaneo, per una frazione della stessa e/o per più di una società formatrice, l'importo annuo dell'“indennità di preparazione” riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi.

4. Le annualità dell'“indennità di preparazione” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società inattive o non più affiliate alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale.

5. In tutti i casi, l'“indennità di preparazione” va ridotta delle quote di “premio di formazione tecnica” corrisposte, ai sensi dell'art. 99, alle medesime Società Formatrici di cui al primo comma.

6. L'importo dell'indennità è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate.

7. L'importo relativo all'“indennità di preparazione” non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società.

Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

8. Il pagamento dell'indennità avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

9. Le controversie in ordine al pagamento dell'“indennità di preparazione” sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

10. Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F.

Norma Transitoria

Il presente articolo entra in vigore dal 1° luglio il 2024

¹⁰⁰ Disposizione così modificata dal CU FIGC n. 270/A del 27/06/2024. Si riporta il testo della previgente disposizione

Importo dell'“indennità di preparazione” da corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici nelle Stagioni sportive in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età

Art. 100 - I trasferimenti e le cessioni di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5¹⁰¹

1. I calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono essere trasferiti, a titolo definitivo o temporaneo, tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori/calciatrici di età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, anche a società professionistiche.

È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal calciatore/calciatrice “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie” a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. **In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la società cedente.**

I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5¹⁰².

2. La cessione del contratto stipulato con un calciatore/calciatrice è ammessa solo a condizione che questi vi consentano per iscritto.

¹⁰¹ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 100 Il trasferimento di calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e giocatori/giocatrici di Calcio a 5

1. I calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono essere trasferiti tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori di età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti. Le calciatrici giovani dilettanti e non professioniste possono essere trasferite tra società che appartengono a qualsiasi categoria del calcio femminile. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5.

2. Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori e delle giocatrici di Calcio a 5 può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.

3. Negli accordi di trasferimento di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la FIGC -Divisione calcio femminile, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

4. Negli accordi di trasferimento definitivo di calciatori e calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega e la FIGC - Divisione calcio femminile competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

5. Il trasferimento di calciatori e calciatrici deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.

6. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore o dalla calciatrice, debbono essere presentate alle Leghe, alle Divisioni od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore/calciatrice non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

7. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore/calciatrice minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la responsabilità genitoriale.

¹⁰² Comma così modificato dal CU 59/A FIGC del 27/07/2023. Si riporta il testo del previgente comma:

1. I calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono essere trasferiti, a titolo definitivo o temporaneo, tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori/calciatrici di età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, anche a società professionistiche.

È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal calciatore/calciatrice “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie” a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la società cedente. Il trasferimento del calciatore/calciatrice “non professionista”, titolare di contratto di lavoro sportivo o di contratto di apprendistato, a società professionistica, comporta altresì la risoluzione del contratto.

I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.

3. Il trasferimento e la cessione del contratto, a titolo definitivo o temporaneo, dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori e delle giocatrici di Calcio a 5 possono avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.
4. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con il contratto ceduto.
5. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e **non professionisti/e** da società dilettantistiche a società professionistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste¹⁰³.
6. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste, **previa richiesta attraverso la modalità telematica**¹⁰⁴.
7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici fra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B femminile possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.
8. Il trasferimento di calciatori e calciatrici deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.
9. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore o dalla calciatrice, debbono essere presentate alle Leghe, alle Divisioni od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore/calciatrice non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.
10. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore/calciatrice minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 101- I trasferimenti temporanei e le cessioni temporanee di contratto dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5¹⁰⁵

¹⁰³ Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma

5. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

¹⁰⁴ Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma

6. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

¹⁰⁵ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 101 - I trasferimenti temporanei dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”

1. Il trasferimento temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professioniste”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.

2. Abrogato

1. Il trasferimento temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.

In caso di trasferimento temporaneo, è ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato da calciatori/calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, **a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021.**

I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e a titolo temporaneo tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.

In tutti i casi, il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l’eventuale durata residua, **il contratto** con la società concedente il prestito¹⁰⁶.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Le Leghe, la Divisione Calcio a Cinque e le Divisioni di calcio femminile possono limitare il numero di calciatori e calciatrici che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d’impiego e limiti di età.

5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, “giocatori e giocatrici di Calcio a 5” può essere riconosciuto

3. Abrogato

4. Le Leghe, la Divisione Calcio a Cinque e la Divisione Calcio Femminile possono limitare il numero di calciatori e calciatrici che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d’impiego e limiti di età.

5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, “giocatori e giocatrici di Calcio a 5” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. In tal caso, sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo maturati.

Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.

6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “giovani di serie” è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l’importo convenuto; c) che la scadenza del particolare vincolo sportivo del calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell’importo del corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.

6.bis. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l’importo convenuto.

7. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall’art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore/calciatrice “giovane di serie” già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l’espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, eventualmente inserite nell’originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. Salvo espresso patto contrario tra le società interessate, i premi e/o gli indennizzi inseriti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati non apposti.

9. I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

¹⁰⁶ Comma così modificato dal **CU 59/A FIGC del 27/07/2023**. Si riporta il testo del previgente comma:

1. Il trasferimento temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.

In caso di trasferimento temporaneo, è ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato da calciatori/calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. Il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore/calciatrice “non professionista”, titolare di contratto di lavoro sportivo o di contratto di apprendistato, a società professionistica, non comporta la cessione del contratto.

I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e a titolo temporaneo tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.

In tutti i casi, il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l’eventuale durata residua, il contratto di lavoro sportivo con la società concedente il prestito.

il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. In tal caso, sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo maturati.

Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.

6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani di serie" è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell'importo del corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

6 bis. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

6 ter. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" o "non professionisti" tra Società dilettantistiche o di Serie B femminile è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore/calciatrice "giovane di serie" già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, **e diritto di**

recesso, eventualmente inserite nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nel secondo trasferimento temporaneo. Salvo espresso patto contrario tra le società interessate, i premi e/o gli indennizzi inseriti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati non apposti. Sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati¹⁰⁷.

9. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

Art. 102 - Le cessioni di contratto in ambito professionistico ¹⁰⁸

1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche e tra le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con un calciatore o una calciatrice professionista o **“apprendista prof”**, a condizione che questi vi consentano per iscritto. **La cessione del contratto di “apprendista prof” è altresì possibile tra società associate alle Leghe Professionistiche o partecipanti al Campionato di Serie A femminile e società dilettantistiche, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la società cedente¹⁰⁹.**

¹⁰⁷ Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma

8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore/calciatrice “giovane di serie” già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, eventualmente inserite nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. Salvo espresso patto contrario tra le società interessate, i premi e/o gli indennizzi inseriti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati non apposti.

¹⁰⁸ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 102 - Le cessioni di contratto

1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche e tra le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con un calciatore o una calciatrice professionista, a condizione che questi vi consentano per iscritto.

2. La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o l'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al punto 4 che segue possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto.

4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché

il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice

con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva;

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei

premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC – Divisione Calcio Femminile, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore/calciatrice professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato/a solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche e la FIGC - Divisione Calcio Femminile per la sola serie A femminile possono limitare il numero dei calciatori/calciatrici che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.

7. ABROGATO

8. ABROGATO

¹⁰⁹ Comma così modificato dal CU 59/A FIGC del 27/07/2023. Si riporta il testo del previgente comma:

1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche e tra le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con un calciatore o una calciatrice professionista, a condizione che questi vi consentano per iscritto.

2. La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o l'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al punto 4 che segue possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto, **fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."**¹¹⁰.

4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice trasferito/a condizione che:

a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva, **fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."**;

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive, **fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."**. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione¹¹¹.

5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore/calciatrice professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato/a solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori/calciatrici che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.

7. Una quota fino al 3% dell'importo globale dell'operazione per la cessione definitiva di contratto e una quota fino al 3% degli importi globali degli eventuali premi e/o indennizzi inseriti nel relativo

¹¹⁰ Comma così modificato dal **CU 59/A FIGC del 27/07/2023**. Si riporta il testo del previgente comma:

3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto.

¹¹¹ Comma così modificato dal **CU 59/A FIGC del 27/07/2023**. Si riporta il testo del previgente comma:

4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a condizione che:

a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva;

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

accordo di cessione sono dedotte dall'importo totale del corrispettivo, dei premi e/o degli indennizzi e sono distribuite, attraverso la Lega o **Divisione** della società obbligata al pagamento, a titolo di contributo di solidarietà, alle società affiliate alla FIGC per le quali il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno solare in cui ha compiuto 10 anni e la fine dell'anno solare in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici"), secondo lo schema seguente:

- Anno del 10° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 11° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 12° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 13° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 14° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 15° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 16° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 17° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 18° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 19° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 20° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Anno del 21° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo¹¹².

8. Nel caso in cui, in **un anno solare**, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione **dello stesso** e/o per più di una società, la quota di contributo di solidarietà riferita a quella **annualità** si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento **complessivamente** inferiore ai 2 mesi.

Il pagamento del contributo di solidarietà è effettuato **per il tramite della** Lega di appartenenza della società obbligata al pagamento, nei termini e con le modalità previsti dalle norme in materia di tesseramento emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Il pagamento del contributo di solidarietà deve essere assistito dalle stesse garanzie previste dalle norme in materia di tesseramento, emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà, corrispondente **agli anni solari** e/o alle frazioni **degli stessi** in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società italiane inattive o non più affiliate alla FIGC è versato, nei termini e con le modalità di cui ai precedenti due capoversi, alla FIGC che ne stabilirà la destinazione con delibera del Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà non è dovuto per **gli anni solari** in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società affiliate a Federazioni estere.

¹¹² Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024 e dal CU FIGC n. 247/A del 14/06/2024. Si riporta il testo del previgente comma 7. Una quota fino al 3% del corrispettivo pattuito per la cessione definitiva di contratto e una quota fino al 3% degli eventuali premi e/o indennizzi inseriti nel relativo accordo di cessione sono dedotte dall'importo totale del corrispettivo, dei premi e/o degli indennizzi e sono distribuite, attraverso la Lega della società obbligata al pagamento, a titolo di contributo di solidarietà, alle società affiliate alla FIGC per le quali il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo nel periodo compreso tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici"), secondo lo schema seguente:

- Stagione del 10° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 11° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 12° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 13° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 14° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 15° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 16° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 17° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 18° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 19° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 20° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 21° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo.

Comma così modificato dal CU FIGC n. 127/A del 23/11/2023. Il previgente comma era stato abrogato.

NORMA TRANSITORIA

Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 trovano applicazione per le operazioni di cessione definitiva di contratto che verranno concluse a decorrere dal 2 gennaio 2024. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non trovano applicazione per le operazioni antecedenti al 2 gennaio 2024, quand'anche producano effetti, a qualsivoglia titolo, dopo il 1° gennaio 2024.

L'importo del contributo di solidarietà e la relativa ripartizione sono determinati dalla Lega della società obbligata al pagamento, **attraverso la modalità telematica**¹¹³.

Art. 102 bis - Diritto di partecipazione (abrogato)

Art. 103 - Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico ¹¹⁴

¹¹³ Norma Transitoria

Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 trovano applicazione per le operazioni di cessione definitiva di contratto che verranno concluse a decorrere dal 2 gennaio 2024.

Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non trovano applicazione per le operazioni antecedenti al 2 gennaio 2024, quand'anche producano effetti, a qualsivoglia titolo, dopo il 1° gennaio 2024.

Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma

8. Nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di contributo di solidarietà riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi.

Il pagamento del contributo di solidarietà è effettuato dalla Lega di appartenenza della società obbligata al pagamento, nei termini e con le modalità previsti dalle norme in materia di tesseramento emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Il pagamento del contributo di solidarietà deve essere assistito dalle stesse garanzie previste dalle norme in materia di tesseramento, emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà, corrispondente alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società italiane inattive o non più affiliate alla FIGC, ovvero non risulta essere stato tesserato, è versato, nei termini e con le modalità di cui ai precedenti due capoversi, alla FIGC che ne stabilirà la destinazione con delibera del Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà non è dovuto per le stagioni sportive in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società affiliate a Federazioni estere.

L'importo del contributo di solidarietà e la relativa ripartizione sono determinati dalla Lega della società obbligata al pagamento Comma così modificato dal CU FIGC n. 127/A del 23/11/2023. Si riporta il testo del previgente comma¹¹³.

Comma così modificato dal CU FIGC n. 127/A del 23/11/2023. Il previgente comma era stato abrogato.

NORMA TRANSITORIA

Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 trovano applicazione per le operazioni di cessione definitiva di contratto che verranno concluse a decorrere dal 2 gennaio 2024. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non trovano applicazione per le operazioni antecedenti al 2 gennaio 2024, quand'anche producano effetti, a qualsivoglia titolo, dopo il 1° gennaio 2024.

¹¹⁴ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 103 - Le cessioni temporanee di contratto

1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista" ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive.

2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:

a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;

b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva

a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;

c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in

cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

2. bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. E' altresì consentito pattuire, negli accordi di cessione temporanea, il pagamento di un premio in favore della società cessionaria da effettuarsi, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, attraverso la Lega competente, o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;

b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto;

c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto. L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice.

4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

4. bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/ calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;

1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice “professionista” o “apprendista prof” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti **ed una durata massima di una stagione sportiva**¹¹⁵.
2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:
 - a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;
 - b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
 - c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione, **fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”**. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il calciatore/ calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva;

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/ calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quelle di durata della cessione temporanea. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva.

Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione¹¹⁴.

5. Le Leghe e la FIGC - Divisione Calcio Femminile per la sola serie A femminile possono limitare

il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d’impiego e limiti di età.

6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall’art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice “professionista”, già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l’espresso consenso della originaria società. In tal caso:

a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e controopzione eventualmente inserite nell’originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite di nuove nella seconda cessione temporanea;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

7. Fermo la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un’ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell’originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall’esercizio o meno della stessa facoltà.

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sui trasferimenti, la società cedente e quella cessionaria possono, d’accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. E’ consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di una calciatrice professionista a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. La calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove partecipante al Campionato Nazionale di Serie B, l’accordo economico secondo quanto disposto dall’art. 94 quinquies, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1, 3 e 7. Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto. Durante il tesseramento temporaneo non è consentito alla calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

¹¹⁵ Comma così modificato dal CU n. 135/A FIGC del 20/12/2024. Si riporta il testo del previgente comma:

1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice “professionista” o **“apprendista prof”** ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive. **Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.” (1)**

(1) Comma così modificato dal CU 59/A FIGC del 27/07/2023. Si riporta il testo del previgente comma:

1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice “professionista” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive.

Norme transitorie CU n. 135/A FIGC del 20/12/2024

1. Le modifiche ai commi 1, 5 e 6 entrano in vigore il 1° luglio 2025.

2. Le cessioni temporanee di contratto con calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof” effettuate prima del 1° luglio 2025, ad esclusione dei contratti preliminari riferiti alla stagione sportiva 2025/2026, hanno efficacia fino alla loro naturale scadenza ma sono da conteggiare nei limiti numerici previsti al successivo punto 3.

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria¹¹⁶.

2 bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate, **e le relative richieste sono già state depositate attraverso la modalità telematica**, entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine.

È altresì consentito **inserire**, negli accordi di cessione temporanea, **clausole che prevedono premi e/o indennizzi** in favore della società cessionaria, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, **da erogarsi** attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile,

attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico:

tali clausole sono efficaci con la concessione della esecutività della cessione¹¹⁷.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

- a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;
- b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui **si è obbligati al riscatto**;
- c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/ calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui **si è obbligati al riscatto**, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.". L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice¹¹⁸.

¹¹⁶ Comma così modificato dal **CU 59/A FIGC del 27/07/2023**. Si riporta il testo del previgente comma:

2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:

- a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;
- b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
- c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

¹¹⁷ Comma così modificato dal **CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024**. Si riporta il testo del previgente comma

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. E' altresì consentito pattuire, negli accordi di cessione temporanea, il pagamento di un premio in favore della società cessionaria da effettuarsi, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico.

¹¹⁸ Comma così modificato dal **CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024**. Si riporta il testo del previgente comma

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite, sempreché:

- a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;
- b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto;
- c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto, **fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."**. L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice

Comma così modificato dal **CU 59/A FIGC del 27/07/2023**. Si riporta il testo del previgente comma:

4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti e **per la ratifica dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva** di cui ai precedenti **commi** sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale¹¹⁹.

4. bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva, **fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."**

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quella di durata della cessione temporanea, **fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."**. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva.

Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione¹²⁰.

4 ter. Ciascuna società di Serie A, Serie B e Serie C, in un qualsiasi momento, fermi restando i termini di tesseramento stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, può avere contemporaneamente:

- fino a otto calciatori "professionisti" e/o "apprendisti prof", acquisiti a titolo temporaneo da altre società affiliate alla FIGC;

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;

b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto;

c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto. L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice.

¹¹⁹ Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma

4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

¹²⁰ Comma così modificato dal CU 59/A FIGC del 27/07/2023. Si riporta il testo del previgente comma:

4. bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva;

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quelle di durata della cessione temporanea. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva.

Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

- fino a otto “calciatori professionisti” e/o “apprendisti prof”, trasferiti a titolo temporaneo ad altre società affiliate alla FIGC.

Ciascuna società di Serie A femminile professionistica, in un qualsiasi momento, fermi restando i termini di tesseramento stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, può avere contemporaneamente:

- fino a sei calciatrici “professioniste” e/o “apprendiste prof”, acquisite a titolo temporaneo da altre società affiliate alla FIGC;

- fino a sei calciatrici “professioniste” e/o “apprendiste prof”, trasferite a titolo temporaneo ad altre società affiliate alla FIGC.

Non sono soggette a limitazioni numeriche le cessioni temporanee di contratto dei/delle calciatori/calciatrici “professionisti/e” e/o “apprendisti/e prof” che hanno meno di 23 anni di età al 31 dicembre dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva.

Indipendentemente dall’età, nessuna società può avere contemporaneamente:

- più di 3 calciatori/calciatrici “professionisti/e” e/o “apprendisti/e prof”, acquisiti/e a titolo temporaneo da uno stesso club;

- più di 3 calciatori/calciatrici “professionisti/e” e/o “apprendisti/e prof” trasferiti/e a titolo temporaneo ad uno stesso club¹²¹.

5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono adottare ulteriori regole per disciplinare le modalità d’impiego dei/delle calciatori/calciatrici trasferiti/e a titolo temporaneo¹²².

6. Non è consentita la cessione, temporanea o definitiva, del contratto con il calciatore/calciatrice “professionista” o “apprendista prof.” già oggetto di altra cessione temporanea, a meno che questa non sia stata risolta¹²³.

¹²¹ Comma introdotto dal CU n. 135/A FIGC del 20/12/2024

Norme transitorie CU n. 135/A FIGC del 20/12/2024

3. Il comma 4 ter entra in vigore il 1° luglio 2025, ad eccezione del suo primo paragrafo (relativo al limite degli 8 calciatori e delle 6 calciatrici), che entra in vigore il 1° luglio 2027.

Nelle more dell’entrata in vigore del primo paragrafo dell’art. 4 ter:

- nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire temporaneamente fino a dieci calciatori “professionisti” ed “apprendisti prof” ed altrettanti ne può trasferire temporaneamente; e

- nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire temporaneamente fino a nove calciatori “professionisti” ed “apprendisti prof” ed altrettanti ne può trasferire temporaneamente; e

- nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A femminile professionistica può acquisire temporaneamente fino a otto calciatrici “professioniste” ed “apprendiste prof” ed altrettante ne può trasferire temporaneamente; e

- nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A femminile professionistica può acquisire temporaneamente fino a sette calciatrici “professioniste” ed “apprendiste prof” ed altrettante ne può trasferire temporaneamente.

¹²² Comma così modificato dal CU n. 135/A FIGC del 20/12/2024. Si riporta il testo del previgente comma:

5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d’impiego e limiti di età.

Norme transitorie CU n. 135/A FIGC del 20/12/2024

1. Le modifiche ai commi 1, 5 e 6 entrano in vigore il 1° luglio 2025.

¹²³ Comma così modificato dal CU n. 135/A FIGC del 20/12/2024. Si riporta il testo del previgente comma:

6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall’art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice “professionista” o “apprendista prof.”, già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l’espresso consenso della originaria società a condizione che la seconda cessione temporanea di contratto abbia la stessa scadenza dell’originaria cessione temporanea.

In tal caso:

a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione, diritto di recesso e prolungamento della durata della cessione temporanea eventualmente inserite nell’originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. E’ consentita la cessione temporanea di contratto del calciatore/calciatrice già oggetto di altra cessione temporanea con clausola relativa ad obbligo di riscatto con condizione già verificata alla data di deposito della successiva cessione temporanea;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati (1)

(1) Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024 e dal CU FIGC n. 247/A del 14/06/2024. Si riporta il testo del previgente comma 6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall’art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice “professionista”, già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l’espresso consenso della originaria società. In tal caso:

a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione eventualmente inserite nell’originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite di nuove nella seconda cessione temporanea;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un’ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell’originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/ calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà, **e che:**

a) la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere prolungata la cessione temporanea;

b) la società cessionaria con diritto di prolungamento stipuli con il calciatore un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di prolungamento stesso.

Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."¹²⁴.

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione **sulle cessioni,**

la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/ calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati¹²⁵.

9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di **un/una calciatore/calciatrice** professionista, "apprendista prof" **o con contratto di apprendistato professionalizzante** a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. **Il/la calciatore/calciatrice** potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1, e 7.

In tali accordi possono essere inserite clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà. **Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."**

Norme transitorie CU n. 135/A FIGC del 20/12/2024

1. Le modifiche ai commi 1, 5 e 6 entrano in vigore il 1° luglio 2025.

¹²⁴ Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/ calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà. Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."

¹²⁵ Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sui trasferimenti, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

Durante il tesseramento temporaneo non è consentito **al/alla calciatore/calciatrice** trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito¹²⁶.

Art. 103 bis - Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo ¹²⁷

1. Gli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche, dei “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche e dei “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche o gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti o “**apprendisti prof**” possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore/calciatrice, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell’apposito modulo, da

¹²⁶ Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma

9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di una calciatrice professionista o “**apprendista prof**” a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. La calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall’Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1, 3 e 7.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è consentito alla calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito

Comma così modificato dal CU 59/A FIGC del 27/07/2023. Si riporta il testo del previgente comma:

9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di una calciatrice professionista a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. La calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall’Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1, 3 e 7.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è consentito alla calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

¹²⁷ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 103 bis - Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo

1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche, dei “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche e dei “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche o gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore/calciatrice, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell’apposito modulo, da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega, la Divisione od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore/calciatrice rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso:

a) si ripristinano i rapporti con l’originaria Società cedente e la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati.

Ripristinati i rapporti con la originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive.

2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.

3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici “giovani di serie”, di trasferimento temporaneo di calciatrice professionista in una società di calcio femminile di Serie B non professionista e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti, le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, nonché il pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria, da versarsi al suo esercizio.

La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall’esercizio dello stesso. In caso di esercizio del recesso, la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto.

4. Le risoluzioni consensuali e l’eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti in ambito dilettantistico. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall’art. 39 delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l’originaria società cedente, il calciatore/calciatrice può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore/calciatrice medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l’accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l’inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il “giovane dilettante”, rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.

depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega, la Divisione od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore/calciatrice rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso:

- a) si ripristinano i rapporti con l'originaria Società cedente e la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto;

- b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati.

Ripristinati i rapporti con la originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive¹²⁸.

2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.

3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici "giovani di serie", di trasferimento temporaneo di **calciatore**/calciatrice professionista o "apprendista prof" in una società **dilettantistica** e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti o "apprendisti prof", le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, nonché il pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria, da versarsi al suo esercizio. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio dello stesso. In caso di esercizio del recesso, la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto¹²⁹.

4. Le risoluzioni consensuali e l'eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti in ambito dilettantistico. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39 delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore/calciatrice può essere dalla stessa utilizzato nelle

¹²⁸ Comma così modificato dal CU 59/A FIGC del 27/07/2023. Si riporta il testo del previgente comma:

1. Gli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici "giovani di serie" fra società professionistiche, dei "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche e dei "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche o gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore/calciatrice, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell'apposito modulo, da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega, la Divisione od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore/calciatrice rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso:

- a) si ripristinano i rapporti con l'originaria Società cedente e la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto;

- b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati.

Ripristinati i rapporti con la originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.

¹²⁹ Comma così modificato dal CU FIGC n. 247/A del 14/06/2024. Si riporta il testo del previgente comma

3. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici "giovani di serie", di trasferimento temporaneo di calciatrice professionista o "apprendista prof" in una società di calcio femminile di Serie B e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti o "apprendisti prof", le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, nonché il pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria, da versarsi al suo esercizio. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio dello stesso. In caso di esercizio del recesso, la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto

Comma così modificato dal CU 59/A FIGC del 27/07/2023. Si riporta il testo del previgente comma:

3. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici "giovani di serie", di trasferimento temporaneo di calciatrice professionista in una società di calcio femminile di Serie B e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti, le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, nonché il pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria, da versarsi al suo esercizio. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio dello stesso. In caso di esercizio del recesso, la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto.

gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore/calciatrice medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandato) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il “giovane dilettante”, rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.

Art. 104 - I trasferimenti e le cessioni suppletive ¹³⁰

1. Sono consentiti accordi suppletivi di trasferimento e cessione di contratto di calciatori/calciatrici “giovani di serie” e “giovani dilettanti” tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione, di calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo, anche a società professionistiche, di giocatori/giocatrici di Calcio a 5 tra società della stessa Divisione o di diversa Lega o Divisione, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratto di calciatori/calciatrici “professionisti” o “**apprendisti prof**” tra società partecipanti a competizioni professionistiche, nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva¹³¹.

2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Federazione, la Lega o la Divisione di competenza rende esecutivo l'accordo. Il calciatore/calciatrice può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

Art. 105 - Gli accordi preliminari ¹³²

¹³⁰ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 104 - I trasferimenti e le cessioni suppletive

1. Sono consentiti accordi suppletivi di trasferimenti di calciatori/calciatrici “giovani di serie” e calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione, di calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio Femminile, di giocatori/giocatrici di Calcio a 5 tra società della stessa Divisione o di diversa Lega o Divisione, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratti di calciatori/calciatrici “professionisti” tra società partecipanti a competizioni professionistiche nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.

2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Federazione, la Lega o la Divisione di competenza rende esecutivo l'accordo. Il calciatore/calciatrice può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

¹³¹ Comma così modificato dal **CU 59/A FIGC del 27/07/2023**. Si riporta il testo del previgente comma:

1. Sono consentiti accordi suppletivi di trasferimento e cessione di contratto di calciatori/calciatrici “giovani di serie” e “giovani dilettanti” tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione, di calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo, anche a società professionistiche, di giocatori/giocatrici di Calcio a 5 tra società della stessa Divisione o di diversa Lega o Divisione, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratto di calciatori/calciatrici “professionisti” tra società partecipanti a competizioni professionistiche, nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.

¹³² Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 105 - Gli accordi preliminari

1. Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi

ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori/calciatrici.

2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori/calciatrici, possono essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale

su moduli predisposti dalla Lega e dalla FIGC, a pena di nullità purché tali accordi non interessino società e calciatori/calciatrici dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. Per i calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, la stipulazione di preliminari è consentita dal giorno successivo alla chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti. A pena di nullità, il deposito degli accordi preliminari deve avvenire nei venti giorni dalla stipulazione presso la Federazione, la Lega, la Divisione o il Comitato di competenza.

3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi preliminari scritti tra società e calciatori/calciatrici

“professionisti” per essa tesserati per la stipula di un successivo contratto. Tali accordi devono essere

redatti su moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC, che contengono comunque tutti gli elementi

essenziali del contratto. Essi devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi

preliminari stipulati in ambito di calcio femminile professionistico, presso la FIGC entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito.

3bis. I calciatori/calciatrici “giovani di serie” tesserati a titolo definitivo possono stipulare, dall'età di 16anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell'accordo stesso acquisendo così lo status di “professionista” dalla data di decorrenza del contratto. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC e devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile professionistico, presso la FIGC entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.

1. Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori/calciatrici.

2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori/calciatrici, possono essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale su moduli predisposti dalla Lega e dalla FIGC, a pena di nullità purché tali accordi non interessino società e calciatori/calciatrici dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. Per i calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, la stipulazione di preliminari è consentita dal giorno successivo alla chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti. A pena di nullità, il deposito degli accordi preliminari deve avvenire nei venti giorni dalla stipulazione presso la Federazione, la Lega, la Divisione o il Comitato di competenza.

3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi preliminari scritti tra società e calciatori/calciatrici per essa tesserati per la stipula di un successivo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato. Tali accordi devono essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC, che contengono comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Essi devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile di Serie A e Serie B, presso la Divisione competente, entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito.

3bis. I calciatori/calciatrici “giovani di serie” tesserati a titolo definitivo possono stipulare, dall’età di 16 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso acquisendo così lo status di “professionista” dalla data di decorrenza del contratto. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC e devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile professionistico, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.

3ter. I calciatori/calciatrici “giovani” e “giovani di serie” possono stipulare, dall’età di 14 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto di apprendistato, che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC e devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile di Serie A e Serie B, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere¹³³.

4. Una società può stipulare, utilizzando a pena di nullità i moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC, col calciatore/calciatrice “professionista” o titolare di un contratto di lavoro sportivo, tesserato/a per altra società, un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto del calciatore/calciatrice con l’altra società. Tali accordi possono essere stipulati nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto in corso tra il

4. Una società può stipulare, utilizzando a pena di nullità i moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC, col calciatore/calciatrice “professionista” tesserato/a per altra società, un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto del calciatore/calciatrice con l’altra società. Tali accordi possono essere stipulati nei sei mesi precedenti

la scadenza del contratto in corso tra il calciatore/calciatrice e la società ed i relativi moduli hanno valore anche per i calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera. I contratti stipulati con calciatori/calciatrici dilettanti dopo il 31 luglio, privi di consenso della società dilettantistica, hanno valore di accordo preliminare con efficacia differita al 1° luglio successivo.

5. Gli accordi preliminari tra società professionistiche e tra società e calciatori/calciatrici professionisti prevalgono, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa di controllo, sui contratti sopravvenuti nel periodo ordinario di contrattazione immediatamente successivo. Essi sono soggetti al visto di esecutività. A pena di nullità, devono essere depositati entro 20 giorni dalla stipula del contratto e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno di ogni stagione sportiva.

¹³³ Comma così modificato dal CU FIGC n. 133/A del 21/12/2023. Si riporta il testo del previgente comma.

3ter. I calciatori/calciatrici “giovani” e “giovani di serie” possono stipulare, dall’età di 14 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto di apprendistato, che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso e comunque non prima del compimento del 15° anno di età. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC e devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile di Serie A e Serie B, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.

calciatore/calciatrice e la società ed i relativi moduli hanno valore anche per i calciatori/calciatrici professionisti provenienti da Federazione estera. I contratti stipulati con calciatori/calciatrici dilettanti dopo il 31 luglio, privi di consenso della società dilettantistica, hanno valore di accordo preliminare con efficacia differita al 1° luglio successivo.

5. Gli accordi preliminari tra società e tra società e calciatori/calciatrici prevalgono, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa di controllo, sui contratti sopravvenuti nel periodo ordinario di contrattazione immediatamente successivo. Essi sono soggetti al visto di esecutività. A pena di nullità, devono essere depositati entro 20 giorni dalla stipula del contratto e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno di ogni stagione sportiva.

Art. 105 bis - Accordi preliminari di allenatori e preparatori atletici ¹³⁴

1. Le società professionistiche possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, relativi alle prestazioni sportive degli allenatori, preparatori atletici **ed operatori sanitari** ¹³⁵.

2. A pena di nullità, tali accordi devono essere sottoscritti su moduli predisposti annualmente dalla Lega o dalla Divisione competente.

3. Il Tecnico già legato contrattualmente ad una Società può, in ogni tempo, sottoscrivere un contratto preliminare con la medesima società o rinnovare, ad efficacia immediata, il rapporto contrattuale in corso.

4. Il Tecnico libero da vincoli contrattuali può sottoscrivere in ogni tempo un contratto preliminare per la stagione sportiva successiva.

La sottoscrizione del contratto preliminare preclude all'allenatore, al preparatore atletico **e all'operatore sanitario** la possibilità di stipulare altri accordi con società diversa da quella che ha sottoscritto l'accordo ¹³⁶.

5. Nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 38 quinto comma, una società professionistica può stipulare con l'allenatore, il preparatore atletico **o con l'operatore sanitario** legato contrattualmente con altra società un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto con l'altra società. Tali accordi preliminari possono essere stipulati dal primo giugno al trenta giugno di ogni stagione sportiva ovvero nei diversi periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale ¹³⁷.

6. I contratti preliminari devono essere depositati presso la Lega o la Divisione competente nei venti giorni successivi alla sottoscrizione e comunque entro il trenta giugno.

¹³⁴ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 105 bis - Accordi preliminari di allenatori e preparatori atletici

1. Le società professionistiche possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive degli allenatori e dei preparatori atletici.

2. Gli accordi preliminari possono essere stipulati dal primo giugno al trenta giugno di ogni stagione sportiva ovvero nei diversi periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale, alle condizioni previste dall'art. 38 quinto comma.

3. A pena di nullità, tali accordi devono essere sottoscritti su moduli predisposti annualmente dalla Lega competente e, per la società di serie A femminile, dalla FIGC, nonchè depositati presso la stessa nei venti giorni successivi e comunque entro il trenta giugno.

4. Una società professionistica può stipulare con l'allenatore o il preparatore atletico tesserato per altra società un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto dell'allenatore o del preparatore atletico con l'altra società.

¹³⁵ Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma

1. Le società professionistiche possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, relativi alle prestazioni sportive degli allenatori e dei preparatori atletici.

¹³⁶ Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma

4. Il Tecnico libero da vincoli contrattuali può sottoscrivere in ogni tempo un contratto preliminare per la stagione sportiva successiva. La sottoscrizione del contratto preliminare preclude all'allenatore ed al preparatore atletico la possibilità di stipulare altri accordi con società diversa da quella che ha sottoscritto l'accordo.

¹³⁷ Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma

5. Nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 38 quinto comma, una società professionistica può stipulare con l'allenatore o il preparatore atletico legato contrattualmente con altra società un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto con l'altra società. Tali accordi preliminari possono essere stipulati dal primo giugno al trenta giugno di ogni stagione sportiva ovvero nei diversi periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

Art. 106 - Decadenza dal tesseramento di calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di Serie” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”¹³⁸

1. I calciatori e le calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” e i/le “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” decadono dal tesseramento per la società, nei seguenti casi:

- a) rinuncia da parte della società;
- b) accordo tra le parti;
- c) inattività del calciatore/calciatrice;
- d) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società;
- e) cambiamento di residenza del calciatore/ calciatrice;
- f) abrogato;
- g) abrogato;
- h) esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista” o, per i calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” i cui tesseramenti si protraggono oltre il 30 giugno 2025 in virtù della proroga prevista dalla norma transitoria all’art. 32, un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato¹³⁹.

2. I calciatori e le calciatrici “giovani di serie” possono decadere dal tesseramento per la società, nei casi previsti alle **lettere a) e d)** del precedente comma¹⁴⁰. 3. Le operazioni di decadenza dal tesseramento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.

4. I calciatori tesserati con una medesima società sia per l’attività di Calcio a 11 sia per l’attività di Calcio a 5, potranno decadere dal tesseramento, distintamente, per le singole attività.

Art. 107 - Decadenza dal tesseramento per rinuncia¹⁴¹

¹³⁸ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 106 - Lo svincolo di calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di Serie” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”

1 I calciatori e le calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” e i/le “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei seguenti casi:

- a) rinuncia da parte della società;
- b) svincolo per accordo;
- c) inattività del calciatore/calciatrice;
- d) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società;
- e) cambiamento di residenza del calciatore/calciatrice;
- f) abrogato
- g) abrogato
- h) Esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista”
- i) Svincolo per decadenza del tesseramento

2. I calciatori e le calciatrici “giovani di serie” possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei casi previsti alle lettere a) e d) del precedente comma.

3. Le operazioni di svincolo possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.

4. I calciatori tesserati con una medesima società sia per l’attività di Calcio a 11 sia per l’attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, distintamente, per le singole attività.

¹³⁹ Comma così modificato dal CU FIGC n. 273/A del 29/06/2024. Si riporta il testo del previgente comma

1. I calciatori e le calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” e i/le “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” decadono dal tesseramento per la società, nei seguenti casi:

- a) rinuncia da parte della società;
- b) accordo tra le parti;
- c) inattività del calciatore/calciatrice;
- d) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società;
- e) cambiamento di residenza del calciatore/calciatrice;
- f) abrogato;
- g) abrogato;
- h) esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista” o, per i calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” i cui tesseramenti si

protraggono oltre il 30 giugno 2024 in virtù della proroga prevista dalla norma transitoria all’art. 32, un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato.

¹⁴⁰ Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma

2. I calciatori e le calciatrici “giovani di serie” possono decadere dal tesseramento per la società, nei casi previsti alle lettere a), b) e d) del precedente comma.

¹⁴¹ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 107 - Svincolo per rinuncia

1. La rinuncia al vincolo del calciatore/calciatrice “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie” da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Generale, denominato “lista di svincolo”. Per i calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” l’inclusione in lista è consentita ad inizio stagione e in periodo suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale.

1. La rinuncia al tesseramento del calciatore/calciatrice “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie”, **con il quale non risulta instaurato un rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021**, da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Generale, denominato “lista di svincolo”.

Per i calciatori/ calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” l’inclusione in lista è consentita ad inizio stagione **per i/le calciatori/ calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato e/o in periodo suppletivo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato**, con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale.

L’inclusione in “lista di svincolo” di un calciatore/ calciatrice “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore/calciatrice decaduto/a dal tesseramento ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società.

Il modulo di richiesta denominato “aggiornamento della posizione di tesseramento”, è sottoscritto anche dall’esercente la responsabilità genitoriale qualora il calciatore/calciatrice sia minore di età. I calciatori/calciatrici “giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in “lista di svincolo” da parte della società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale per le “liste di svincolo” suppletive¹⁴².

2. Le “liste di svincolo” contengono il nome del calciatore/calciatrice o dei calciatori/calciatrici da far decadere dal tesseramento e debbono essere inoltrate, nel termine perentorio fissato annualmente dal Consiglio Federale, alle Leghe, ai Comitati od alle Divisioni. Questi pubblicano nei propri

L’inclusione nelle “liste di svincolo” dei calciatori/calciatrici “non professionisti” che abbiano sottoscritto un accordo ai sensi degli artt. 94 ter e 94 quinquies, durante la vigenza dell’accordo economico, è consentita solo nel caso in cui il modulo di svincolo sia sottoscritto anche dai calciatori/calciatrici medesimi/e.

L’inclusione in lista di svincolo di un calciatore/calciatrice “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore/calciatrice svincolato/a ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società.

Il modulo di richiesta denominato “aggiornamento della posizione di tesseramento”, è sottoscritto anche dall’esercente la responsabilità genitoriale qualora il calciatore/calciatrice sia minore di età.

I calciatori/calciatrici “giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in “lista di svincolo” da parte della società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale per le liste di svincolo suppletive.

2. Le “liste di svincolo” contengono il nome del calciatore/calciatrice o dei calciatori/calciatrici da svincolare e debbono essere inoltrate, nel termine perentorio fissato annualmente dal Consiglio Federale, alle Leghe, ai Comitati od alle Divisioni. Questi pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli gli elenchi dei calciatori/calciatrici da svincolare.

3. Le “liste di svincolo”, una volta inoltrate, possono essere modificate esclusivamente con l’inserimento di ulteriori nominativi entro la scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale.

4. Le Leghe e la Divisione Calcio Femminile possono chiedere alla Segreteria Generale, entro il 15 luglio di ogni anno, di non dar corso allo svincolo dei calciatori/calciatrici nei casi di inadempienza alle obbligazioni da parte delle società o degli stessi calciatori/calciatrici, riconosciuta da decisione degli organi federali competenti.

5. Avverso l’inclusione o la non inclusione negli elenchi di cui al comma 2 ed entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione in comunicato ufficiale, gli interessati possono ricorrere al Tribunale Federale Nazionale nei modi e con le forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

6. Le società hanno l’obbligo di comunicare al calciatore/calciatrice la loro rinuncia al vincolo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l’invio delle “liste di svincolo”.

7. L’inclusione del calciatore/calciatrice in lista di svincolo vale come nulla osta della società al passaggio del calciatore a Federazione estera.

¹⁴² Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma

1. La rinuncia al tesseramento del calciatore/calciatrice “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie” da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Generale, denominato “lista di svincolo”. Per i calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” l’inclusione in lista è consentita ad inizio stagione e/o in periodo suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale.

L’inclusione in “lista di svincolo” di un calciatore/calciatrice “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore/calciatrice decaduto/a dal tesseramento ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società.

Il modulo di richiesta denominato “aggiornamento della posizione di tesseramento”, è sottoscritto anche dall’esercente la responsabilità genitoriale qualora il calciatore/calciatrice sia minore di età. I calciatori/calciatrici “giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in “lista di svincolo” da parte della società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale per le “liste di svincolo” suppletive.

Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per le scadenze dal tesseramento, gli elenchi dei calciatori/calciatrici che decadono dal tesseramento.

3. Le “liste di svincolo”, una volta inoltrate, possono essere modificate esclusivamente con l’inserimento di ulteriori nominativi entro la scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale.

4. Le Leghe e le Divisioni di Calcio Femminile possono chiedere alla Segreteria Generale, entro il 15 luglio di ogni anno, di non dar corso alla decadenza del tesseramento dei calciatori/calciatrici nei casi di inadempienza alle obbligazioni da parte delle società o degli stessi calciatori/calciatrici, riconosciuta da decisione degli organi federali competenti.

5. Avverso l’inclusione o la non inclusione negli elenchi di cui al comma 2 ed entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione in comunicato ufficiale, gli interessati possono ricorrere al Tribunale Federale Nazionale nei modi e con le forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

6. Le società hanno l’obbligo di comunicare al calciatore/calciatrice la loro rinuncia al tesseramento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l’invio delle “liste di svincolo”.

7. L’inclusione del calciatore/calciatrice in “lista di svincolo” vale come nulla osta della società al passaggio del calciatore a Federazione estera.

Art. 108 - Decadenza dal tesseramento per accordo ¹⁴³

1. Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici “giovani dilettanti”, in assenza di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, accordi per la loro decadenza dal tesseramento da depositare, a pena di nullità, presso le competenti Leghe, Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla stipulazione.

2. La decadenza dal tesseramento viene disposta conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo al Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo.

Art. 109 - Decadenza dal tesseramento per inattività del calciatore ¹⁴⁴

¹⁴³ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 108 - Svincolo per accordo

1. Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla stipulazione.

2. Lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo al Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo.

¹⁴⁴ (1) Articolo modificato dal CU n. 128/A del 24/11/2023 in vigore dal 1° luglio 2024. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 109 - Svincolo per inattività del calciatore

1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che tesserato/a ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

2. Per ottenere la decadenza dal tesseramento, il calciatore/calciatrice deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere incluso/a in “lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato.

3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza al calciatore/calciatrice.

L’opposizione va preannunciata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.

4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva non rispettati dal calciatore/calciatrice, ha l’obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore/calciatrice, ha l’obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.

5. L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente provvede a dichiarare d’autorità la decadenza dal tesseramento dello/a stesso/a.

1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, **che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato** e che, tesserato/a, **non sia stato inserito nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive** nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili, **ad esclusione in ogni caso dei mancati inserimenti in distinta dovuti a infortunio e/o malattia**, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

2. **La richiesta di decadenza dal tesseramento deve essere formulata, entro il 28 febbraio per il calciatore/calciatrice “non professionista” ed entro il 30 aprile per il calciatore/calciatrice “giovane dilettante”, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, La ricevuta della raccomandata o della posta elettronica certificata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato.**

3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, **inviando PEC alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e, per conoscenza, lettera raccomandata con avviso di ricevimento** al calciatore/calciatrice ¹⁴⁵.

4. Se una società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori/calciatrici per la stessa tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età, sono svincolati d'autorità. Per ottenere lo svincolo essi/e devono chiedere entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata diretta alla società e inviata in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o

6. Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di decadenza dal tesseramento dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari possono investire direttamente della richiesta di decadenza dal tesseramento e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti.

7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione della Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente (1).

(1) Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 109 - Svincolo per inattività del calciatore

1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che tesserato/a ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore/calciatrice deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere incluso/a in “lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato.

3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza al calciatore/calciatrice.

L'opposizione va preannunciata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.

4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la

Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.

5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso.

6. Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari possono investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti.

7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione della Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente.

¹⁴⁵ Comma così modificato dal CU FIGC n. 128/A del 24/11/2023. Si riporta il testo del previgente comma.

Norma Transitoria

Le modifiche al presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2024.

Comitato competente, di essere inclusi in “lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, accertato il diritto dei calciatori/calciatrici, provvede allo svincolo con decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, con l'osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva.

5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente provvede a dichiarare d'autorità la decadenza dal tesseramento dello/a stesso/a **entro 7 giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 3.**

6. Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, **entro 15 giorni dal ricevimento dell'opposizione di cui al comma 3**, accoglie o respinge la richiesta di decadenza dal tesseramento dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data **di ricevimento** di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari possono investire direttamente della richiesta di decadenza dal tesseramento e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti.

7. Lo svincolo dei calciatori e delle calciatrici “giovani”, nelle ipotesi di cui al comma precedente, è automatico e dello stesso provvedono a dare atto i Comitati Regionali con pubblicazione in propri comunicati ufficiali. Gli stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori e delle calciatrici “giovani” delle categorie “pulcini” ed “esordienti” quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività presso la società titolare del tesseramento.

Art. 110 - Decadenza dal tesseramento per inattività della società ¹⁴⁶

1. Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori e le calciatrici per la stessa tesserati/e, salvo

¹⁴⁶ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo Art. 110 - Svincolo per inattività della società

1. Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori e le calciatrici per la stessa tesserati/e, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d'autorità. In tali ipotesi, qualora il calciatore/calciatrice:

a) sia tesserato a titolo temporaneo per detta società, verrà ripristinato l'originario rapporto con la società cedente;

b) sia stato trasferito a titolo temporaneo da detta società, il tesseramento temporaneo terminerà alla sua scadenza naturale.

Il provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche, della Divisione Calcio Femminile o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.

2. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori/calciatrici svincolati/e possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.

3. Il ritiro o l'esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non comporta per la società la perdita del vincolo dei calciatori/calciatrici.

4. Se una società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori/calciatrici per la stessa tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età, sono svincolati d'autorità. Per ottenere lo svincolo essi/e devono chiedere entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata diretta alla società e inviata in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere inclusi in “lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, accertato il diritto dei calciatori/calciatrici, provvede allo svincolo con decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, con l'osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva.

5. I calciatori e le calciatrici tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano esclusivamente alle attività minori di cui all'art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto allo svincolo. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata A/R o mezzo equipollente alla società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente.

Questo, accertato il diritto allo svincolo, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per lo svincolo, nonché per la proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.

6. I calciatori e le calciatrici “giovani” tesserati con vincolo annuale o biennale per società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori e le calciatrici delle categorie “pulcini” ed “esordienti” hanno diritto di essere svincolati se le società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.

casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, decadono d'autorità dal tesseramento. In tali ipotesi, qualora il calciatore/calciatrice:

a) sia tesserato a titolo temporaneo per detta società, verrà ripristinato l'originario rapporto con la società cedente; sia stato trasferito a titolo temporaneo da detta società, il tesseramento temporaneo terminerà alla sua scadenza naturale.

Il provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche, delle Divisioni di calcio femminile o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.

2. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori/calciatrici decaduti/e dal tesseramento possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.

3. Il ritiro o l'esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non comporta per la società la perdita del tesseramento dei calciatori/calciatrici.

4. Se una società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori/calciatrici per la stessa tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età, decadono d'autorità dal tesseramento. Per ottenere la decadenza dal tesseramento essi/e devono chiedere entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata diretta alla società e inviata in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere inclusi in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, accertato il diritto dei calciatori/calciatrici, dispone la decadenza dal tesseramento con decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, con l'osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva.

5. I calciatori e le calciatrici tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano esclusivamente alle attività minori di cui all'art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto all'interruzione del tesseramento. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata A/R o mezzo equipollente alla società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente.

Questo, accertato il diritto alla decadenza del tesseramento, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per la decadenza del tesseramento, nonché per la proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.

6. I calciatori e le calciatrici "giovani" tesserati con vincolo annuale per società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, hanno diritto alla decadenza del tesseramento per inattività nel caso che la società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori e le calciatrici delle categorie "pulcini" ed "esordienti" hanno diritto di decadere dal tesseramento se le società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.

7. La decadenza dal tesseramento dei calciatori e delle calciatrici "giovani", nelle ipotesi di cui al comma precedente, è automatico e dello stesso provvedono a dare atto i Comitati Regionali con pubblicazione in propri comunicati ufficiali. Gli stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori e delle calciatrici "giovani" delle categorie "pulcini" ed "esordienti" quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività presso la società titolare del tesseramento.

Art. 111 - Decadenza dal tesseramento per cambiamento di residenza ¹⁴⁷

¹⁴⁷ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

1. Il calciatore/calciatrice “giovane dilettante”, che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere la decadenza dal tesseramento quando siano trascorsi 90 giorni dall'effettivo cambio di residenza, se si tratta di calciatore/calciatrice minore di età ed il trasferimento riguarda l'intero nucleo familiare.

2. Il calciatore/calciatrice può ottenere l'interruzione del tesseramento inoltrando ricorso al Tribunale Federale a livello Nazionale - Sez. Tesseramenti in qualunque periodo dell'anno. Al ricorso va allegata la documentazione comprovante il diritto alla decadenza del tesseramento e la ricevuta della raccomandata contestualmente inviata alla società di appartenenza e contenente copia del ricorso e della documentazione.

Norma transitoria

Ai soli tesseramenti che si protraggono oltre il 30 giugno 2023, in virtù della proroga prevista dall'art. 31, comma 1 del decreto legislativo n. 36/2021 e delle ulteriori disposizioni dettate dalla FIGC ai fini della graduale riduzione del vincolo, sempre in applicazione di detta norma di legge, e fino ad esaurimento degli stessi, continua ad applicarsi l'art. 111 nella formulazione previgente.

Art. 112 - Svincolo per opzione per il tesseramento quale tecnico – Abrogato

Art. 112 bis - Svincolo per il tesseramento quale dirigente di società – Abrogato

Art. 113 - Decadenza dal tesseramento per la stipulazione di contratto da “professionista”¹⁴⁸

1. Il calciatore e la calciatrice “non professionista”, titolare di un tesseramento annuale e privo di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, che, avendo raggiunto l'età prevista dal comma 3 dell'art. 28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche o con società di Serie A femminile, reso esecutivo rispettivamente dalla Lega competente o dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica, ottiene nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”:

a) automaticamente se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio;

b) con il consenso scritto della società dilettante se il contratto è stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale.

Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo.

Norma transitoria

Ai soli tesseramenti che si protraggono oltre il 30 giugno 2023, in virtù della proroga prevista dall'art. 31, comma 1 del decreto legislativo n. 36/2021 e delle ulteriori disposizioni dettate dalla FIGC ai fini della graduale riduzione del vincolo, sempre in applicazione di detta norma di legge, e fino ad esaurimento degli stessi, continua ad applicarsi l'art. 113 nella formulazione previgente.

Art. 111 - Svincolo per cambiamento di residenza

1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante” che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di calciatore/calciatrice minore di età ed il trasferimento riguardi l'intero nucleo familiare.

2. Il calciatore/calciatrice può ottenere lo svincolo inoltrando ricorso al Tribunale Federale a livello Nazionale - Sez. Tesseramenti in qualunque periodo dell'anno. Al ricorso va allegata la documentazione comprovante il diritto allo svincolo e la ricevuta della raccomandata contestualmente inviata alla società di appartenenza e contenente copia del ricorso e della documentazione.

¹⁴⁸ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 113 - Svincolo per la stipulazione di contratto da “professionista”

1. Il calciatore e la calciatrice “non professionista” che, avendo raggiunto l'età prevista dal comma 3

dell'art. 28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche o con società di Serie A femminile, reso esecutivo rispettivamente dalla Lega competente o dalla FIGC-Divisione, ottiene nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”:

a) automaticamente se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio;

b) con il consenso scritto della società dilettante se il contratto è stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale.

Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo.

Art. 114 - Stipulazione di un contratto professionistico o da apprendista prof ¹⁴⁹

1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” può stipulare un contratto da “professionista” **o un contratto da “apprendista prof”** nella stagione sportiva in cui sia stato trasferito/a o, se decaduto/a dal tesseramento, abbia aderito ad una richiesta di variazione di tesseramento a favore di altra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile, previo assenso di quest’ultime. Un calciatore tesserato come “professionista” **o come “apprendista prof”** non può essere tesserato in ambito dilettantistico prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista **o “apprendista prof”¹⁵⁰**.

2. ABROGATO

3. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” che, non avendo raggiunto l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28, stipuli un contratto da professionista con la società per la quale è già tesserato oppure riceva dalla stessa, nei termini prescritti, l’offerta di un contratto da professionista, ai sensi dell’art. 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”.

4. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” che non abbia ottenuto, nei termini prescritti, l’offerta di un contratto da professionista ai sensi dell’art. 33, può ottenere il tesseramento da “professionista” stipulando il primo contratto con qualsiasi società delle Leghe Professionistiche o Società di Serie A femminile.

Art. 115 - Successiva stipulazione di contratti professionistici – Abrogato

Art. 116 - Proroga di tesseramento e stipulazione di contratto in caso di promozione ¹⁵¹

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti, ammesse al Campionato di Serie C e le società del campionato di Serie B femminile ammesse a quello di Serie A femminile, hanno diritto di stipulare dal 1° al 10 luglio il contratto da “professionista” con tutti i calciatori e le calciatrici “non professionisti/e”, in precedenza per essa tesserati/e, a condizione che abbiano l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28. **Allo stesso modo le Società hanno il diritto di stipulare con i calciatori e le**

¹⁴⁹ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 114 - Stipulazione di un contratto professionistico

1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” può stipulare un contratto da “professionista” nella stagione sportiva in cui sia stato trasferito/a o, se svincolato/a, abbia aderito ad una richiesta di variazione di tesseramento a favore di altra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile, previo assenso di quest’ultime. Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

2. ABROGATO

1. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” che, non avendo raggiunto l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28, stipuli un contratto da professionista con la società per la quale è già tesserato oppure riceva dalla stessa, nei termini prescritti, l’offerta di un contratto da professionista, ai sensi dell’art. 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”.

4. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” che non abbia ottenuto, nei termini prescritti, l’offerta di un contratto da professionista ai sensi dell’art. 33, può ottenere il tesseramento da “professionista” stipulando il primo contratto con qualsiasi società delle Leghe Professionistiche o Società di Serie A femminile.

¹⁵⁰ Comma così modificato dal **CU 59/A FIGC del 27/07/2023**. Si riporta il testo del previgente comma:

1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” può stipulare un contratto da “professionista” nella stagione sportiva in cui sia stato trasferito/a o, se decaduto/a dal tesseramento, abbia aderito ad una richiesta di variazione di tesseramento a favore di altra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile, previo assenso di quest’ultime. Un calciatore tesserato come “professionista” non può essere tesserato in ambito dilettantistico prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

¹⁵¹ Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 116 - Proroga di tesseramento e stipulazione di contratto in caso di promozione

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti, ammesse al Campionato di Serie C e le società del campionato di Serie B femminile ammesse a quello di Serie A femminile, hanno diritto di stipulare dal 1° al 10 luglio il contratto da “professionista” con tutti i calciatori e le calciatrici “non professionisti/e”, in precedenza per essa tesserati/e, a condizione che abbiano l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28. Per tali calciatori/calciatrici la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio.

2. Per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Norme transitorie valevoli solo per il calcio femminile per la stagione sportiva 2022/2023

Fatte salve le intese raggiunte ai sensi del Comunicato Ufficiale FIGC n. 5/A del 5.07.2021, per la sola stagione sportiva 2022/2023 è consentita, anche alle società che hanno mantenuto il titolo a partecipare al Campionato di Serie A femminile, stagione sportiva 2022/2023, la stipulazione di un contratto annuale, come previsto ai sensi del presente articolo, esclusivamente con le calciatrici nate negli anni 2000, 1999 e 1998.

Nell’ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico, per la stagione sportiva 2021/2022, che preveda un compenso netto superiore a quello netto previsto per i minimi federali, la stessa avrà diritto di stipulare il contratto annuale con una retribuzione netta non inferiore a quella pattuita nell’accordo economico relativo alla stagione sportiva 2021/2022.

calciatrici “non professionisti/e” il contratto da “apprendista prof” ai sensi dell’art. 33 bis, nel rispetto dei limiti temporali previsti per tali contratti. Per tali calciatori/calciatrici, la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio¹⁵².

1bis. I calciatori e le calciatrici delle suddette società che risultavano già titolari, nella stagione sportiva precedente, di un contratto di lavoro sportivo hanno diritto di stipulare con la società ammessa al Campionato di Serie C o di Serie A femminile un contratto di lavoro professionistico o un contratto da “apprendista prof” di importo e durata residua non inferiore a quelli del precedente contratto di lavoro sportivo in essere con la medesima società, fermo restando il rispetto dei minimi contrattuali previsti dagli Accordi Collettivi in vigore. Tale diritto va esercitato dal 1° al 10 luglio. Per tali calciatori/calciatrici, la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio. **Il contratto da “apprendista prof” non può superare i limiti temporali previsti delle disposizioni di legge vigenti e dall’art. 33, comma 2, delle presenti norme**¹⁵³.

2. Per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

3. Il mancato puntuale adempimento degli obblighi indicati ai precedenti commi comporterà il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno ai termini di legge, nonché l’applicazione delle relative sanzioni disciplinari.

Art. 117 - Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici “professionisti” o apprendisti prof ¹⁵⁴

¹⁵² Comma così modificato dal **CU 59/A FIGC del 27/07/2023**. Si riporta il testo del previgente comma:

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti, ammesse al Campionato di Serie C e le società del campionato di Serie B femminile ammesse a quello di Serie A femminile, hanno diritto di stipulare dal 1° al 10 luglio il contratto da “professionista” con tutti i calciatori e le calciatrici “non professionisti/e”, in precedenza per essa tesserati/e, a condizione che abbiano l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28. Per tali calciatori/calciatrici, la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio.

¹⁵³ Comma così modificato dal **CU 59/A FIGC del 27/07/2023**. Si riporta il testo del previgente comma:

1bis. I calciatori e le calciatrici delle suddette società che risultavano già titolari, nella stagione sportiva precedente, di un contratto di lavoro sportivo hanno diritto di stipulare con la società ammessa al Campionato di Serie C o di Serie A femminile un contratto di lavoro professionistico di importo e durata residua non inferiore a quelli del precedente contratto di lavoro sportivo in essere con la medesima società, fermo restando il rispetto dei minimi contrattuali previsti dagli Accordi Collettivi in vigore. Tale diritto va esercitato dal 1° al 10 luglio. Per tali calciatori/calciatrici, la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio.

¹⁵⁴ Articolo così modificato dal **CU 59/A FIGC del 27/07/2023**. Si riporta il testo del previgente articolo:

Art. 117 - Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici “professionisti” (1)

1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori/calciatrici “professionisti” determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno atto ufficialmente.

2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall’Accordo Collettivo, e da Norme Federali. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il calciatore/calciatrice professionista può tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall’art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

4. Il calciatore/calciatrice “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.

5. La risoluzione del contratto con un calciatore/calciatrice professionista consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue, per una stagione sportiva, in favore della stessa Società con l’assunzione della qualifica di “non professionista”. Il calciatore/calciatrice già tesserato/a come “professionista” e quello/a già tesserato/a come “giovane di serie”, al quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.

(1) Articolo modificato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo Art. 117 - Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici “professionisti”

1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori/calciatrici “professionisti” determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno atto ufficialmente.

2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall’Accordo Collettivo, e da Norme Federali.

3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Calcio Femminile, il calciatore/calciatrice professionista può tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall’art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Calcio Femminile entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof” determina la decadenza del tesseramento **dal giorno indicato nel portale telematico**¹⁵⁵
 2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall’Accordo Collettivo, e da Norme Federali.
 3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” può tesserarsi per **qualsiasi** Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall’art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione¹⁵⁶.
 4. Il calciatore/calciatrice “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” o **“apprendista prof”** e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.
- 3 bis. La risoluzione anticipata del rapporto contrattuale con i/le calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof” tesserati/e a titolo temporaneo, intervenuta per cause diverse da quelle di cui all’articolo 103 bis, determina il diritto del calciatore/calciatrice di ottenere il ripristino dei rapporti con l’originaria società cedente, da richiedersi mediante la compilazione dell’apposito modulo da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega di appartenenza di quest’ultima. In tal caso:**
- a) l’eventuale clausola relativa all’obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto;
 - b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originaria cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati;
 - c) il calciatore/calciatrice può essere tesserato dalla società in cui è rientrato/a nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale;
 - d) è fatto salvo il diritto dell’originaria società cedente di ottenere il risarcimento del danno derivante dall’obbligo di reintegro anticipato del calciatore/calciatrice. Il risarcimento non

4. Il calciatore/calciatrice “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.

5. La risoluzione del contratto con un calciatore/calciatrice professionista consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D maschile e dal

Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue per la stessa Società con l’assunzione della qualifica di “non professionista”.

Il calciatore/calciatrice già tesserato/a come “professionista” e quello/a già tesserato/a come “giovane di serie”, al quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.

¹⁵⁵ Comma così modificato dal CU FIGC n. 247/A del 14/06/2024. Si riporta il testo del previgente comma

1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof” determina la decadenza del tesseramento con decorrenza dal giorno della sua sottoscrizione, quando i competenti Organi Federali ne prendono atto attraverso il deposito telematico

Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma

1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof” determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno atto ufficialmente.

¹⁵⁶ Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma

3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” può tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall’art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

potrà essere inferiore alla retribuzione contrattualmente dovuta al calciatore/calciatrice per il periodo intercorrente tra la data di reintegro e la scadenza originaria del trasferimento temporaneo¹⁵⁷.

5. La risoluzione del contratto con un calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue, per una stagione sportiva, in favore della stessa Società con l’assunzione della qualifica di “non professionista”. Il calciatore/calciatrice già tesserato/a come “professionista”, quello/a già tesserato/a come “apprendista prof” e quello/a già tesserato/a come “giovane di serie”, al/alla quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto¹⁵⁸.

Art. 117 bis - Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, “giovani dilettanti”, “giovani di serie” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”¹⁵⁹

1. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con i calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti”, “giovani di serie”, **“giovani”** e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono **atto attraverso il deposito telematico**¹⁶⁰.

2. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall’Accordo Collettivo, e da Norme Federali.

3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, il calciatore/calciatrice non professionista, “giovane dilettante”, “giovane di serie” e i “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” possono tesserarsi per **qualsiasi** Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti dalla FIGC, fermo quanto previsto dall’art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la

¹⁵⁷ Comma introdotto dal CU n. 135/A FIGC del 20/12/2024

¹⁵⁸ Comma così modificato dal CU FIGC n. 247/A del 14/06/2024. Si riporta il testo del previgente comma

5. La risoluzione del contratto con un calciatore/calciatrice professionista o “apprendista prof” consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue, per una stagione sportiva, in favore della stessa Società con l’assunzione della qualifica di “non professionista”. Il calciatore/calciatrice già tesserato/a come “professionista”, quello/a già tesserato/a come “apprendista prof” e quello/a già tesserato/a come “giovane di serie”, al quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.

¹⁵⁹ Articolo così modificato dal CU 59/A FIGC del 27/07/2023. Si riporta il testo del previgente articolo:

Art. 117 bis - Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo con calciatori/calciatrici non professionisti/e (1)

1. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con i calciatori/calciatrici “non professionisti” determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno atto ufficialmente.

2. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall’Accordo Collettivo, e da Norme Federali.

3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, il calciatore/calciatrice non professionista può tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti dalla FIGC, fermo quanto previsto dall’art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale deve essere depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti di competenza delle Società interessate entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

(1) Articolo introdotto dal CU n. 232/A del 28/06/2023.

¹⁶⁰ Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma

1. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con i calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti”, “giovani di serie” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno atto ufficialmente.

risoluzione consensuale del rapporto contrattuale deve essere depositata dalla società o dal calciatore/calciatrice presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione o nel diverso termine previsto dall'Accordo Collettivo¹⁶¹.

4. I/le calciatori/calciatrici tesserati come “non professionisti”, “giovani dilettanti”, **“giovani di serie”** ed i “giocatori/giocatrici” di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente **in ambito dilettantistico**, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio¹⁶².

Norma transitoria Il comma 4 entra in vigore dal 1° luglio 2024.

Art. 118 - Variazione Di Attività ABROGATO¹⁶³

¹⁶¹ Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma

3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, il calciatore/calciatrice non professionista, “giovane dilettante”, “giovane di serie” e i “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” possono tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti dalla FIGC, fermo quanto previsto dall’art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale deve essere depositata dalla società o dal calciatore/calciatrice presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione o nel diverso termine previsto dall’Accordo Collettivo

Comma così modificato dal CU FIGC n. 128/A del 24/11/2023. Si riporta il testo del previgente comma.

3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o **Leghe** di competenza delle Società interessate, il calciatore/calciatrice “non professionista”, **“giovane dilettante”, “giovane di serie” e i “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” possono** tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti dalla FIGC, fermo quanto previsto dall’art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale deve essere depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti **o Leghe** di competenza delle Società interessate entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

¹⁶² Comma così modificato dal CU FIGC n. 233/A del 31/05/2024. Si riporta il testo del previgente comma

4. I calciatori/calciatrici tesserati come “non professionisti”, “giovani dilettanti” ed i “giocatori/giocatrici” di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio

Comma introdotto dal CU FIGC n. 128/A del 24/11/2023.

NORMA TRANSITORIA

Il comma 4 entra in vigore dal 1° luglio 2024.

Per la stagione sportiva 2023/2024 i calciatori/calciatrici tesserati come “non professionisti”, “giovani dilettanti” ed i “giocatori/giocatrici” di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente fino al 5 Gennaio 2024.

¹⁶³ Articolo abrogato dal CU n. 232/A del 28/06/2023. Si riporta il testo del previgente articolo

Art. 118 - Variazione Di Attività

1. ABROGATO
2. ABROGATO
3. ABROGATO
4. ABROGATO
5. ABROGATO
6. ABROGATO
7. ABROGATO

Norma transitoria

Con l’entrata in vigore delle suddette norme, si produrranno i seguenti effetti:

- a) il doppio tesseramento in società distinte, derivante dalla applicazione dell’art. 118 delle NOIF, permarrà fino al termine del vincolo, con possibilità di svolgimento della doppia attività.
- b) il tesseramento per una medesima società che svolge la doppia attività dovrà essere distinto per le singole attività, su richiesta della società, che dovrà essere presentata al competente ufficio tesseramento nazionale o territoriale della LND entro il 31 luglio 2022.